



TRIBUNALE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico **dott. Domenico Provenzano**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2105/2018 R.G.A.C. promossa da

Alfa e Beta

rappresentati e difesi dall'Avv., in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Verdi n.

13

opponenti

nei confronti di

Banca Gamma s.p.a.

rappresentata e difesa dall'Avv., in virtù di procura agli atti,
domiciliata presso il suo indirizzo pec stefano.bazzani@ordavvgenova.it

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – azione di accertamento –
azione di ripetizione di indebitato

CONCLUSIONI

**Per gli opposenti (cfr. note scritte depositate il 25.05.2022, in
funzione di partecipazione all'udienza di p.c. in data 13.06.2022,
tenutasi in forma "cartolare", ex art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020,
convertito in L. n. 77/2020):**

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis:

Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. 373708 (rep. 9103):

- ACCERTARE E DICHIARARE che il piano di ammortamento predisposto dalla banca risulta elaborato in regime di capitalizzazione composta e che ha generato interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.;*
- ACCERTARE E DICHIARARE che detto regime finanziario non è stato dichiarato in contratto e, in mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, il regime finanziario da applicarsi è quello della capitalizzazione semplice;*
- ACCERTARE E DICHIARARE che, rielaborando il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice il tasso che risulta*

effettivamente applicato è superiore “ab origine” alla soglia dell’usura. con la necessaria e conseguente applicazione dell’art. 1815 comma II c.c.;

- ACCERTARE E DICHIARARE che, in ogni caso, la mancata indicazione del regime finanziario adottato rende nulla la pattuizione del tasso di interesse per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1418, 1346 c.c.;

- ACCERTARE E DICHIARARE che l’inesatta indicazione del tasso di interesse effettivamente applicato rende nulla la relativa pattuizione ex artt. 1284 comma 3 c.c. e 117, comma IV T.U.B.,

- per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE, l'usurarietà originaria dei tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, pattuiti e/o applicati al contratto dedotto in lite, perchè posti in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. e/o dell'art. 1322 comma 2 c.c., tenuto conto delle remunerazioni, delle spese collegate all'erogazione del credito e del differenziale di regime finanziario, ovvero l'incremento del TAN determinato dall'applicazione dal regime di capitalizzazione composta in luogo di quello semplice e che, di conseguenza, nulla è dovuto dal mutuatario (e dalla fideiubente) a titolo di interessi, corrispettivi moratori e spese;

- in ogni caso, rideterminare il saldo dei rapporti di dare - avere intercorsi tra le parti e, per l'effetto, condannare la banca opposta, in persona del l.r. pro tempore, alla restituzione in favore di Alfa di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, anche anatocistici, accessori e spese, nella misura ritenuta provata o di giustizia, il tutto oltre interessi fino al dì dell'effettivo saldo, anche mediante compensazione con quanto eventualmente accertato a credito della banca convenuta con riferimento al contratto di mutuo n. 383293 (rep. 9104);

Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. 383293 (rep. 9104):

- ACCERTARE E DICHIARARE che il piano di ammortamento predisposto dalla banca risulta elaborato in regime di capitalizzazione composta e che ha generato interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all’art. 1283 c.c.;

- ACCERTARE E DICHIARARE che detto regime finanziario non è stato dichiarato in contratto e, in mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, il regime finanziario da applicarsi è quello della capitalizzazione semplice;

- ACCERTARE E DICHIARARE che, rielaborando il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice il tasso che risulta effettivamente applicato è superiore “ab origine” alla soglia dell’usura. con la necessaria e conseguente applicazione dell’art. 1815 comma II c.c.;

- ACCERTARE E DICHIARARE che, in ogni caso, la mancata indicazione del regime finanziario adottato rende nulla la pattuizione del tasso di interesse per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1418, 1346 c.c.;

- ACCERTARE E DICHIARARE che l’inesatta indicazione del tasso di interesse effettivamente applicato rende nulla la relativa pattuizione ex artt. 1284 comma 3 c.c. e 117, comma IV T.U.B.,

- per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE l'usurarietà originaria dei tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, pattuiti e/o applicati al contratto dedotto in lite, perchè posti in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. e/o dell'art. 1322 comma 2 c.c., tenuto conto delle remunerazioni, delle spese collegate all'erogazione del credito e del differenziale di regime finanziario, ovvero l'incremento del TAN determinato dall'applicazione dal regime di capitalizzazione composta in luogo di quello semplice e che, di conseguenza, nulla è dovuto dal mutuatario (e dalla fideiubente) a titolo di interessi, corrispettivi e moratori e spese;

- in ogni caso, rideterminare il saldo dei rapporti di dare - avere intercorsi tra le parti e, per l'effetto, dichiarare che il mutuatario ha diritto al beneficio dei termini di cui al piano di ammortamento concordato e che, di conseguenza, il credito azionato in via monitoria è inesigibile.

In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria di compensi e spese di lite, da liquidarsi in distrazione all'antistatario Procuratore; vinte anche le spese di c.t.u..”

Per l'opposta (cfr. note scritte depositate il 23.05.2022, in funzione di partecipazione all'udienza di p.c. in data 13.06.2022, tenutasi in forma "cartolare, ex art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020):

"Voglia il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione e previa tutte le declaratorie del caso:

In via preliminare e pregiudiziale:

- dichiarare che le fideiussioni sottoscritte dalla Signora Beta sono qualificabili come "contratto autonomo di garanzia" e, per l'effetto, dichiarare l'inopponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità nei confronti di Banca Gamma Spa, delle eccezioni ex adverso avanzate in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi di cui al punto (A) delle premesse;

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della fideiubente Signora Beta, per i motivi indicati al punto (B) nella premessa della comparsa di costituzione e risposta e, comunque, per tutti i diritti facenti capo al garantito nei confronti del di lui creditore, per quanto risultino estranei alla sfera giuridica della garante;

- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della garante Signora Beta a proporre azione restitutoria volta ad ottenere ripetizione di somme, per i motivi indicati al punto (C) della premessa;

Nel merito

Respingere l'opposizione "de qua" in ogni sua parte in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e non provata. Conseguentemente confermare integralmente in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 410/2018 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Massa in data 07.05.2018.

In subordine, non rinunziato ed anzi riservato espressamente il gravame, condannare l'opponente al pagamento delle somme risultanti dovute al

termine della espletando istruttoria, oltre interessi come per legge e contratto.

Con vittoria delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 D.M. 10.03.2014 n. 55 ed accessori di legge.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Alfa e Gamma convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Banca Gamma s.p.a., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 410/2018, emesso il 07.05.2018, in forza del quale è stato ingiunto loro, rispettivamente in qualità di debitore principale e di fideiussore, il pagamento, con clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 comma 2 c.p.c., della somma di € 115.442,18, oltre interessi di mora ed oltre spese della procedura monitoria, contestualmente liquidate, a titolo di credito residuo inerente a due distinti contratti di mutuo (di cui € 5.947,51 per il mutuo n. 373708 ed € 109.494,67 per il mutuo n. 383293), stipulati entrambi il 08.08.2008, aventi ad oggetto gli importi finanziati di € 70.848,58 e di € 109.494,67.

Deducevano:

che il primo dei suddetti mutui (n. 373708), garantito da ipoteca, concordato con ammortamento “alla francese”, in n. 360 rate e con T.A.N. del 6,042%, era stato acceso al fine acquisire la provvista occorrente per estinguere un precedente mutuo concesso da Banca Delta s.p.a. (già), essendosi Banca Gamma surrogata nei diritti già facenti capo a quest’ultima, prevedeva, peraltro, un tasso moratorio pari al “tasso

effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà” stabilito per le operazioni appartenenti alla categoria “*mutui con garanzie reali*” a tasso fisso, rilevato trimestralmente da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. n. 108/1996;

che detto mutuo era assistito da polizza assicurativa (“...”) contratta al fine di garantire il pagamento in caso di decesso del mutuatario, con premio ammontante ad € 5.152,31, corrisposto in un’unica soluzione, mediante giroconto in data 09.09.2008, nonché da analogo garanzia assicurativa a copertura del rischio incendio, in riferimento all’immobile ipotecato (con un ulteriore costo di € 1,28, per n. 360 mesi);

che, risultando tasso di mora pattuito corrispondente al tasso soglia usurario, il T.E.G. del predetto mutuo, tenuto conto degli oneri assicurativi, si configurava inevitabilmente usurario, trovando la L. n. 108/1996 applicazione anche in relazione agli interessi moratori, con la conseguente no debenza di interessi di sorta, ex art. 1815 comma 2 c.c.;

che l’Alfa aveva corrisposto all’opposta la somma di € 31.281,90, oltre ad € 5.152,21 per il premio assicurativo ed € per spese notarili, avendo la stessa banca ricavato l’ulteriore somma di € 72.954,29 dalla procedura esecutiva introdotta nei confronti di quest’ultimo, per un totale di € 104.236,19, di tal che, per effetto dell’abbattimento dell’intero carico feneratizio (da intendersi comprensivo di tutte le spese e gli oneri correlati all’erogazione del credito, ex art. 644 comma 4 c.p.), ex art. 1815 comma 2 c.c., l’indebitto percepito dalla banca ammontava ad € 39.939,92;

che la clausola inerente al tasso di interesse applicato era nulla, risultando esso indeterminato ed indeterminabile, per omessa previsione di condizioni contrattuali essenziali, quale quella relativa al regime finanziario applicato ai fini del computo degli interessi, essendo stato adottato quello della capitalizzazione composta (in luogo del regime di capitalizzazione semplice recepito dall’ordinamento), per sua natura necessariamente

implicante l'addebito di interessi anatocistici, in difetto dei presupposti stabiliti ex art. 1283 c.c., ed una divergenza tra T.A.N. e T.A.E.;

che il mutuo n. 383293 (Rep. n. 9104), stipulato anch'esso il 08.08.2008 ed assistito da garanzia ipotecaria, per l'importo di € 90.000,00 e strutturato su n 360 rate mensili, con previsione di T.A.N. pari al 6.042%, aveva un tasso di mora identico al primo ed era ulteriormente garantito da polizza assicurativa avente costo complessivo di € 5.180,88, versato in un'unica soluzione con giroconto del 09.09.2008, nonché da analoga polizza a copertura del rischio incendio, in riferimento all'immobile ipotecato (per un costo di € 1,62, per n. 360 mesi);

che anche per tale ultimo mutuo sussisteva violazione della L. n. 108/1996, dovendosi applicare, a fronte del tasso usurario, il disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., configurandosi nullità della clausola relativa al tasso anche per indeterminatezza ed indeterminabilità, in ragione della divergenza tra T.A.N. e T.A.E (effettivamente applicato), implicata dall'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composto, della quale non si era fatta menzione di sorta nel testo contrattuale;

che, con riferimento al mutuo n. n. 383293, erano stati pagati dal mutuatario la somma di € 38.704,98, a titolo di capitale, interessi e premio assicurativo per il rischio incendio relativo all'immobile ipotecato, oltre ad € 5.180,88 per la polizza a copertura di rischio di decesso del mutuatario, per un totale di € 43.855,86, di modo che, in virtù della conversione del mutuo da oneroso a gratuito, ex art. 1815 comma 2 c.c., a fronte del totale corrisposto, per la cifra appena indicata, il piano di ammortamento risultava rispettato, essendo stati anzi versate anche varie rate anticipatamente, dovendosi escludere inadempimento di sorta da parte dell'*accipiens* e risultando il credito dedotto in sede monitoria sotto tale profilo inesigibile.

Concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse

pattuito per i due mutui oggetto di giudizio, venisse dichiarato che non era dovuta alcuna somma a titolo di interessi e spese, ex art. 1815 comma 2 c.c., ovvero in subordine, venisse dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nei contratti, per indeterminatezza ed indeterminabilità e/o di quella anatocistica (in ragione del ricorso alla capitalizzazione composta), con conseguente applicazione del tasso legale in luogo di quello convenzionale, e, previa rideterminazione del saldo dei rapporti dare-avere per i titoli dedotti, la banca opposta venisse condannata alla ripetizione della somma corrisposta in eccedenza dall'Alfa pari, in base alla pretesa riconvenzionale principale, ad € 39.939,92 con riferimento al mutuo n. 373708, e, con riguardo al mutuo n. 383293, venisse dichiarata la persistenza del beneficio del termine ai fini del rimborso della somma finanziata e la conseguente inesigibilità del credito azionato in sede monitoria.

Si costituiva Banca Gamma s.p.a., resistendo all'opposizione, eccependo, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva della Beta in ordine alle allegazioni difensive al rapporto obbligatorio principale, avendo ella sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, con rinuncia a far valere le eccezioni concernenti tale ultimo rapporto, in deroga all'art. 1945 c.c. in tema di fideiussione, ed essendosi impegnata a provvedere ad estinguere il debito garantito "a prima richiesta", legittimazione che, comunque, difettava a proprio dire in capo alla stessa garante in relazione alle domande riconvenzionali spiegate (in particolare, a quella volta alla ripetizione del contestato indebito, ex art. 2033 c.c.), in quanto pertinenti esclusivamente alla sfera giuridica dell'obbligato principale. Nel merito, contestava che fossero stati pattuiti interessi a tasso usurario, Deduceva, inoltre:

che la L. n. 108/1996 non si applicava agli interessi moratori (esclusi dal novero delle voci di costo del finanziamento che compongono il T.E.G. dell'operazione finanziaria, in base alle istruzioni diramate da Banca d'Italia agli istituti bancari ed agli intermediari), essendo stata l'usurarietà

eccepita *ex adverso*, per l'appunto, soltanto in relazione agli interessi di mora, non già anche a quelli corrispettivi; con la conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c.;

che, in ogni caso, l'eventuale usurarietà del tasso di interesse moratorio non si estendeva al quello corrispettivo, essendo comunque dovuti gli interessi corrispettivi;

che le polizze a garanzia del rischio di decesso del mutuatario non erano state affatto imposte al medesimo essendo ste liberamente stipulate dall'Alfa a tutela dei propri eredi legittimi, dovendosi il loro costo considerare parimenti escluso dal T.E.G., così come le spese notarili;

che l'eventuale (pur contestata) operatività dell'art. 1815 comma 2, facendo testuale riferimento soltanto agli interessi, non valeva ad escludere la debenza delle spese assicurative e notarili, non avendo esse la funzione di remunerare la banca mutuante;

che l'ammortamento "alla francese" non contrastava con la disciplina posta dall'art. 1283 c.c., essendo gli interessi applicati soltanto sul debito capitale residuo, non già sugli interessi, che, pertanto, non risultavano affatto capitalizzati;

che l'applicazione degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute ed insolute era conforme al disposto di cui all'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.03.2000 e non era pertanto illegittima;

che non sussisteva alcuna indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto dei contratti di mutuo, contemplando essi in maniera specifica il numero delle rate dovute, le rispettive date di scadenza, le quote capitale e le quote interessi che componevano ciascuna di esse, il loro ammontare complessivo ed il debito capitale residuo.

Concludeva, in via principale, per il rigetto dell'opposizione e delle altre avverse domande, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo; in

subordine, per la condanna delle controparti, in solido tra loro, alle somme che fossero risultate di giustizia per i titoli dedotti in giudizio.

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c., giusta ordinanza resa all'udienza del 22.01.2019, la causa, istruita in forma documentale e mediante C.T.U. contabile, integrata da successivo supplemento peritale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03.06.2022, tenutasi in forma "cartolare", ex art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020 (convertito in L. n. 77/2020), previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

.....

Le eccezioni preliminari

Sintetizzata la materia del contendere nei termini sin qui delineati, va in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'opponente Beta, nella sua veste di fideiubente dell'obbligato principale, spiegate sia in ragione della natura della garanzia dalla medesima prestata, sia dell'asserita improponibilità da parte della garante delle domande tese alla ripetizione del dedotto indebito ed all'accertamento dei rapporti dare-avere conseguenti alla pretesa rideterminazione dell'obbligazione feneratoria, per effetto della dedotta nullità della clausola relativa ai tassi di interesse pattuiti nei due contratti di mutuo.

Sotto il primo profilo, in conformità a consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, va osservato che, qualora siano sollevate questioni relative alla nullità, totale o parziale, dei rapporti bancari per violazione di

norme imperative (o eccezioni riconvenzionali c.d. impeditive o estintive, tese a conseguire il rigetto della pretesa creditoria "abusiva" avanzata dalla banca), va riconosciuto anche ai fideiussori-garanti l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) e la legittimazione attiva (sotto forma di "condizioni dell'azione") nel relativo giudizio, ciò specie ove esso sia instaurato in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in solido tra coobbligati, nelle rispettive qualità; quanto appena esposto anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto di garanzia personale sottostante, vale a dire indipendentemente che si tratti di garanzia con l'accessorietà tipica della fideiussione, o di garanzia atipica (*sub specie* di "contratto autonomo di garanzia" o *garantievertrag*), in virtù dell'espressa pattuizione non tanto di clausole di pagamento "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", quanto piuttosto della clausola "senza eccezioni" e con meccanismo "*solve et repete*" (cfr., *ex plurimis*, Cass. SS.UU. n. 3947/2010, Cass. n. 3326/2002, Id. n. 26262/2007, Id. n. 5044/2009, Id. n. 21389/2016, Id. n. 20397/2017, Id. n. 371/2018, Id. n. 30509/2019, Id. n. 6177/2020, Id. n. 3873/2021, Id. n. 3873/2021, Id. n. 9071/2023). Ogni garante è portatore di interesse ad agire per l'accertamento negativo del credito fatto valere (anche) nei suoi confronti e ciò anche nel caso in cui la garanzia dal medesimo prestata risulti "autonoma", ovvero, per l'appunto, l'assunzione dell'impegno ad effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della stessa garanzia, con rinuncia ad opporre eccezioni attinenti al rapporto principale non può configurarsi incondizionato, trovando il duplice limite, di ordine pubblico, della escussione fraudolenta o abusiva (a fronte della quale il garante può opporre la *exceptio doli*) e del caso in cui le eccezioni *de quibus* siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, come posto in luce anche nella giurisprudenza di merito (cfr., *ex plurimis*, App. Napoli 11.05.2023 n. 2119, Trib. Firenze 27.10.2020 n. 2323, Id. 21.07.2020 n. 1722, Trib. Roma 21.04.2019 n. 7952, Id. 21.02.2018 n. 3929); e tale risulta essere

innegabilmente quella dedotta in riferimento alle clausole contrastanti con il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e sulla violazione della disciplina antiusura, tanto che la nullità delle stesse è pacificamente rilevabile anche d'ufficio, secondo principio costituente *ius receptum* (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 371/2018 cit., Id. n. 16188/2017, Id. n. 2072/2014, Id. n. 1341/2018, Id. n. 244837/2013, Id. n. 350/2013, Id. n. 6518/2011, Id. n. 21141/2007, Id. n. 4853/2007, Id. n. 21080/2005, Id. n. 14899/2000, Cass. SS.UU. n. 21095/2004).

Per altro verso, la Beta, nella sua veste di fideiussore, è sicuramente legittimata all'azione di accertamento di credito controverso fondata sull'allegazione della nullità parziale del contratto, *“che è esperibile da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.), e ciò al fine di poter opporre alla banca creditrice le eccezioni che avrebbe potuto opporre la debitrice principale (art. 1945 c.c.) e, tra queste, quella appunto relativa all'invalidità di una o più pattuizioni contrattuali, la cui applicazione avrebbe condotto alla determinazione di una situazione debitoria di maggior consistenza”* (cfr. App. Brescia 15.06.2020 n. 623); se così non fosse, del resto, *“... la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta”* (cfr. Cass. n. 24011/2021, conf. Id. n. 371/2018, Id. n. 3326/2002, Id. n. 26262/2007, Id. n. 5044/2009, Cass. SS.UU. n. 3947/2010). E' ben vero, per il resto, che il fideiussore è legittimato di agire nei confronti del creditore garantito per la ripetizione dell'indebito soltanto qualora abbia effettuato un pagamento in favore del medesimo, non già anche qualora il pagamento sia stato eseguito dal debitore principale, non valendo l'accessorietà del vincolo obbligatorio tra il creditore ed il garante ad attribuire a quest'ultimo *“una legittimazione sostitutiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la*

sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell'interesse leso” (cfr. Cass. n. 31653/2019, conf. Id. n. 13418/2022, Id. n. 21381/2018, Id. n. 16669/2012, Id. n. 12225/2003); pare tuttavia innegabile che, per quanto si evince per tabulas, già in limine litis, così come in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda riconvenzionale spiegata in funzione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca, in riferimento al mutuo ipotecario n. 373798, risulta essere stata proposta dal solo opponente Alfa, nella sua veste di solvens, non già anche da beta: “... condannare la banca opposta ... alla restituzione in favore di Alfa di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, anche anatocistici, accessori e spese ...”. Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione in esame, anche sotto tale ulteriore profilo.

L'analisi contabile del C.T.U.

Il C.T.U. dott. ha accertato che entrambi i mutui ipotecari oggetto di giudizio sono stati pattuiti con ammortamento “alla francese”, vale a dire a rata costante e con calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta (detto anche esponenziale), pur non essendosi fatta menzione alcuna nel testo contrattuale della sua adozione; tale conclusione è di per sé incontrovertibile tra le parti, attenendo il contrasto tra le stesse (anche nel contesto delle indagini peritali espletate in contraddittorio con i CC.TT.PP.) alla legittimità o meno di siffatta metodologia di ammortamento dei prestiti, in particolare ai seguenti temi del contendere; se essa comporti o meno l'addebito di interessi anatocistici; se l'impiego del regime composto contrasti o meno con il principio di proporzionalità che regola la produzione degli interessi nel nostro ordinamento civilistico (ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.); se il surplus di carico feneratorio generato dal ricorso al regime esponenziale, rispetto a quello

che deriverebbe dall'adozione del regime di capitalizzazione semplice (conforme al ridetto principio di proporzionalità) debba essere preso in considerazione nell'ambito delle voci di costo del finanziamento rilevanti ai fini del T.E.G. dell'operazione creditizia, da raffrontare con il tasso soglia usura (T.S.U. previsto per la specifica categoria di finanziamento per cui è giudizio).

Il dott. ha calcolato in € 48.855,16 ed in € 62.168,40, rispettivamente in relazione al mutuo n. 373708 ed al mutuo n. 383293, l'incremento del quantitativo complessivo di interessi implicato dall'adozione del regime di capitalizzazione composta, rispetto a quello che si sarebbe presentato (beninteso ferma restando l'identità di tutti gli altri parametri contrattuali di calcolo, vale a dire con gli stessi T.A.N., capitale finanziato, numero e frequenza periodica delle rate) ove si fosse impiegato il regime di capitalizzazione semplice (o lineare), precisando che il T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo) in concreto applicato ai due rapporti (6,21216% per entrambi i mutui) coincide con quello indicato nel testo contrattuale, ma differisce rispetto al T.A.E. determinato in capitalizzazione semplice (corrispondente al 16,78% per entrambi i mutui). Il C.T.U., inoltre, a fronte di un tasso soglia usura (T.S.U.) inerente alla categoria creditizia nella quale sono riconducibili i rapporti dedotti in causa (quella dei mutui con garanzia reale), pari, alla data della stipulazione dei due contratti, all'8,895%, ha individuato il T.E.G. nel 22,39% e nel 21,60% in regime di capitalizzazione semplice, rispettivamente in riferimento al primo ed al secondo rapporto, configurandosi quindi usurario, precisando che, calcolato in regime composto, il T.E.G. risulterebbe pari al 7,23% ed al 7,26%, rispettivamente per il primo e per il secondo rapporto, pertanto non eccedente la soglia usuraria. Il C.T.U., con l'elaborato integrativo depositato il 28.07.2021, ha poi accertato l'usurarietà anche del tasso moratorio, rapportato alla soglia usuraria determinata con specifico riferimento allo scenario della mora, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020.

Sul presupposto dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito per entrambi i mutui ("*Soluzione I*"), il C.T.U. ha quindi proceduto, ex art. 1815 comma 2 c.c., ad espungere gli interessi corrispettivi e le altre voci di costo del finanziamento collegate all'erogazione del credito (ex art. 644 comma 4 c.p.), quantificando, in relazione al mutuo n. 373708 (che è pacifico essere stato interamente rimborsato) in € 29.876,13 la somma corrisposta dall'Alfa in eccedenza rispetto al capitale finanziato e restituito, ed evidenziando che, con riguardo al mutuo n. 383293, alla data della proposizione della domanda giudiziale fatta valere in sede monitoria, in ragione dell'eccedenza versata rispetto a quanto dovuto (tenuto conto delle rate pervenute in scadenza a quella stessa data), il credito fatto valere dalla banca non risultava ancora esigibile, godendo il mutuatario ancora del beneficio del termine, pur essendo, in pendenza del giudizio, giunte in scadenza le rate successive e residuando un credito per sorte capitale in capo all'opposta ammontante ad € 51.758,26 (€ 90.000,00 – € 38.241,74).

Con riguardo all'ipotesi di esclusione dell'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. (*Soluzione II*), sul presupposto del calcolo del T.E.G. in regime composto, il C.T.U. (e, quindi, ipotizzando la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa al tasso di interesse, ex artt. 1418 comma 1, 1419 comma 2, 1346, 1339 c.c., 117 commi 1 e 4 T.U.B.), in conformità al quesito sul punto conferitogli, a fronte della riscontrata divergenza tra T.A.N. e T.A.E. (implicata dall'impiego del regime composto) e della conseguente carenza di equivalenza finanziaria tra T.A.E. e tasso di interesse periodale, ha predisposto per entrambi i rapporti un piano di ammortamento a rata costante stilato in regime di capitalizzazione semplice, adottando quale tasso sostitutivo il tasso legale.

Anatocismo e indeterminatezza del tasso di interesse quali conseguenze dell'impiego del regime di capitalizzazione composta nella stesura dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti a rimborso graduale

Alla luce dei suindicati elementi di valutazione posti in luce dall'analisi contabile affidata al dott., possono essere svolte le considerazioni che seguono, che necessariamente implicano la disamina congiunta di argomentazioni di carattere giuridico e di principi e regole di matematica finanziaria.

È invero assolutamente consolidato nella letteratura scientifica in materia il principio secondo cui l'effetto dell'incremento esponenziale degli interessi, nel quale si sostanzia (sotto il profilo finanziario) l'anatocismo deriva direttamente dall'impiego del regime della capitalizzazione composta, in virtù delle proprietà che, "per costruzione", sono conseguenti alla definizione stessa di siffatto regime; tali da implicare, necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non ricorrenti nella comune casistica giudiziaria), un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi calcolati su interessi precedentemente maturati ¹. Più precisamente, "*il regime finanziario dell'interesse composto*

¹ Cfr, *ex plurimis*: A. Casano, "Elementi di Algebra", 1845, pag. 277; C.E. Bonferroni, "Fondamenti di Matematica attuariale", 1938; E. Levi, "Corso di matematica Finanziaria e Attuariale", 1964, pagg. 223, 227 e 231, B. de Finetti, "Lezioni di Matematica Finanziaria", 1955; F. Insolera, "Teoria della capitalizzazione", 1949; A. Annibali, A. Annibali e C. Barracchini, "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice", 2016, Idd. "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato", 2016, G. Olivieri – P. Fersini "Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese", in Banche e Banchieri, 2/2015; C. Mari e G. Aretusi, "Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare", in "Il Risparmio, n. 1/2018, Idd., "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in Il Risparmio, n. 1/2019; G. Aretusi, "Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici", 2018; M. Caliri, "Matematica Finanziaria", 2001, pagg. 169 e 173, S. Vianelli – A. Giannone jr, "Matematica Finanziaria", 1965, pag. 125, F. Cacciafesta, "Matematica Finanziaria", 2006, pagg. 89 e 112; Id. "In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo", in Politeia, 120/2015; A. Mantovi – G. Tagliavini, "Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi", in dirittobancario.it, giugno 2015,

è caratterizzato dalla proprietà che l'interesse che matura in ciascun periodo, al termine del periodo viene sommato al capitale per concorrere alla produzione dell'interesse nel periodo successivo”².

Il Legislatore del 1942 ha preso in considerazione l'anatocismo in relazione all'effetto economico vietato (la produzione di interessi su interessi); e tale effetto economico può essere determinato secondo due diverse modalità operative:

- 1) attraverso la trasformazione “ontologica” (*quoad essentiam*) degli interessi in capitale, vale a dire con il mutamento (ad ogni effetto di legge) della natura giuridica degli importi nel corso del tempo, che permette, per l'appunto, la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi, assumendo la stessa natura del capitale, generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi; tale forma di manifestazione dell'effetto anatocistico caratterizza la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari, in forza di clausola pattizia che la Suprema Corte, fin dal 1999, ha qualificato nulla, per l'appunto in quanto contrastante con l'art. 1283 c.c., la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari e connota tuttora, rispettivamente ai sensi dell'art. 120 comma 2 lett. b) del T.U.B., la disciplina degli interessi di mora computati sull'intera rata insoluta alla scadenza, comprensiva della quota interessi corrispettivi, e quella della capitalizzazione annuale degli interessi debitori maturati nei conti correnti bancari, che, ove addebitati sul conto in forza di speciale autorizzazione del correntista, “è considerata sorte capitale”;

pagg. 11 e 12; F. Moriconi, “*Matematica Finanziaria*”, 1995, pagg. 17 e 67, C. Polidori “*Matematica Finanziaria*”, 1954, pag. 7; G. Ottaviani, “*Lezioni di Matematica Finanziaria*”, 1988.

² Cfr. G.. Ottaviani, “*Lezioni di Matematica Finanziaria*”, 1988, cit., pag. 20.

- 2) attraverso un espediente matematico-finanziario, vale a dire tramite l'impiego degli interessi "scaduti"- o, per meglio dire, anche di quelli destinati a scadere (ex art. 1283 c.c.), o comunque già "maturati" (ex art. 120, comma 2, lett. b del T.U.B.), o destinati a maturare in base al piano di ammortamento - ai fini del calcolo degli interessi riferiti ai periodi successivi (nei prestiti a rimborso rateale, quelli che compongono le rate successive alla prima); e ciò senza che essi assumano la stessa natura giuridica del capitale anche ai fini del *quantum* dell'obbligatoria restitutoria (come invece nell'ipotesi 1).

La soluzione 2) si realizza con l'utilizzo del T.A.N. contrattuale (consistente in un'aliquota percentuale annua del capitale finanziato) ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime composto ed attraverso il computo della quota interessi di ciascuna rata (generalmente infrannuale) sull'intero capitale residuo (anziché sulla quota capitale in scadenza compresa nella singola rata) e determina il cd. anatocismo "genetico", che si configura, fin dal momento della stipulazione del contratto di credito (e quindi ben prima che le singole rate periodiche, comprensive delle rispettive quote interessi pervengano a scadenza), nella determinazione di una rata costante già "caricata" di interessi anatocistici in virtù dell'impiego del regime composto.

Le due metodologie operative suindicate determinano entrambe la produzione del medesimo monte interessi complessivo. Risultano quindi analogamente comprese nel regime composto sia l'ipotesi (riconducibile alla definizione letterale dell'anatocismo giuridico desumibile dall'art.1283 c.c.) in cui gli interessi siano, alla scadenza dei vari periodi delle singole rate, cumulati al capitale, mutuandone la natura giuridica ad ogni effetto di legge (come avviene nell'ipotesi di capitalizzazione periodica degli interessi debitori nei conti correnti bancari), sia quella nella quale essi vengano alla stessa scadenza pagati (come si verifica invece con la corresponsione delle rate, comprensive di quote capitale e quote

interesse, nei finanziamenti a rimborso rateale). Attraverso il metodo 2), la capitalizzazione, *prima facie*, è operata soltanto ai fini della produzione degli interessi distribuiti nelle rate successive, non già anche della quantificazione del capitale da restituire (atteso che la somma delle quote capitali delle singole rate corrisponde, pur sempre, all'ammontare del capitale finanziato); ma a ben vedere, è con la corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dall'imputazione, fin dalle prime rate, dei vari pagamenti periodici prioritariamente all'obbligazione accessoria (piuttosto che a quella principale-restitutoria) che si configura una forma occulta (o, comunque, meno agevolmente percepibile) di capitalizzazione, che determina comunque una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi, in una spirale ascendente indotta dal regime esponenziale impiegato per predisporre il piano di ammortamento ³. La Corte regolatrice si è mostrata già da tempo consapevole dell'incremento del costo del finanziamento rappresentato dal cd. differenziale tra regimi finanziari, laddove ha rimarcato che *“le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici, o quelli composti”*, precisando, a titolo esemplificativo, che *“una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia*

³ Già nel XIX secolo, del resto, l'insigne matematico A. Casano, con riguardo all'ammortamento a rata costante, aveva eloquentemente rimarcato: *“Questo problema dell'annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio di interesse semplice, mascherando l'interesse composto sotto la condizione dell'obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici del capitale già maturati; imperciocchè questa maniera di pagare i frutti all'altra equivale di dover pagare gli'interessi degli interessi dopo il tempo t”* (A. Casano, *“Elementi di Algebra, Primary Source Edition”*, 1845, pag. 277). Particolarmente efficace quanto al riguardo osservato da un acuto studioso: *“... chi non trova traccia di anatocismo è perché lo cerca nel posto sbagliato, e cioè nella misura degli'interessi. Invece, esso si annida nella cadenza temporale con cui questi sono dovuti. L'equivoco nasce perché, quando si stipula un contratto di prestito, ci si accorda su di un tasso annuo per la sua remunerazione. Pochi sembrano sapere che "tasso annuo" non vuol dire "da pagare annualmente": la tempistica con cui gli'interessi generati secondo quel tasso vanno pagati, è da stabilire a parte. Dove sono, dunque, "interessi generati da interessi maturati"? La risposta è: apparentemente non ve ne sono, ma sostanzialmente sì. Essi sono nascosti nell'obbligo di pagare interessi in parte in anticipo rispetto al rimborso del capitale”, cfr. F. Cacciafesta *“Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN”*, in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 2019, n. 3, parte II.*

in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in quattordici anni” ⁴.

In definitiva, è proprio tale celata ed ambigua conversione degli interessi in capitale che nasconde la produzione di interessi composti, inevitabilmente determinata dal regime (esponenziale) utilizzato ai fini della formazione della rata e della predisposizione del piano di ammortamento. Non sorprende, quindi, che la stessa Banca d'Italia, nella nota divulgativa intitolata *“Le nuove regole sull’anatocismo e sul calcolo degli interessi”*, pubblicata nel febbraio 2017 sul proprio sito web istituzionale nella sezione *“Servizi al cittadino”*, al paragrafo *“Informazioni di base”*, si sia mostrata consapevole del rilievo del regime composto ai fini della produzione di interessi anatocistici, laddove ha testualmente rappresentato: *“L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si trasformano in capitale”* (in linguaggio tecnico si dice che si *“capitalizzano”*) *ossia sono sommati all’importo dovuto e producono a loro volta interessi: è in questo caso che si parla di interesse composto”*; non senza precisare, peraltro, che *“E’ importante sapere cos’è l’anatocismo; ancora più importante è sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca”* ⁵.

Ciò che invece dovrebbe destare sorpresa – a fronte delle pacifiche premesse definitorie appena enunciate - è che i mutui ed i finanziamenti sottoposti alla sottoscrizione dei contraenti aderenti da parte degli istituti di credito e degli operatori finanziari e che vengono in rilievo nella comune casistica giudiziaria siano stilati in capitalizzazione composta e che

⁴ Cfr. Cass. n. 2374/1999 cit., parte motiva.

⁵ La nota citata è attualmente disponibile online al seguente link: <http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/anatocismo/index.html>. Tale nota è peraltro supportata da video informativo

dell'impiego di tale regime non si faccia alcuna menzione nel testo dei contratti. La scelta dell'uno o dell'altro regime finanziario assume, del resto, analoga rilevanza anche nella disciplina della trasparenza bancaria, anche in virtù delle disposizioni attuative emanate in tale contesto di disciplina dalla Banca d'Italia ⁶.

Il fatto che gli interessi distribuiti nelle rate vengano pagati alle rispettive scadenze periodiche non esclude l'effetto economico-finanziario del regime composto applicato nel piano, vale a dire che interessi "secondari" (anatocistici) vengano generati da interessi "primari". In chiave matematico-finanziaria, elemento qualificante del regime di capitalizzazione composta, del resto, è proprio la disponibilità delle quote interessi – alternativamente (ma con identici effetti sotto il profilo finanziario) in virtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione - alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il rimborso del finanziamento, a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione principale avente ad oggetto il capitale sul quale gli interessi medesimi sono calcolati. Costituisce, del resto, principio consolidato in matematica finanziaria che la disponibilità degli interessi (con conseguente possibilità di impiego fruttifero degli stessi) in capo al creditore alla scadenza di ciascuna rata è, per l'appunto, indice rivelatore tipico del ricorso al regime composto. In altri termini, sotto

pubblicato in data 23.02.2017 da Banca d'Italia – Eurosystema al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=kqFMXv1Rdo>.

⁶ Nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari della Banca d'Italia in vigore fino al settembre 2015, nell'allegato 4B relativo al foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori, alla nota 5), si riporta: "Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta, la conversione del tasso di interesse annuale nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale $i_2 = (1+i_1)^{t_1/t_2} - 1$ ". Nelle successive disposizioni, nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (P.I.E.S.) si riporta "Se il contratto di credito prevede il rimborso differito degli interessi (ossia quando gli interessi non sono rimborsati interamente con le rate ma si cumulano all'importo totale del credito residuo) sono illustrate le conseguenze per il consumatore con riguardo al debito residuo". E, per la Sezione 7 - Tabella di ammortamento semplificativa, si stabilisce: "Questa sezione è compilata quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all'importo totale del credito residuo)".

tale profilo, facendo ricorso al regime composto - ed ai fini della produzione di interessi - pagare significa (equivale a) capitalizzare; di tal che, prevedere una pluralità di pagamenti periodici, tali da permettere al creditore la disponibilità delle somme percepite e la possibilità di impiego fruttifero delle stesse, equivale a stabilire, contabilmente, una pluralità di capitalizzazioni. In effetti, un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile soltanto alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alle fine di ogni periodo di capitalizzazione ⁷.

In definitiva, nella modalità 2 (utilizzo degli interessi già contabilizzati ai fini del calcolo degli interessi compresi nelle rate successive), l'anatocismo ("genetico") sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto, rata che comprende quote interessi complessivamente maggiori rispetto a quelle che riverrebbero da un piano di ammortamento stilato in regime semplice strutturato secondo gli stessi vincoli e parametri, vale a dire in base ai medesimi capitale finanziato, T.A.N., numero e periodicità delle rate. L'impiego del regime composto determina l'apparenza del calcolo degli interessi (compresi in ciascuna rata) sul capitale residuo (oggetto di obbligazione non ancora scaduta) distribuito nelle rate successive, in tal modo consentendo, *prima facie*, di sostituire la produzione di interessi su interessi (nella quale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., si sostanzia l'anatocismo giuridico) con la produzione di interessi sul capitale. In realtà, come posto in evidenza dalla consolidata letteratura scientifica, l'analisi matematico-

⁷ Cfr., per tutti, G. Varoli, "Matematica Finanziaria", 2011; conf. F. Soave, "Elementi d'aritmetica", 1822, pag 123. In tale contesto, particolarmente efficace la descrizione del collegamento tra regime composto e disponibilità degli interessi contenuta nell'articolo di F. Cacciafesta "Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN", cit., laddove si è evidenziato che soltanto in un investimento che segua il regime dell'interesse composto "... tutta la ricchezza via via accumulata è sempre, subito, a disposizione dell'investitore: senza

finanziaria del piano di ammortamento rivela che gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi (*pro quota*) nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano (e ciò, giova precisare, anche qualora essi siano puntualmente pagati alla scadenza delle rate delle quali costituiscono parte) ⁸.

.....
alcuna distinzione tra “capitale fruttifero” e “interessi”. Questi ultimi, infatti, sono automaticamente e continuamente assimilati.”
.....

⁸ In proposito, paiono eloquenti le seguenti affermazioni di autorevoli accademici: “L’aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, che di fatto si aggiorna al valore $C(t-1)(1+i)$, coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta. il calcolo della generica quota di interesse $I_s = Rv^{t-s+1}$ comporta che la determinazione dell’interesse relativo al periodo (s-1, s) sia effettuato sul debito inizialmente contratto Rvt aumentato di tutti gli interessi maturati fino all’epoca s-1 e, quindi, capitalizzati. È ovviamente, anche possibile suddividere ... la quota interesse in due componenti, la componente calcolata sul debito inizialmente contratto ... e la componente degli interessi sugli interessi” (cfr. G. Olivieri e P. Fersini “Sull’anatocismo nell’ammortamento francese”, in Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Nazionale Banche Private, n. 2/2015, pagg. 136, 137, 138.

“A conferma del fatto che la scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta genera interessi anatocistici nell’ammortamento alla francese, si effettua un’ulteriore analisi del fenomeno... mediante la scomposizione delle quote interessi nelle due componenti: interessi sulla sorte capitale e interessi su interessi precedentemente maturati”; scomposizione attraverso la quale altri illustri Autori hanno calcolato e rappresentato graficamente la consistenza di tre “grandezze”: “interessi non anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in $c/capitale$, relativo al periodo precedente, per il tasso di interesse periodale; interessi anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in $c/interessi$, relativo al periodo precedente, per il tasso di interessi periodale (tali interessi risultano complementari degli interessi anatocistici, rispetto alla quota interessi dello stesso periodo); somma degli interessi anatocistici, data dalla somma progressiva degli interessi anatocistici” (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”, 2016, ldd., “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”, pag. 59).

In altri termini, “Il pagamento periodico degli interessi non preclude, dunque, la possibilità che gli interessi maturati in un periodo producano ulteriori interessi nei periodi successivi! E nel regime composto questo accade in tutte le tipologie di ammortamento, perché la base di calcolo della quota interessi relativa ad una determinata epoca, cioè il debito residuo all’epoca precedente, incorpora parte degli interessi maturati nei periodi precedenti. E questi interessi producono altri interessi nei periodi successivi. Le quote interessi, con l’eccezione della prima, risultano, dunque, composte per una parte dagli ‘interessi sugli interessi’” (cfr. C. Mari e G. Aretusi, “Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche”, in “Il Risparmio”, n. 1/2019, pag. 132.

Vedasi anche A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, “Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta”, in www.attuariale.eu, 27.12.2020, scritto nel quale gli Autori dimostrano come lo sviluppo dell’ammortamento di un prestito a rimborso rateale stilato in regime

Con l'opzione di formazione della rata appena evidenziata viene quindi illegittimamente eliso (o forse, più propriamente eluso) il discrimine necessariamente esistente sul piano giuridico fra obbligazione principale ed obbligazione accessoria)⁹, riservando al capitale ed agli interessi lo stesso identico trattamento; in particolare, permettendo agli interessi

composto sia rappresentabile come un polinomio scomponibile in una serie di monomi: *“Mentre il monomio di primo grado si riferisce agli interessi (base) maturati sul capitale iniziale, il monomio di secondo grado riguarda gli interessi su interessi precedentemente maturati (interessi anatocistici di secondo livello), il monomio di terzo grado riguarda gli interessi anatocistici su interessi anatocistici di secondo livello (ossia interessi anatocistici di terzo livello) e così via”*.

⁹ Discrimine che trova fondamento nel principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione per interessi (accessoria) rispetto a quella per sorte capitale (principale) e ciò anche con specifico riferimento al contratto di mutuo, laddove la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, per l'appunto, che *“in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante”* (cfr. Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, n. 4095/2005, n. 602/2013, n. 11400/2014, n. 2374/1999, n. 3500/1986, n. 3805/2004, n. 17813/2002, n. 28663/2013, parte motiva, n. 2072/2013 parte motiva). Con la sentenza n. 602/2013, in particolare, la Corte di legittimità ha disatteso la teorica che esclude la configurabilità di anatocismo nei prestiti rateali, secondo la quale *“non vi sarebbero illegittime forme di capitalizzazione degli interessi, trattandosi di contratto di finanziamento nel quale la restituzione di singole rate di mutuo costituirebbe l'adempimento di un'unica obbligazione, determinata fin dall'inizio sia nel capitale che negli interessi, secondo il piano di ammortamento contrattualmente stabilito”* (teorica della rata comprensiva di quote capitale ed interessi quale *“unicum inscindibile”*, recepita dalla giurisprudenza più risalente, in particolare nelle sentenze n. 5409/1983, n. 6153/1990, n. 9227/1995 della Corte regolatrice); in proposito, il Supremo Collegio ha espressamente osservato: *“L'argomentazione non ha pregio: a nulla rileva l'eventuale “ammortamento” comprendente capitale ed interessi. In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi”*. Ancor più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha ribadito che *“Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrono, allo scopo di consentire all'obbligazione di adempiersi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia”* (cfr. Cass. n. 11400/2014 cit.) In virtù di tale consolidato principio, non può che evidenziarsi l'infondatezza della teorica (di matrice essenzialmente dottrinale), che ricostruisce la rata comprensiva di quota capitale e quota interesse come un *“unicum inscindibile”*. Ne deriva, in definitiva, la conseguente necessaria applicazione dell'art. 1283 c.c. anche al contratto di mutuo ad ammortamento progressivo: *“salvo eccezioni previste dalla legge o l'esistenza di usi contrari, che deve essere provata dalla parte interessata, anche nel caso di mutui ad ammortamento gli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate sono dovuti soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza e sempre che siano decorsi almeno sei mesi”* (cfr. Cass. n. 3479/1971).

compresi in ciascuna rata successiva alla prima di contribuire a formare la base di calcolo di quelli inclusi nelle rate successive; base di calcolo che, quindi, non è costituita soltanto da capitale, bensì dal montante, ovvero da una “*miscela di capitale e interessi*”¹⁰ e ciò in forza di una pattuizione trasfusa nell’accordo contrattuale, in quanto tale antecedente alla scadenza degli interessi “primari” (prodotti dal capitale) sui quali vengono computati quelli “secondari” (generati da interessi). Sotto tale profilo, appare evidente la deroga (illegittima) alle condizioni in presenza delle quali soltanto l’art. 1283 c.c. consente l’anatocismo “convenzionale”. In realtà, trattandosi di disciplina imperativa - in quanto tale cogente ed inderogabile (la deroga al disposto di cui all’art. 1283 c.c. consentita all’autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, all’art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, si riferisce infatti, soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi) - deve ritenersi, in accordo con la più autorevole dottrina, che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all’accordo preventivo che preveda in modo diretto ed espresso la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch’essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una convenzione antecedente alla scadenza degli interessi, ai sensi dell’art. 1283 c.c.) – che comportano comunque, sotto il profilo economico-finanziario, il medesimo effetto illegittimo della produzione di interessi su interessi; difettando, all’evidenza, anche le altre condizioni dell’anatocismo legittimo (la previa domanda giudiziale e la durata almeno semestrale dell’esigibilità del credito per interessi). In proposito, la vicenda giurisprudenziale che ha portato la Suprema Corte a dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari assume valenza paradigmatica della ricostruzione, in chiave teleologica, della *ratio* e della funzione del

¹⁰ L’eloquente espressione citata è di C. Mari e G. Aretusi, in “*Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e*

divieto di anatocismo incentrata sul risultato economico che la norma imperativa intende evitare, piuttosto che sulla forma attraverso il quale esso viene conseguito ¹¹.

Mutatis mutandis, anche con riferimento ai finanziamenti a rimborso rateale con ammortamento in capitalizzazione composta ciò che rileva, a ben vedere, è l'identità degli effetti economico-finanziari delle due modalità operative alternative dello stesso regime (la capitalizzazione, intesa come trasformazione degli interessi in capitale sotto ogni profilo di disciplina e la gemmazione di interessi secondari da interessi primari apparentemente senza necessità di mutamento della loro natura giuridica); comportando entrambe, anche in ragione del computo degli interessi sul capitale residuo, un valore della rata di ammortamento superiore a quello che si presenterebbe (fermi restando tutti gli altri parametri di calcolo) adottando il regime semplice. Nell'uno come nell'altro caso l'ammontare complessivo degli interessi risulta infatti maggiorato di un importo corrispondente esattamente a quelli anatocistici; effetto riconducibile, per l'appunto, al regime finanziario prescelto, impiegato per la determinazione della rata: questa costante, fin dal momento della sua

metodologiche", in Il Risparmio, n. 1/2019, pag. 121.

¹¹ La vicenda che ha portato la Suprema Corte ad affermare il carattere anatocistico della capitalizzazione degli interessi passivi nei conti correnti bancari (cfr. Cass. n. 2374/1999, Id. n. 3096/1999, Id. n. 12507/1999, Cass. SS.UU. n. 21095/2004) è emblematica e chiarificatrice: anche in quel caso si trattava di un artificio contabile attraverso il quale la fittizia chiusura trimestrale del conto, finalizzata al conglobamento degli interessi maturati nel periodo nel capitale, consentiva l'addebito di interessi secondari computati su interessi primari e ciò sebbene questi ultimi non potessero considerarsi giuridicamente "scaduti", atteso che in quel modello contrattuale il saldo (comprensivo di capitale ed interessi) diventa esigibile esclusivamente al momento della chiusura effettiva del conto, allorché soltanto si configura un credito (in capo alla banca o al correntista). Come è stato osservato in una recente pronuncia di merito, in virtù di quelle sentenze della Suprema Corte, espressione di un principio che costituisce tuttora diritto "vivente", è rimasto consolidato il "significato di interessi scaduti", nell'accezione di cui all'art. 1283 c.c., "al di là della pura e semplice "esigibilità", intendendo "scaduto" – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex articolo 1283 Codice civile – l'interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, è stato liquidato con la chiusura contabile e annotato a debito, ancorché la banca possa non essere in grado di esigerne il pagamento immediato, ciò che dipende dalla presenza (o assenza) di un fido sul c/c e dal saldo di chiusura" (cfr. App. Torino, 21.05.2020 n. 544, Giudice estensore G.P. Macagno).

formazione in base al T.A.N. contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta all'atto della predisposizione del piano (ovvero già nella fase genetica del rapporto obbligatorio e quindi anteriormente alla scadenza degli interessi corrispettivi, *id est* proprio nello scenario illegittimo prefigurato dall'art. 1283 c.c.), è già "caricata" degli interessi anatocistici, ma, attraverso l'anticipazione dell'incasso di tutti gli interessi maturati e convenzionalmente "*scaduti*" (in quanto resi esigibili e quindi destinati ad essere pagati, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale essi sono calcolati), si finisce per protrarre (per un pari ammontare) il pagamento del capitale, con conseguente (solo apparente) sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi su capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall'art. 1283 c.c..

Costituisce del resto *ius receptum* in giurisprudenza il principio per il quale deve considerarsi affetta da nullità (per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1343 c.c. e, se del caso, 1344 c.c.) qualsivoglia operazione pattizia diretta ad eludere divieti contenuti in norme imperative attraverso l'impiego di schemi negoziali (eventualmente anche tra loro collegati) per l'appunto tesi al raggiungimento del risultato vietato dal Legislatore ¹².

Ne deriva che di quanto si magiora l'ammontare degli interessi inclusi nella rata, di altrettanto si riduce la quota capitale pagata; la maggiorazione della rata, indotta dall'impiego del regime composto, pertanto, si riversa interamente sull'ammontare complessivo degli interessi. La letteratura scientifica ha acclarato che l'incremento indotto

¹² Cfr. Cass. n. 15486/2014, conf. Id. n. 5740/2011, Id. n. 5426/2010, Id. n. 19288/2009, Id. n. 2285/2006). In forza del principio enunciato, deve quindi ritenersi riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c. ogni accordo che determini, surrettiziamente ed in modo indiretto, il risultato economico-finanziario vietato da quest'ultima norma. È per l'appunto in virtù di tale principio, del resto, che la Corte di Cassazione, a far tempo dal 1999, ha avuto modo di ravvisare la violazione del divieto di anatocismo in riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario.

nel monte interessi complessivo - rispetto a quelli (soltanto) primari che maturerebbero con l'impiego della capitalizzazione semplice - corrisponde esattamente alla componente anatocistica.

Per l'appunto nella pattuizione, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, della produzione di interessi calcolati su interessi destinati a scadere nel corso del rapporto - dovendosi in siffatto scenario intendere in tal senso la nozione di interessi "*scaduti*", beninteso al momento in cui essi diventino effettivamente esigibili - si incentra l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.: la Corte regolatrice, infatti, ha per l'appunto avuto modo di rimarcare che non si sottrae al citato divieto "*l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro*", essendo "*idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*" (cfr. Cass. n. 3805/2004).

Alla luce dell'autorevole ed inequivoco *dictum* appena citato, emerge l'infondatezza di quella teorica propugnata da certa dottrina e recepita anche in talune pronunce di merito ¹³ con la quale si è predicata la preesistenza (rispetto al regolamento convenzionale contenente la clausola anatocistica) di un'obbligazione avente ad oggetto interessi primari già scaduta e rimasta insoluta – e quindi di una già maturata *mora debendi* - quale imprescindibile presupposto del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c. (in difetto delle condizioni e dei limiti ivi stabiliti). Tale indirizzo esegetico sconta l'evidente petizione di principio da cui muove, consistente, per l'appunto, nella scorretta necessaria identificazione di (o forse nella confusione tra) interessi anatocistici ed interessi moratori.

.....

¹³ Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, Trib. Milano 26.03.2019 n. 2332, Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897.

Nel ricorso al regime di capitalizzazione composta nei finanziamenti con rimborso rateale, in buona sostanza, la predisposizione del piano di ammortamento si realizza chiudendo (fittiziamente) il finanziamento ad ogni scadenza periodica di ciascuna rata, introitando gli interessi (ai fini della formazione della base di calcolo della quota interessi inclusa nella rata successiva) e “riaccendendo” (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo; operazione con le quali si evita formalmente (*rectius*, solo apparentemente) la produzione di interessi su interessi, ma in realtà si mantiene inalterato il sostanziale effetto anatocistico: di scadenza in scadenza “*occorre ricalcolare di scadenza in scadenza l’ammontare del debito che genera interessi, sicchè questi, ancorchè semplici nell’intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta*”¹⁴; permettendo agli interessi compresi in ciascuna rata successiva alla prima di contribuire a formare la base di calcolo di quelli inclusi nelle rate successive¹⁵; in altri termini, “*la presenza di interessi nel debito residuo fa sì che nelle quote interessi si annidino geneticamente interessi su interessi*”¹⁶. In definitiva, alla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, l’aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze in precedenza succedutesi vengano incorporati nel “debito residuo” (ai fini del calcolo degli interessi da pagare nel periodo immediatamente seguente), esattamente come nel consueto

¹⁴ Cfr. P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, “*Matematica Finanziaria*”, 1998, pagg. 187-188).

¹⁵ Base di calcolo che, quindi, non è costituita soltanto da capitale, bensì dal montante, ovvero da una “*miscela di capitale e interessi*”, secondo l’eloquente locuzione utilizzata da C. Mari e G. Aretusi in “*Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*”, in “*Il Risparmio*”, n. 1/2019, pag. 121, cfr. anche C. Mari, G. Aretusi. “*Sulla modellizzazione dei prestiti: errori, nonsense e mistificazioni nello scritto di F. Cacciafesta*”, in *Il Risparmio*, Anno LXVI, n. 1, Gennaio-Marzo 2023, pag. 40), Idd. “*La valutazione e l’ammortamento dei prestiti. Una trattazione unitaria (anche nel regime semplice)*”, in “*Il Risparmio*”, n. 2/2023, pag. 18.

¹⁶ Cfr.. Mari, G. Aretusi, “*La valutazione e l’ammortamento dei prestiti. Una trattazione unitaria (anche nel regime semplice)*”, in “*Il Risparmio*”, n. 2/2023, pag. 18.

schema della capitalizzazione composta proprio dei finanziamenti cd. *zero coupon bond*; in tal modo, gli interessi calcolati (quale quota di pertinenza di ciascuna rata) sul “debito residuo”, pur risultando apparentemente primari, conservano finanziariamente una loro dipendenza funzionale rispetto agli interessi pregressi, ciò che comporta una lievitazione esponenziale (anatocistica) del monte interessi complessivo.

L'impiego del regime composto, cioè, si configura come funzionale alla intercambiabilità dei flussi finanziari (riferibili all'obbligazione principale ed a quella accessoria), che permea, per l'appunto, tale regime (mercè la peculiare natura del “debito residuo”, consistente in quella “*miscela di capitale ed interessi*”, cui si ha riguardo quale base di calcolo per la determinazione delle varie quote interessi e per la formazione delle rate che si susseguono). Siffatta intercambiabilità risulta in palese contrasto con il principio di autonomia e distinzione ontologica, contabile e giuridica tra le due suindicate tipologie di obbligazione, costituente *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte regolatrice¹⁷. Del resto, alla formazione di quella determinata rata si perviene proprio in virtù dell'applicazione del regime composto ai fini dell'ammortamento del prestito. Il principio secondo cui l'autonomia negoziale dei privati non può comportare deroga di sorta alla disciplina di legge imperativa - tale essendo innegabilmente quella posta dall'art. 1283 c.c.¹⁸ - rappresenta uno dei cardini del nostro ordinamento e non è soggetto ad alcuna eccezione, anche in riferimento alla specifica normativa in esame. Ne deriva che alle parti non è dato, attraverso la pattuizione della rata costante in applicazione del regime esponenziale, eludere surrettiziamente il presidio imperativo costituito dal citato art. 1283 c.c.. In altri termini, se l'autonomia contrattuale consente

¹⁷ Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997).

¹⁸ Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 2374/1999; conf. Id. n. 5506/1994, Id. n. 11065/1992, Id. n. 5423/1992.

alle parti di “... scegliere se imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi, o, ancora, al solo capitale”, non può tuttavia trascurarsi di considerare che “nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale” occorre “tenere conto dell’incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve sempre restare uguale a quello contrattualmente convenuto”¹⁹.

Siffatto fondamentale principio costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità, che ha avuto più volte modo di affermare, per l’appunto, che la periodicità dei pagamenti rateali (ovvero il profilo inerente al “quando” pagare, in genere rimesso all’autonomia delle parti, eventualmente con cadenza infrannuale) non può influire sulla determinazione del tasso di interesse (espresso in ragione d’anno e dalla cui applicazione consegue il “quanto” pagare), precisando eloquentemente che “*le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento sono estranee al contenuto dell’obbligazione*”²⁰. L’affermazione appena citata pone per l’appunto in luce la distinzione tra il piano della scadenza dell’obbligazione per interessi (rimessa all’autonomia privata) e quello del *quantum* degli interessi in rapporto al regime che permea il computo degli stessi (che è, invece, regolato da disciplina di legge imperativa, in quanto tale inderogabile, ex artt. 1282 comma 1, 1283, 1284 comma 1 e 821 comma 3 c.c.).

In realtà, il fenomeno anatocistico, quale definito dall’art. 1283 c.c., è inevitabilmente implicato dal ricorso al regime composto ai fini del calcolo degli interessi, come sin qui chiarito.

.....

¹⁹ Cfr. App. Campobasso, 05.12.2019 n. 412; conf. Trib. Massa, 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90).

²⁰ Cfr. Cass. 25.10.1972 n. 3224, in Rass. Giur. En. Elettr., 1973, pag. 375, conf. Id. n. 1643/1962, Id. n. 978/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974.

.....

La ragione per la quale l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla produzione di "interessi su interessi" (anziché al regime finanziario che determina tale effetto) quale carattere qualificante l'anatocismo, sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l'art. 820 comma 3 c.c., che fa espresso riferimento soltanto ad ipotesi di interessi primari); salva la sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi possano essere fruttiferi. Non è del resto casuale che nell'intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine "capitalizzazione" con riferimento agli interessi. E la richiamata teorica distinzione ontologica, giuridica e contabile tra l'obbligazione (principale) inerente al capitale e quella (accessoria) relativa agli interessi, costantemente recepita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si fonda, per l'appunto, sull'assetto normativo appena ricostruito, nel quale trova per l'appunto giustificazione la soluzione "semantica" adottata dal Legislatore del 1942 nel definire il precetto posto dall'art. 1283 c.c..

In definitiva, in ogni tipologia di prestito, indipendentemente dal piano di rimborso (alla "francese", ovvero a rata costante, all' "italiana", ovvero a quota capitale costante, o quale altro si possa ipotizzare), non sarà mai possibile evitare il fenomeno della generazione degli "interessi calcolati su interessi" se il finanziamento è progettato in regime composto. L'unico modo per precludere tale meccanismo e per far sì che gli interessi siano direttamente proporzionali al tempo ed al capitale impiegato, è quello di abbandonare il regime composto in favore del regime semplice (la cui formula è $I = C * i * T$)²¹.

²¹ Cfr. C. Mari e G. Aretusi, "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in Rivista "Il Risparmio", 2019.

La scelta del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi, non è oggetto di specifica disciplina nell'ambito della normativa dell'Unione Europea, come eloquentemente precisato dalla Corte di Giustizia della U.E. nella sentenza del 19.07.2012 (emessa nel caso n. 591/2010): *“In assenza di disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l’aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo(interessi semplici o interessi composti)”*; ciò in sostanziale conformità a quanto al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza nazionale²². Ne deriva, in definitiva, che è esclusivamente alla disciplina nazionale che occorre avere riguardo per verificare se il Legislatore abbia prescelto un determinato regime finanziario. Ebbene, dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1284, comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l'appunto, il principio per il quale l'interesse è proporzionale al capitale ed al tempo: $I = C \times i \times t$, dove C è il capitale iniziale finanziato, i è il tasso percentuale, t è l'unità di tempo e I è l'interesse maturato. Dall'art. 1284 comma 1, primo inciso - in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un'aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l'anno) – si evince, in particolare, che essi vanno calcolati indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche secondo le quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi debbano essere pagati ²³. Ne deriva che ove, in

²² Cfr., *ex plurimis*, Trib. Milano, ord. del 01.07.2015, Id. ord. del 29.07.2015, ord. del 08.08.2015, Trib. Cuneo, ord. del 29.06.2015, Trib. Biella, ord. 07.07.2015).

²³ *“Il riferimento al « saggio di interesse ... in ragione d'anno » dell'art. 1284 c.c. prescinde dai tempi della corresponsione degli interessi ed è riferito esclusivamente alla*

ambito convenzionale, ai fini del calcolo degli interessi dovesse optarsi per il frazionamento del tasso (annuo) ex art. 1284 c.c. in sub-periodi inferiori, onde rispettare il precetto posto dall'art. 821 c.c. – e per evitare che il saggio annuo si trasformi, per effetto del frazionamento in sub-periodi, in un tasso diverso da quello espresso – l'impiego del regime di capitalizzazione semplice si rivela l'unica soluzione che consente di realizzare siffatta esigenza, salvaguardando la coerenza del sistema normativo (vale a dire garantendo il rispetto delle due disposizioni codicistiche appena citate). Ed è per l'appunto alla luce dell'enunciato principio che va intesa l'affermazione della Corte regolatrice secondo la quale *“le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione”* ²⁴.

La consapevolezza della correlazione tra impiego del regime composto ed anatocismo, così come del contrasto tra l'abituale ricorso al medesimo regime finanziario nel mercato del credito ed il divieto di anatocismo recepito dal nostro ordinamento giuridico, costituisce appannaggio anche della dottrina economico-finanziaria che ha avuto modo di affrontare il tema²⁵; e sorprende che tale consapevolezza faccia ancora fatica a diffondersi presso gli operatori del diritto.

A fronte dell'indubbia sovrapposibilità del disposto del citato art. 821 comma 3 c.c. (che postula la proporzionalità e degli interessi sia rispetto al

proporzionalità al capitale finanziato e al godimento dello stesso, che caratterizza sul piano economico il concetto di prezzo, richiamando d'appresso il regime semplice d'interessi” (cfr. R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, *“TAN, TAE e TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso rateale”*, in *“Banche, Borsa e Titoli di Credito”*, 01.12.2019, pag. 913).

.....

²⁴ Cfr. Cass. n. 3224/1972; conf. Id. n. 191/1974, Id. n. 878/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974.

²⁵ *“L'art. 1283 del Codice Civile indica che gli interessi scaduti non producono interessi successivi. Questa è l'attuale regola base dell'ordinamento. Questa regola rappresenta però un mondo che non esiste più. Il mondo dei contratti finanziari utilizza la convenzione della capitalizzazione ... degli interessi”* (cfr. A. Mantovi e G. Tagliavini, *“Anatocismo e Capitalizzazione annuale degli interessi”*, in www.dirittobancario.it, cit.).

.....

capitale che alla “*durata del diritto*”, vale a dire al tempo di impiego di quest’ultimo) e della enunciata formula dell’interesse semplice in matematica finanziaria ($I = C \times i \times t$), non convince quindi l’assunto, recentemente propugnato da certa dottrina, secondo cui la predetta disposizione codicistica, nel porre la regola dell’acquisto degli interessi “*de die in diem*”, individuerrebbe “*una relazione di proporzionalità*”, ma soltanto tra “*durata del diritto*” e “*misura dei frutti*”, non già anche tra “*capitale*” e “*misura dei frutti*”. In proposito, è agevole replicare che ineludibile fattore della produzione degli interessi è rappresentato dal tasso in base al quale essi sono calcolati, tasso che, a norma dell’art. 1284 comma 1, è costituito da un’aliquota percentuale (annua) del capitale di riferimento; ragion per cui non si vede come ragionevolmente si possa sostenere l’irrelevanza a tal fine del rapporto (di proporzionalità) tra gli interessi ed il capitale.

L’ammontare del capitale, del resto, assume rilievo anche con riguardo all’alternativa formula dell’interesse composto: $I = (1 + i)^t$.

Il regime di capitalizzazione semplice (o lineare), in effetti, si configura come l’unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso) recepito dal precitato art. 821 comma 3 c.c. (“*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto*”); principio che risulta sotteso anche al disposto del mentovato art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un’aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l’anno, pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche alle quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi devono essere pagati): è evidente che in tal modo l’ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al “montante” via via maturato, bensì, per l’appunto, alla sola obbligazione principale (il capitale finanziato) in rapporto al tempo. Alla luce di un’esegesi logico-

letterale, la locuzione “*in ragione di*” corrisponde a “*in proporzione a*”²⁶. Tale conclusione trova, peraltro, significativo ed univoco riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio: nella sentenza del 27.01.1964 n. 191 si è espressamente affermato che “*In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poichè l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare*” (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 19, conf. Id. n. 987/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito); nella sentenza n. 20600/2011, analogamente, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro “*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)*”, si è rimarcato che “*il saggio di interesse costituisce ... la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o rimessa all'autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse*

²⁶ Cfr. Nuovo Dizionario della Lingua Italiana di Tullio De Mauro; per tale rilievo, cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini e F. Olivieri, “*Gli articoli 821, e 1283 del codice civile: l'interpretazione logica secondo i principi dell'algebra di Bool*”, in www.attuariale.eu.

stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)"; la stessa Corte regolatrice, nella più recente sentenza n. 870/2006, nel richiamare *"il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma ... corrispettiva al godimento ricevuto"* (e quindi in relazione alla nozione di frutti civili, di cui all'art. 820 comma 3 c.c.), ha qualificato espressamente tale somma come *"proporzionale"* e ciò in virtù dell'evidente richiamo al principio presupposto, di cui al citato art. 821 comma 3 c.c., ed ha definito il criterio trasfuso in detta norma *"principio generale"* (cfr. Cass. n. 987/1978 cit., Id. n. 3797/1974, Id. n. 3224/1972). Non a caso, del resto, con la fondamentale sentenza n. 24418/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare l'illegittimità della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari (in quanto non rispondente ad alcun uso normativo derogatorio rispetto al disposto imperativo di cui all'art. 1283) e nell'escludere che, ai fini dell'accertamento del saldo, possa farsi ricorso, in sostituzione, alla capitalizzazione annuale, non hanno potuto che concludere nel senso che *"gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna"*, facendo quindi in tal modo riferimento, per l'appunto, alla capitalizzazione semplice, ovvero a quella operata (soltanto) al momento della chiusura del conto (cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010 cit.); e ciò proprio in quanto quest'ultima costituisce, come sin qui chiarito, il modello legale tipico di produzione di interessi (in conformità al disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c.). Quanto appena esposto, del resto, trova significativo riscontro ermeneutico negli stessi lavori preparatori del Codice Civile del 1942: nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 si legge infatti che *"Nel definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che*

definiva tali i frutti che si ottengono “per occasione della cosa”, ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa diviene fonte di reddito economico. Nell’acquisto dei frutti naturali ... il momento della separazione è decisivo per l’acquisto da parte dell’avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821, primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l’obbligo: perciò l’art. 821, ultimo comma, riproducendo l’art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”. Dalla citata Relazione Ministeriale si desume, quindi, che la novità introdotta nell’art. 821 comma 3 c.c. consiste nell’aver rimesso all’autonomia negoziale dei contraenti la scelta del momento temporale in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati (ovvero nel quale essi diventano esigibili), momento che deve essere indicato nel “rapporto giuridico che costituisce l’obbligo” (ovvero, più propriamente, nel contratto dal quale deriva detto rapporto); mentre la stessa Relazione rimarca l’innegabile continuità tra la disciplina del Codice del 1942 rispetto a quella del 1865 in relazione alla modalità di acquisto dei frutti civili, evidenziando, per l’appunto, che l’art. 821 comma 3 c.c., esattamente come “l’art. 481 del codice del 1865” (e quindi riproducendolo), continua ad imporre che essi maturano “giorno per giorno”. Se si considera, del reso, che il precitato art. 481 del Codice Civile del Regno d’Italia stabiliva espressamente “I frutti civili s’intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all’usufruttuario in proporzione alla durata dell’usufrutto”, risulta inconfutabile la constatazione della continuità ed identità di disciplina – nel passaggio dal Codice preunitario del 1865 a quello vigente - in riferimento al principio ordinamentale di proporzionalità (diretta, rispetto sia al capitale che al tempo) nel calcolo degli interessi; in altri termini, resta acclarato, anche in tal guisa, che l’espressione “in ragione della durata” (art. 821 comma 3 del codice vigente) si identifica con quella

“in proporzione alla durata” (art. 481 del codice del 1865), secondo quanto già chiarito. e che tale definizione esprime la formula matematico-finanziaria del regime dell’interesse semplice ($I = C * i * t$). L’art. 1283 c.c., da parte sua, individua la base di calcolo degli interessi, consistente nel solo capitale (salvo che ricorrano le condizioni dell’anatocismo “legittimato” ivi previste e fatte salve le deroghe settoriali alla disciplina contenuta nella citata disposizione codicistica). In definitiva, quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, la volontà delle parti non può derogare al criterio legale che regola la modalità di acquisto degli interessi, costituita dal regime lineare della capitalizzazione semplice; principio che deve ritenersi quindi parte integrante della disciplina imperativa in materia. In altri termini, i contraenti possono pattuire, attraverso la predisposizione del piano di ammortamento, che l’obbligazione relativa agli interessi pervenga a scadenza (e quindi diventi esigibile), *pro quota* (vale a dire in riferimento alla quota interessi che compone ciascuna rata) ancor prima del capitale residuo sul quale quegli stessi interessi vengono calcolati (capitale che sarà rimborsato con le rate successive); ma tale facoltà - che trova fondamento nell’autonomia negoziale dei privati (ex artt. 1322 e 1183 c.c.) - non può comportare una surrettizia deroga, in funzione elusiva, al principio imperativo secondo il quale la produzione degli interessi deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità degli stessi rispetto sia al capitale che al tempo (ex art. 821 comma 3 c.c.). E tale principio viene realizzato esclusivamente attraverso il ricorso al regime lineare. Siffatta conclusione trova significativo riscontro in una recente pronuncia del Supremo Collegio, con la quale, sia pure con riguardo ad un rapporto di conto corrente – ma esprimendo un principio che, in virtù delle nozioni e delle categorie “generalì” ivi richiamate, si attaglia innegabilmente a qualsivoglia rapporto di finanziamento – ha per l’appunto ribadito, in riferimento alla tempistica dell’addebito degli interessi rispetto all’esigibilità del capitale sul quale essi sono computati: *“Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime*

*del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo"*²⁷.

Dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1284 comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l'appunto, il principio per il quale l'interesse (in rapporto alla periodicità giornaliera della sua maturazione) è proporzionale al capitale ed al tempo: $I = C * i * t$; dove C è il capitale iniziale finanziato, i è il tasso percentuale, t è l'unità di tempo e I è l'interesse maturato.

Sotto tale profilo, il principio di proporzionalità (art. 821 comma 3 c.c.) si salda (costituendone il fondamento) con l'art. 1283 c.c., completandone la portata precettiva e condividendo la medesima natura imperativa di tale ultima disposizione: in tanto l'anatocismo (la generazione di interessi secondari da interessi primari o, comunque, qualsiasi artificio contabile che produca lo stesso effetto economico – finanziario di tale operazione) risulta vietato (fatta salva la ricorrenza delle condizioni legittimanti, indicate nell'art. 1283 c.c.), in quanto (comportando un incremento esponenziale degli interessi, tipicamente implicato dal regime composto) costituisce (inammissibile) deroga al principio di proporzionalità che nel nostro ordinamento regola la produzione degli interessi.

Autorevole conferma del regime di capitalizzazione semplice quale principio generale che regola la produzione degli interessi nell'ordinamento italiano si rinviene, a ben vedere, anche nella

²⁷ Cfr. Cass. 19.05.2020 n. 9141.

giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea. Con la sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14 ²⁸, la Corte di Strasburgo ha esplicitamente affermato che, al di là della specifica e peculiare ipotesi del recupero degli aiuti di Stato illegittimi, il regime finanziario recepito, in generale, nell'ordinamento giuridico italiano è quello degli *"interessi semplici"*: *"prima dell'entrata in vigore di tale normativa, il diritto italiano applicava, conformemente all'articolo 1282 del codice civile, interessi semplici"*; in tal modo riconoscendo la persistente operatività del regime lineare per tutti gli ambiti di disciplina diversi da quelli cui si applicano le disposizioni dei Regolamenti U.E. e dell'art. 24 comma 4 del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009).

.....

²⁸ Con la pronuncia citata la Corte di Strasburgo ha avuto modo di affrontare la questione inerente al rapporto, da un canto, tra la disciplina sovranazionale di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 (recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato C.E. e pubblicata in G.U. L 83, pag. 1) ed agli artt. 9, 11 e 13 del Regolamento C.E. n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (contenente disposizioni di esecuzione del Regolamento CE n. 659/1999, pubblicato in G.U. L 140, pag. 1, e rettificativo GU 2004, L 286, pag. 3) e l'art. 1283 del Codice Civile italiano; dall'altro, tra tale ultima disposizione codicistica ed il comma 4 dell'art. 24 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in L. n. 2/2009 (intitolato *"Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi"*), entrato in vigore dalla stessa data di pubblicazione sulla G.U. (29.11.2008) e destinato a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla succitata disciplina di matrice eurounitaria, ai sensi del quale *"Gli interessi ... sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento... n. 794/2004 ..."*. Nel dare risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale rimessale dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ex art. 267 T.F.U.E, con ordinanza in data 11.02.2014 n. 3006 in riferimento ad una controversia tra una società italiana e l'Agenzia delle Entrate inerente al recupero, con interessi composti, di un aiuto di Stato ex art. 87, par. 1, dando atto, ai fini del calcolo degli interessi sul capitale da restituire a titolo di recupero, dell'alternativa tra regime composto e regime lineare (quale prospettata dalla Commissione sui tassi di interesse, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. dell' 8 maggio 2003, C 110, pag. 21) e nel precisare che, in virtù della sopra richiamata disciplina posta dal Regolamento n. 794/2004, *"il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile"* e che *"Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto"* (di modo che *"Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi"*), la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato (in conformità a quanto evidenziato nella stessa ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione) che, al di là della specifica e peculiare ipotesi appena indicata, il regime finanziario recepito, in generale, nell'ordinamento giuridico italiano è quello degli *"interessi semplici"*.

.....

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in definitiva, il linguaggio del Diritto e quello della Matematica Finanziaria possono finalmente apparire meno lontani tra loro. Se, infatti, (per quest'ultima) la capitalizzazione è la trasformazione (il conglobamento) degli interessi primari nel capitale, sia pure ai soli fini del calcolo degli interessi compresi nelle rate successive (e, quindi, pur conservando la formale distinzione tra l'obbligazione principale e quella accessoria), mentre l'anatocismo rilevante sotto il profilo giuridico (vietato salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1283 c.c.) è la gemmazione di interessi ulteriori da precedente obbligazione accessoria (scaduta, ex art. 1283 c.c., o anche semplicemente "maturata", ex art. 120, comma 2 lett. b del T.U.B., nel testo vigente), è dato comprendere le ragioni per le quali con lo stesso art. 1283 c.c. il Legislatore del 1942 c.c. non ha vietato in modo espresso e diretto la capitalizzazione (composta) degli interessi in sé, bensì soltanto (e specificamente) la produzione di interessi su interessi ²⁹; e ciò sebbene

²⁹ - 1) La prima ragione è che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale (con conseguente equivocità e scarsa compatibilità del termine "capitalizzazione" con la disciplina codicistica delle obbligazioni pecuniarie), a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l'art. 820 comma 3 c.c., richiama espressamente soltanto ipotesi di interessi primari); salva la sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi possano essere fruttiferi. La Corte regolatrice, in effetti, ha tradizionalmente rimarcato il principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione per interessi (accessoria) rispetto a quella per sorte capitale (principale) e ciò anche con specifico riferimento al contratto di mutuo, laddove – con riferimento all'ipotesi di applicazione di interessi moratori sull'intera rata insoluta, comprensiva della quota interessi corrispettivi in essa inclusa nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del T.U.B. e quella della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, con la quale è stata legittimata la prassi in questione - ha per l'appunto precisato che "*in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante*", riconducendo a pieno titolo siffatta operazione nel fenomeno anatocistico regolato dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, Id. n. 4095/2005, Id. n. 602/2013, Id. n. 11400/2014, Id. n. 2374/1999, Id. n. 3500/1986, Id. n. 3805/2004, Id. n. 17813/2002, Id. n. 28663/2013 (parte motiva), Id. n. 2072/2013 (parte motiva). Non a caso, del resto, costituisce *ius receptum* che l'accessorietà dell'obbligazione per interessi attiene soltanto alla fase genetica, assumendo essa autonomia in riferimento sia all'attività dispositiva inerente ad essa (così come al corrispondente diritto di credito), sia al regime della prescrizione (il cui *dies a quo*, nei finanziamenti con rimborso rateale, va individuato nella data di scadenza dell'ultima rata di rimborso, cfr. Cass. n. 17798/2011, Id. n. 2301/2004), sia con riguardo all'esclusione di efficacia al debito per interessi del riconoscimento del debito per sorte capitale e degli atti

interruttivi del termine prescrizione a quest'ultimo relativi (cfr. Cass. n. 5954/2007, Id. n. 5343/1980), sia alla autonoma azionabilità della pretesa concernente gli interessi rispetto a quella relativa alla sorte capitale sulla quale essi sono computati, trattandosi del resto di diritti che possono costituire oggetto di atti dispositivi distinti e separati; risultando anche la disciplina dell'imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. ispirata, per l'appunto, alla distinzione tra le due obbligazioni. La stessa disciplina codicistica dell'obbligazione feneratoria nella fase successiva a quella genetica, del resto, assume autonomia rispetto a quella dell'obbligazione pecuniaria principale (per sorte capitale), divergendone sotto vari, rilevanti profili, in particolare in riferimento: al regime della prescrizione (ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. -disposizione inderogabile ex art. 2936 c.c. - il termine prescrizione degli interessi è più breve di quello ordinario ed è pari a 5 anni e in giurisprudenza è consolidato che il relativo il cui *dies a quo* di decorrenza, nei finanziamenti con rimborso rateale, va individuato nella data di scadenza dell'ultima rata di rimborso, in ragione dell'unitarietà del vincolo obbligatorio, cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 17798/2011, Id. n. 2301/2004); alla disciplina dei privilegi (in quanto il privilegio relativo al credito principale si estende al credito per interessi soltanto in ben precisi limiti, ovvero per quelli *"dovuti nell'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente"*, mentre *"gli interessi successivamente maturati ... nei limiti della misura legale fino alla data della vendita"*, in base all'art. 2749 c.c.); al pegno (ex art. 2788 c.c. *"la prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto"*, mentre *"per gli interessi successivamente maturati"*, ha luogo *"nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita"*) ed all'ipoteca (ex art. 2855, commi 2 e 3, l'iscrizione ipotecaria inerente al credito per capitale comporta la collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi, ma soltanto - ed inderogabilmente - nelle due annate in corso al momento del pignoramento, mentre per gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento la collocazione nello stesso grado opera *"soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita"*); alla quietanza (a norma dell'art. 1199 comma 2 c.c. il rilascio della quietanza relativa al debito per sorte capitale estende i suoi effetti anche agli interessi, ma solo presuntivamente); sia alla autonoma azionabilità della pretesa concernente gli interessi rispetto a quella relativa alla sorte capitale sulla quale essi sono computati; all'attività dispositiva (trattandosi del resto di diritti che possono costituire oggetto di atti dispositivi distinti e separati (anzi, l'art. 1263 comma 3 c.c. prevede che, *"salvo patto contrario"*, la cessione del credito per sorte capitale *"non comprende i frutti scaduti"*); al principio di domanda in sede giudiziale, atteso che, per le obbligazioni pecuniarie di valuta, *"contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicchè gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte"* (cfr. Cass. n. 18292/2016, conf., *ex plurimis*, Id. n. 36659/2021); infine, alla stessa disciplina dell'imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c., anch'essa ispirata, per l'appunto, alla distinzione tra le due obbligazioni.

- 2) Altra ragione per la quale l'art. 1283 c.c. definisce l'anatocismo attraverso la descrizione del suo peculiare effetto economico - finanziario (la produzione di interessi secondari generati da interessi primari già maturati e contabilizzati) è che tale soluzione consente di comprendere nell'ambito applicativo dello stesso precetto imperativo varie fattispecie attraverso le quali l'effetto in questione può (alternativamente) in concreto realizzarsi: quella (invero sconosciuta alla casistica giudiziaria, in quanto macroscopicamente coincidente con lo scenario vietato dall'art. 1283 c.c.) integrata da un'ipotetica espressa clausola contrattuale che stabilisca che gli interessi maturati di periodo in periodo generino, a loro volta, ulteriori interessi (cd. anatocismo "separato"); quella dell'inglobamento dell'obbligazione accessoria in quella principale ad ogni effetto di legge, con la conseguente assunzione della medesima natura del capitale in relazione a qualsivoglia profilo del trattamento giuridico (come nel caso di eventuale capitalizzazione

l'una come l'altra possano determinare, sotto il profilo funzionale, lo stesso effetto economico-finanziario: a ben vedere, dire che il capitale maggiorato degli interessi produce a sua volta interessi (cd. secondari), calcolati sull'importo globale, comprensivo dell'uno e degli altri (*id est*, su quello che la Matematica Finanziaria definisce "montante"), equivale a dire che gli interessi ("scaduti", ex art. 1283 c.c., o anche soltanto "maturati" ex art. 120 T.U.B.) producono ulteriori interessi; ciò che costituisce la fattispecie e/o l'effetto che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., rispettivamente realizza o qualifica l'anatocismo giuridico.

In definitiva, il regime di capitalizzazione composta si configura illegittimo, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato (art. 1283 c.c.), e non può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la natura imperativa (e la conseguente inderogabilità) di tale principio. Ciò non significa, beninteso, che le parti non possano, in senso assoluto, derogare all'art. 821 comma 3 ed all'art. 1282 comma 1 c.c.; anzi, la deroga è la prassi nei prestiti (che, appunto, sono per lo più rateali), laddove viene stabilita una esigibilità intermedia e periodica degli interessi (propria del regime composto), anticipata rispetto all'esigibilità del capitale sul quale essi sono calcolati; tale prassi, tuttavia, deve ritenersi legittima soltanto ove venga convenuta ed applicata l'operazione di sconto attraverso l'attualizzazione, rata per rata, dell'importo degli interessi che si sarebbero dovuti pagare solo alla fine del contratto (in conformità al regime di capitalizzazione semplice

periodica degli interessi passivi maturati sui saldi periodici dei conti correnti bancari, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. b), n. 2 del T.U.B. nel testo vigente); infine, l'ipotesi dell'adozione del regime composto nell'elaborazione dei piani di ammortamento a rata costante e a rimborso graduale, nella quale gli interessi maturati nelle rate precedenti si cumulano al capitale residuo formando il montante, ai soli fini del computo degli interessi contabilizzati nelle rate successive (cd. anatocismo genetico).

.....

recepito dal Legislatore nell'art. 821 comma 3 c.c.), in modo da assicurare l'infruttuosità degli interessi fino a quel momento ³⁰.

Quanto sin qui esposto, del resto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la sentenza emessa nella causa C-125/2018³¹, ha affermato il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere "*chiaro e comprensibile*" della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo e che, una volta acclarata la nullità o abusività di tale clausola alla stregua dell'ordinamento dello Stato membro, lo stesso Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale; soluzione che rimanda, in effetti, al combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c., o, in alternativa, a quello di cui all'art. 117 commi 1 e 4 T.U.B..

.....

Sulle congetture matematico-finanziarie diffuse in parte della giurisprudenza di merito e sull'analisi del fenomeno anatocistico dei piani di ammortamento "alla francese" in chiave scientifica

Sulla scorta dei principi di Matematica Finanziaria sin qui enunciati, è quindi possibile porre in evidenza le incongruenze e gli erronei passaggi

³⁰ *"La giustificazione economico-finanziaria della presenza dell'attualizzazione in CS ... è la conseguenza del fatto che gli interessi, maturati alla scadenza della rata, andrebbero pagati al termine dell'operazione di ammortamento, oppure ... in forma attualizzata, contestualmente alla rata di riferimento"* (cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, F. Olivieri, *"Considerazioni sull'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale – Analisi e confronti tra metodologie di valutazione"*, in www.attuariale.eu, pagg. 10-11).

³¹ Consultabile attraverso il seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223983&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=17366099> e comunicato stampa n. 23/2020 della medesima Corte di Giustizia al link https://news.ilcaso.it/news_7297/05-03-

argomentativi tralaticciamente contenuti in un pur nutrito indirizzo della giurisprudenza di merito che – nell’affermare e/o nel dare per presupposte regole e soluzioni analitiche contrastanti con principi consolidati della scienza della scienza fi riferimento - esclude, *sic et simpliciter*, la sussistenza del fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento a rata costante cui si fa ricorso nel mercato del credito.

- 1) Per ogni rata, l’interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito, quest’ultimo che di volta in volta si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell’ammortamento “alla francese” non sarebbe concettualmente configurabile l’anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” (ed insoluto) sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate³². La citata letteratura matematica che si è occupata della questione ha in realtà posto in luce che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento “alla francese” (stilato in regime composto) implica che il “debito residuo” per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, “per costruzione”, gli interessi maturati nei periodi

20/Clausola_abusiva_e_facolt%E0_del_giudice_spagnolo_di_sostituire_l
indice_che_comporta_la_nullit%E0_del_mutuo).

³² Cfr., *ex plurimis*, Tri, Trib. Verona 24.03.2015 n. 759, Id. 27.04.2016, Id. 07.07.2016, Trib. Salerno 30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia 27.09.2017, Trib. S. Maria Capua Vetere 27.03.2017, Trib. Bergamo 29.10.2019, Trib. Milano 02.03.2020.

precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente “scaduti” (e normalmente già pagati entro il termine di scadenza delle rispettive rate di riferimento); più precisamente, ogni quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi calcolati sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l'altra prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento)³³. Il “debito

³³ In proposito, paiono eloquenti le seguenti affermazioni di autorevoli accademici: *“L’aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, che di fatto si aggiorna al valore $C(t-1)(1+i)$, coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta. il calcolo della generica quota di interesse $I_s = Rv^{t-s+1}$ comporta che la determinazione dell’interesse relativo al periodo (s-1, s) sia effettuato sul debito inizialmente contratto Rvt aumentato di tutti gli interessi maturati fino all’epoca s-1 e, quindi, capitalizzati. È ovviamente, anche possibile suddividere ... la quota interesse in due componenti, la componente calcolata sul debito inizialmente contratto ... e la componente degli interessi sugli interessi”* (cfr. G. Olivieri e P. Fersini *“Sull’anatocismo nell’ammortamento francese”*, in *Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Nazionale Banche Private*, n. 2/2015, pagg. 136-138).

“A conferma del fatto che la scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta genera interessi anatocistici nell’ammortamento alla francese, si effettua un’ulteriore analisi del fenomeno... mediante la scomposizione delle quote interessi nelle due componenti: interessi sulla sorte capitale e interessi su interessi precedentemente maturati”; scomposizione attraverso la quale altri illustri Autori hanno calcolato e rappresentato graficamente la consistenza di tre “grandezze”: *“interessi non anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/capitale, relativo al periodo precedente, per il tasso di interesse periodale; interessi anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/interessi, relativo al periodo precedente, per il tasso di interessi periodale (tali interessi risultano complementari degli interessi anatocistici, rispetto alla quota interessi dello stesso periodo); somma degli interessi anatocistici, data dalla somma progressiva degli interessi anatocistici”* (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”*, 2016, Idd., *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”*, pag. 59).

In altri termini, *“Il pagamento periodico degli interessi non preclude, dunque, la possibilità che gli interessi maturati in un periodo producano ulteriori interessi nei periodi successivi! E nel regime composto questo accade in tutte le tipologie di ammortamento, perché la base di calcolo della quota interessi relativa ad una determinata epoca, cioè il debito residuo all’epoca precedente, incorpora parte degli interessi maturati nei periodi precedenti. E questi interessi producono altri interessi nei periodi successivi. Le quote interessi, con l’eccezione della prima, risultano, dunque, composte per una parte dagli ‘interessi sugli interessi’”* (cfr. C. Mari e G. Aretusi, *“Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche”*, in *“Il Risparmio”*, n. 1/2019, pag. 132).

residuo” che risulta a seguito del pagamento delle varie rate, infatti, è composto da una quota parte di interesse già pagata, secondo quanto dianzi chiarito e, dunque, la quota interessi di pertinenza di ciascuna rata, anche se calcolata (soltanto apparentemente in regime di capitalizzazione semplice) sul solo “debito residuo” (costituito da un “montante”), si presenta di ammontare maggiore rispetto a quella che, fermi restando l’identità degli altri parametri di calcolo (capitale finanziato, T.A.N., numero e periodicità delle rate) sarebbe dovuta in base all’utilizzo di un tasso di interesse pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della determinazione delle rate di rimborso; e ciò, per l’appunto, in ragione di un “debito residuo” in tal modo illegittimamente incrementato. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire *“sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi”*³⁴, atteso che la quota interessi è il prodotto del debito del periodo precedente per il tasso di interesse (periodale). Ne deriva che quando si sottrae la quota capitale di una determinata rata dal debito residuo si contabilizza anche la quota interessi di quella medesima rata (ovvero, se si preferisce, si sottrae la rata e si aggiungono gli

Vedasi anche A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *“Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta”*, in www.attuariale.eu, 27.12.2020, scritto nel quale gli Autori dimostrano come lo sviluppo dell’ammortamento di un prestito a rimborso rateale stilato in regime composto sia rappresentabile come un polinomio scomponibile in una serie di monomi: *“Mentre il monomio di primo grado si riferisce agli interessi (base) maturati sul capitale iniziale, il monomio di secondo grado riguarda gli interessi su interessi precedentemente maturati (interessi anatocistici di secondo livello), il monomio di terzo grado riguarda gli interessi anatocistici su interessi anatocistici di secondo livello (ossia interessi anatocistici di terzo livello) e così via”*.

³⁴ Cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”*, 2016, Idd., *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”*, 2016.

interessi); e tale quota interessi concorrerà, a sua volta, alla formazione della successiva quota interessi. Trascurare di considerare siffatta modalità di determinazione del “debito residuo” deriva dall’erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa (cd. *roll over*), senza attribuire alcuna rilevanza all’avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo “*acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione*”; di modo che “*il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l’effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni*”; decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, “*bensì dalla scadenza dell’ultima*” (cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011).

Nella letteratura matematica è pacifico il riconoscimento dell’anatocismo nei prestiti elementari con computo degli interessi in regime di capitalizzazione composta (cd. *zero coupon bond*). Un illustre cattedratico ha avuto modo di dimostrare che qualsiasi prestito graduale può essere trasformato, in maniera finanziariamente equivalente, in un prestito elementare in cui al tempo 0 si riceve una somma per rimborsarla, assieme agli interessi, a scadenza dell’operazione in un’unica soluzione³⁵; e in tal caso nessuno avrebbe dubbi nel riconoscere la presenza del regime semplice o del regime composto. Così come altri autorevoli autori hanno chiarito che qualsiasi ammortamento con rimborso rateale può

³⁵ Cfr. C.E. Bonferroni, “*Fondamenti di Matematica Attuariale*”, 1938.

essere “decomposto” in una collezione di prestiti elementari che, se sommati, ricompongono il prestito originario ³⁶. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire “sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi”³⁷. In altri termini, quando si sottrae la quota capitale di una

³⁶ Cfr. G. Olivieri, P. Fersini “Sull’anatocismo nell’ammortamento francese”, in Rivista Banche e banchieri, 2-2015; vedasi anche G. Aretusi, “Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti gradualmente in regime composto, con esempi per l’ammortamento francese, italiano e bulle”, in www.ilcaso.it, 2021.

³⁷ A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”, 2016, Idd., “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”, 2016. Tale eloquente spiegazione dell’operazione contabile implicata dall’adozione del regime esponenziale rende palese l’equivoco nel quale cade un pur diffuso orientamento giurisprudenziale, che può essere sintetizzato con le argomentazioni in tale contesto spese in una recente pronuncia di merito: “Secondo il metodo dell’ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica...) l’ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo su cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all’ultima rata” (cfr. Trib. Pisa, n. 491/2017, in www.iusexplorer.it). L’equivoco consiste evidentemente nell’aver trascurato di considerare che, in realtà, a partire dalla seconda rata, il “debito residuo” è costituito dal montante (ovvero da una “miscela di capitale e interessi”, secondo l’efficace definizione di C. Mari e G. Aretusi), nel quale è inglobata la quota interessi della rata precedente, che concorre a formare la base di calcolo delle rate successive. Non può che derivarne l’infondatezza dell’assunto, contenuto nella stessa sentenza appena citata, recepito anche nell’ordinanza reclamata, secondo cui “gli interessi conglobati nella rata successiva sono ... calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti”. Analogamente, si è osservato che “occorre ricalcolare di scadenza in scadenza l’ammontare del debito che genera interessi, sicché questi, ancorché semplici nell’intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta”; di modo che, in siffatta ipotesi, “il capitale viene frazionato in più quote e ad ogni scadenza il debitore rende una di tali quote assieme agli interessi generati (a partire dalla scadenza immediatamente precedente)

determinata rata dal debito residuo si contabilizza anche la quota interessi di quella medesima rata (ovvero, se si preferisce, si sottrae la rata e si aggiungono gli interessi) e tale quota interessi concorrerà, a sua volta, alla formazione della successiva quota interessi. Illuminante, nella sua chiarezza, la spiegazione del fenomeno fornita da un autorevole equipo di studiosi: *“risulta evidente come, operando nel regime finanziario della capitalizzazione composta, a ogni scadenza, contemporaneamente all’accredito in conto dell’importo della rata, venga effettuato l’addebito dell’importo della quota interessi, calcolata sul debito residuo relativo alla scadenza precedente (accreditando, in sostanza, la sola quota capitale, ossia la differenza tra la rata e la quota interessi). Operando in questo modo, ciascun debito residuo del mutuo, sul quale sarà calcolata la successiva quota interessi, risulterà comprensivo degli interessi del tempo corrente (e quelli di tutti i tempi precedenti), generando il calcolo di interessi su interessi maturati in precedenza ovvero la capitalizzazione degli interessi (anatocismo)”*³⁸. Trascurare di considerare siffatta modalità di determinazione del “debito residuo” deriva dall’erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa (cd. *roll over*), senza attribuire alcuna rilevanza all’avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo (sotto il profilo esecutivo) *“acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione”*; di modo che *“il beneficio del pagamento rateale è solo una*

dalla somma delle quote non ancora rese in precedenza” (Cfr. P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, *“Matematica Finanziaria”*, 1998, pagg. 187-188).

³⁸ A. Annibali, C. Baracchini, A. Annibali *“Anatocismo e ammortamento di mutui “alla francese” in capitalizzazione semplice”*, 2016, pag. 34.

modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni"; decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, *"bensì dalla scadenza dell'ultima"* ³⁹.

- 2) Tuttora in talune pronunce di merito si sostiene che ciascuna rata comprenderebbe interessi semplici computati sul capitale residuo. In realtà, applicare il tasso definito dal T.A.N. riportato in contratto per calcolare gli interessi sul debito capitale residuo comporta necessariamente l'impiego del regime composto per determinare la rata, salvo poi fare ricorso all'applicazione dello stesso T.A.N. (a ben vedere sempre in regime composto) sul "debito residuo"; soluzione, quest'ultima, che sotto il profilo matematico (ed economico) conduce al medesimo monte interessi anatocistico.

- 3) L'orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato sostiene poi che gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero calcolati (asseritamente in base al regime di capitalizzazione semplice), soltanto sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e "distribuita" nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le singole quote interessi affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento. In altri termini, ciascun pagamento periodico esaurirebbe la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determinerebbe la riduzione del capitale residuo dovuto dal

³⁹ Cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011.

mutuatario, ciò che darebbe luogo ad un fenomeno “inverso” rispetto alla capitalizzazione⁴⁰. In talune pronunce annoverabili nell’indirizzo in questione si rimarca, poi, che il regime composto sarebbe utilizzato esclusivamente per determinare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e si sostanzierebbe, quindi, in una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere il capitale mutuato uguale alla somma dei valori capitale compresi nelle rate di rimborso, senza tuttavia incidere in alcun modo sul “separato conteggio” calcolo degli interessi, che nel piano di ammortamento verrebbe operato con il regime dell’interesse semplice, poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il “debito residuo” alla medesima rata ed il tasso d’interesse periodale, corrispondente al T.A.N. contrattuale frazionato secondo la stessa ripartizione temporale di restituzione del capitale ⁴¹. Anche i rilievi critici in proposito formulati dal C.T.P. della banca convenuta, in riferimento all’elaborato del C.T.U. dott. Pelliccia (dimessi in allegato all’elaborato del medesimo ausiliario dell’Ufficio e nello stesso sintetizzati, a pagg. 20-21) paiono richiamare la teorica ricostruttiva appena menzionata, che non può essere condivisa.

In realtà, con riguardo al riferimento al preteso fenomeno “inverso” rispetto alla capitalizzazione, va rilevato che in matematica finanziaria esso è piuttosto costituito dalla cd. attualizzazione; operazione che, nel contesto in esame, invece dimostra, attraverso il principio di equità finanziaria,

⁴⁰ Cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Treviso 12.11.2015).

⁴¹ Cfr. Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016, App. Bologna, 13.04.2017, Trib. Napoli Nord, 26.04.2018.

proprio la presenza del regime composto e degli interessi sugli interessi sia nel calcolo della rata che nello sviluppo del piano di ammortamento ⁴².

.....

Ciò che soprattutto rileva è che risulta scorretto, sotto il profilo algebrico e finanziario, l'assunto secondo cui nei piani di ammortamento alla francese - per quanto stilati in capitalizzazione composta ai fini della determinazione dell'ammontare delle rate - le quote interessi delle varie rate sarebbero calcolate in regime di capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici. Tale affermazione, infatti, si attaglia soltanto all'ipotesi nella quale si prefiguri un tasso di interesse rapportato ad un tempo unitario - vale a dire nel caso di coincidenza dell'unità di tempo a cui è riferito il tasso contrattuale con il periodo scaduto il quale avviene la singola capitalizzazione, corrispondente a quella operata per ciascuna rata; ipotesi, quest'ultima, nella quale (soltanto) le funzioni del regime semplice e di quello della capitalizzazione composta coincidono, come eloquentemente posto in luce da un insigne cattedratico⁴³. Al di là della suddetta peculiare ipotesi del tasso riferito ad un tempo unitario, in virtù dell'incompatibilità delle leggi che regolano i due diversi regimi è dato constatare che, in realtà, nell'ammortamento predisposto secondo le regole del regime composto anche le quote interessi delle singole rate sono (necessariamente) calcolate in base a

⁴² Cfr. G. Aretusi, C.M. Germinara, L. Germinara, C. Mari, M. Nerbi, D. Provenzano, M. Sirgiovanni, B. Spagna Musso, "Anatocismo ed usura nei muti – Profili civilistici. Alla ricerca di un linguaggio comune tra Matematica e Diritto", documento condiviso presentato a margine del convegno organizzato da ASSUBA, in Pistoia, il 08.05.2020, pag. 46.

⁴³ Cfr. E. Levi, *Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale*, 1964: "Bisogna poi precisare che, in una legge dell'interesse composto, l'interesse non è proporzionale al tempo, e perciò il tasso non ha più il significato di interesse per unità di capitale e per unità di tempo; è soltanto il parametro che contraddistingue la legge di interesse semplice alla quale viene applicata la capitalizzazione. Solo se il periodo di capitalizzazione coincide con l'unità di tempo a cui è riferito il tasso, quest'ultimo coincide con l'interesse per "una" unità di tempo, ma non per ogni unità di tempo."

tale regime e, per converso, in quello stilato secondo le regole della capitalizzazione semplice le quote interessi sono (necessariamente) calcolate (più precisamente attualizzate), in applicazione del regime semplice, come evidenziato da autorevoli studiosi ⁴⁴.

Emerge nella sua lampante evidenza, in definitiva, la scorrettezza dell'affermazione (ricorrente in varie pronunce di merito) secondo cui nell'ammortamento alla francese la legge di sconto composto sarebbe utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e fungerebbe, quindi, soltanto da formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere il capitale mutuato uguale alla somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del medesimo piano, senza incidere sul "separato conteggio" degli interessi, che invece risponderebbe alla regola dell'interesse semplice. In realtà, come chiarito, non può trascurarsi di considerare l'effettiva consistenza del "debito residuo" preso in considerazione per il calcolo di ciascuna quota interessi, essendo esso costituito, ove si faccia ricorso al regime composto, non soltanto dal capitale ripartito, *pro quota*, nelle rate successive, ma anche da interessi inclusi nelle rate precedenti, per quanto già contabilizzati ed anche se effettivamente pagati nel corso del rimborso frazionato ⁴⁵.

⁴⁴ Cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali "Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice", 2016; G. Olivieri, P. Fersini, "Sull'anatocismo" nell'ammortamento francese", in Rivista Banche e Banchieri, 2-2015.

⁴⁵ Eloquente e *tranchant*, in proposito, la considerazione espressa da un'accreditata equipe di studiosi: "Affermare che in un piano di ammortamento alla francese, effettuato nel regime finanziario della capitalizzazione composta, le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice, è algebricamente e finanziariamente sconcertante, al pari di come può risultare giuridicamente sconcertante per un giurista il sentir definire: il negozio giuridico è una bottega con dentro un avvocato!" (Cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali e F. Olivieri, "La scienza matematica e l'accertamento anatocistico nei piani di ammortamento alla francese", Slides presentate in occasione del convegno dal titolo "Anatocismo e usura nei contratti bancari – Profili civilistici. Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto", organizzato dall'Ufficio Formazione Decentrata per il Distretto di Genova della Scuola Superiore della Magistratura il 29.03.2019).

- 4) L'argomento secondo cui con il pagamento di ciascuna rata verrebbe corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce, interessi che, per l'appunto in quanto sempre pagati alle scadenze pattuite, non potrebbero essere capitalizzati, si configura inconferente ai fini dell'esclusione dell'effetto anatocistico, come ha avuto modo di precisare la letteratura matematica più avveduta, in ragione della particolare consistenza del "debito residuo" preso in considerazione, di rata in rata: il meccanismo della produzione degli interessi su interessi nel regime composto è dovuto proprio alla sottrazione dal "debito residuo" (*id est* "montante", comprensivo di capitale ed interessi) della sola quota capitale e non dell'intera rata, come avviene invece facendo ricorso alla capitalizzazione semplice⁴⁶; ciò vale a rivelare l'infondatezza dell'argomento fatto proprio dalle pronunce di merito che, nell'escludere il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, hanno affermato che *"gli interessi conglobati nella rata ... sono ... calcolati sulla residua quota dei capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti"*⁴⁷. Per altro verso, il fatto che la quota interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima venga pagata, ad ogni scadenza periodica, non vale ad escludere che gli interessi scaduti (e pagati) partecipino, così come il capitale residuo, a formare la base di calcolo utilizzata per la determinazione degli interessi delle rate successive, atteso che, attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime composto si verifica comunque la produzione esponenziale degli

⁴⁶ In altri termini, *"ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata"*; di tal che *"questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera C.I.C.R. 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori"* cfr. Trib. Napoli, 13.02.2018, n. 1558 (Giudice E. Pastore Alinante). Vedasi anche la spiegazione dell'operazione contabile data da A. Annibali, C. Barracchini e A. Annibali, in *"Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice"*, 2016, riportata a pag. 27 del presente provvedimento.

⁴⁷ Cfr. App. Torino 21.05.2020 n. 544.

interessi (in senso proporzionale non già al capitale, bensì al “montante”, comprensivo di capitale e di interessi), alla medesima stregua di quanto avviene con la capitalizzazione periodica degli interessi⁴⁸. Siffatto argomentare – nel predicare la generazione degli interessi sulla sola sorte capitale, in ragione del pagamento delle varie quote interessi che maturano alle singole scadenze - trascura di considerare che, come evidenziato da illustri accademici, *“il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta”*⁴⁹.

- 5) In base ad un ulteriore argomento, cui si fa frequente ricorso al fine di escludere la configurabilità dell’anatocismo nei piani di ammortamento a rata costante (cd. “alla francese”), il fatto che il maggiore ammontare complessivo degli interessi conseguenti all’adozione del regime composto rispetto a quello che riverrebbe per effetto dell’impiego del piano di ammortamento cd. “all’italiana” (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipenderebbe non già dall’applicazione di interessi composti, bensì dalle diverse modalità di costruzione della rata nell’una e nell’altra tipologia di ammortamento⁵⁰; più precisamente, rispetto ad un piano con quote

42) In altri termini, *“ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata”*; di tal che *“questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera C.I.C.R. 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori”* cfr. Trib. Napoli, 13.02.2018, n. 1558 (Giudice E. Pastore Alinante).

49 Cfr. G. Olivieri – P. Fersini *“Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese”*, in *Banche e Banchieri*, 2/2015, pagg. 441 e segg.; per analoghi rilievi, cfr. P. Bortot ed altri, *“Matematica Finanziaria”*, 1998, pag. 187 e segg.; A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *“La sentenza 8/2022 del tribunale di Cremona. Considerazioni tecnico-matematiche sulla stesura dei piani di ammortamento e sulla quantificazione dell’onere implicito tra regimi finanziari”*, in www.attuariale.eu, G. Aretusi, *“Costituzione del capitale e ammortamento: questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti gradualì”*, pag. 13, in www.ilcaso.it, 30.06.2022.

50 Cfr., tra le altre, Trib. Milano 30.10.2013.

capitali costanti, in quello “alla francese” la pattuizione della rata costante comporta che, inizialmente, la quota interessi sia più consistente e, corrispondentemente, la quota capitale più ridotta, ciò che di per sé solo determinerebbe una più lenta estinzione del debito per capitale e, corrispondentemente, la produzione di maggiori interessi, in quanto calcolati, per l'appunto, su una sorte di maggiore importo; in altri termini, pagando inizialmente più interessi che capitale il mutuatario trattiene per più tempo quest'ultimo (rispetto a quanto avviene nel piano di ammortamento “all'italiana”, ovvero a rata costante) e ciò implicherebbe necessariamente la formazione di un maggiore monte interessi. I contributi scientifici che hanno affrontato la questione hanno in proposito ribadito che, come già chiarito, la distinzione tra la metodologia di ammortamento “alla francese” e quella “all'italiana”, di per sé sola, non assume in realtà alcuna effettiva rilevanza rispetto al verificarsi o meno del fenomeno anatocistico del fenomeno anatocistico; fenomeno che non è determinato affatto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dall'applicazione del regime composto, di modo che anche un piano di ammortamento “all'italiana”, ove strutturato in base a tale ultimo regime finanziario, comporta analogamente la produzione di interessi anatocistici. Per altro verso, rettificando nel senso appena indicato il principio affermato nella succitata sentenza del Tribunale di Milano del 30.10.2013, dire che è soltanto la particolare modalità di costruzione della rata - caratterizzata da quote capitali di modesto ammontare nelle rate iniziali, cui fa riscontro un'iniziale parimenti modesta riduzione del debito residuo (per effetto della sottrazione delle stesse quote capitali all'atto del loro pagamento periodico) - che determina un monte interesse maggiore rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso alla capitalizzazione semplice (e/o dal ricorso all'ammortamento all'italiana) non vale di per sé a rendere legittima la produzione di interessi in misura eccedente rispetto a quelli che sarebbero dovuti applicando il criterio di proporzionalità posto a fondamento dell'art. 821 comma 3 c.c.; né vale ad escludere che,

trattandosi di successione di rate di importo costante, è proprio il rilevante ammontare delle quote interessi delle prime rate (nelle quali confluisce la gran parte della componente anatocistica del monte interessi complessivo) che comporta la corrispondente minore consistenza delle quote capitali delle rate nel corso della stessa fase iniziale del piano di rimborso.

- 6) Un altro argomento frequentemente speso a fondamento dell'assunto dell'esclusione della dinamica anatocistica nella predisposizione dei piani di ammortamento a rata costante in regime composto consiste nell'assunto secondo cui il presunto (e in tale prospettiva negato) effetto anatocistico parrebbe sussistere (in tesi solo apparentemente) in ragione della più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua (o, in altre parole, dalla minore intensità della restituzione del capitale) rispetto a quanto si verifica (a parità di parametri) con l'impiego del regime lineare, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati (piuttosto che al capitale); caratteristica quest'ultima, che, in base all'orientamento in esame, garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall'art. 1194 c.c.. In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione prioritaria ad interessi piuttosto che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata, per l'appunto, dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c.⁵¹.

Al fine di evidenziare l'infondatezza di siffatto argomento, è sufficiente una semplice ed inconfutabile considerazione di carattere giuridico, senza che occorra fare ricorso alla Matematica Finanziaria. L'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. (in particolare quello previsto dal

⁵¹ In tal senso, cfr. Trib. Milano 09.11.2017, Trib. Roma 11.10.2017, Trib. Padova 23.02.2009, Trib. Monza 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11.2014 Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Treviso 12.01.2015, Trib. Modena 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Roma 10.05.2019 n. 9811; nonché la pronuncia dell'A.B.F. n. 1127 in data 25.02.2014 del Collegio di Napoli.

comma 2, in forza del quale “*il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi*”), infatti, viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità sia del credito per capitale che di quello a titolo di interessi ⁵²; presupposto quest’ultimo che, per quanto chiarito, non è invece ravvisabile qualora il piano sia predisposto in regime di capitalizzazione composta con calcolo degli interessi sull’intero capitale oggetto delle rate future (situazione in virtù della quale, giova ribadire, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata, e si configura quindi esigibile, ancor prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi): “... *la disposizione dell’art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili*” (cfr. Cass. n. 10941/2016).

L’art. 1194 c.c. si pone come norma di chiusura di un sistema fondato sulla netta distinzione – sia sotto il profilo contabile che sotto quello giuridico – tra l’obbligazione avente ad oggetto il capitale e quella relativa agli interessi; distinzione non a caso costantemente ed opportunamente ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte ⁵³. Parte integrante di tale sistema (e rispetto ad esso del tutto coerente, integrandone un pilastro portante) è per l’appunto il principio per il quale gli interessi sono frutti e non si incorporano con il capitale fino al momento della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla loro scadenza (cfr. art. 1283 c.c.). In virtù di tali principi, non pare quindi revocabile in dubbio che

⁵² Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997.

⁵³ Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997.

quanto disposto dall'art. 1194 c.c. risulta coerente con il sistema delineato dal Legislatore soltanto in ipotesi di simultanea ricorrenza dei requisiti di esigibilità e liquidità sia del capitale che degli interessi; situazione questa che si configura sicuramente a fronte di un piano di ammortamento elaborato secondo il regime dell'interesse semplice (che, non a caso prescelto dal Legislatore del 1942 come modello legale tipico, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1, primo inciso c.c.). Diversamente, in un piano di rimborso graduale stilato in regime di interesse composto le quote interessi che compongono ciascuna rata sono calcolate sul debito residuo per sorte capitale (oggetto di obbligazione non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere estinta gradualmente con il pagamento delle rate successive); di tal che, l'anticipazione della scadenza, ovvero dell'esigibilità (e quindi del pagamento) di tali quote interessi restituisce sistematicamente un monte interessi complessivo che esprime, comunque, una spirale ascendente della crescita dei medesimi in chiave esponenziale, esattamente corrispondente a quella che si verifica attraverso la produzione di interessi su interessi (art. 1283 c.c.). Quanto appena esposto comporta, in siffatto scenario, il sostanziale venir meno della differenza tra capitale ed interessi, contribuendo entrambe le relative obbligazioni a determinare, in ugual modo, il prezzo del finanziamento e risultando pertanto (l'uno come gli altri) proporzionali al montante maturato anziché al capitale finanziato.

Il riferimento all'art. 1194 c.c. è pertanto inconferente nel contesto in esame: non può confondersi la disciplina dell'imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza (più precisamente, della simultanea liquidità ed esigibilità) del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso

si evince, per quanto chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa citata norma imperativa; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano “*simultaneamente liquidi ed esigibili*”; presupposto questo che, come evidenziato, a ben vedere non si configura nel caso di mutuo con ammortamento stilato in capitalizzazione composta, tipologia contrattuale nella quale il pagamento degli interessi è dovuto prima che sia esigibile l'obbligo di rimborso del capitale che li ha generati (ovvero, la scadenza del debito per interessi precede quella del debito per sorte capitale sul quale essi sono computati). Ne deriva che, a ben vedere, alla disciplina posta dall'art. 1194 c.c. può aversi riguardo, in riferimento ai piani di ammortamento in regime composto, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la banca, a fronte dell'inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta), iniziativa questa che vale a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione inerente al capitale, proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati andranno per l'appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine implicata dall'effetto risolutivo e della conseguente esigibilità della relativa obbligazione, non potrà più fruttare).

Sui più recenti sviluppi del dibattito giurisprudenziale e dottrinario circa il rapporto tra il piano di ammortamento in capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo.

Va peraltro dato atto di un recente indirizzo di parte della giurisprudenza di merito, il quale pur ammettendo finalmente – a fronte dei rilievi della letteratura scientifica in materia – che nell’elaborazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti con rimborso rateale “alla francese” oggetto della comune casistica giudiziaria viene adottato il regime della capitalizzazione composta e che, conseguentemente, il monte interessi è quantificato secondo tale regime, per importo superiore rispetto a quello che deriverebbe (ferma restando l’identità degli altri vincoli e parametri del piano, ovvero con gli stessi capitale finanziato, T.A.N., numero e periodicità di rate) dall’applicazione della capitalizzazione semplice, ha nondimeno escluso che siffatto meccanismo comporti la violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c.⁵⁴.

L’argomentazione principale cui si è fatto a tal fine ricorso consiste, in buona sostanza, nell’apodittico assunto secondo cui l’incremento esponenziale del monte interessi conseguente all’adozione del regime composto assumerebbe, nel piano di rimborso rateale, una sorta di funzione compensativa o sanzionatoria rispetto ad un ipotetico tardivo adempimento da parte del debitore all’obbligazione di corrispondere (preesistenti) interessi primari⁵⁵. In altri termini, il divieto di anatocismo in

⁵⁴ Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605, Id. 15.09.2020, Trib. Milano, 26.03.2019 n. 2332, in www.iusexplorer.it, App. Torino, 06.10.2020, Id. 21.05.2020 n. 544 (Giudice estensore G.P. Macagno), Trib. Roma del 05.05.2020 n. 6897 (Giudice Colazingari).

⁵⁵ Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.: *“Nell’art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) Se si considera che <<i>crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente>> (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola,*

postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) <<se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>>”. Risulta evidente che tale soluzione esegetica è stata influenzata dalla ricostruzione propugnata da certa dottrina, già richiamata, secondo la quale la produzione di interessi anatocistici prefigurata dall’art. 1283 c.c. costituirebbe necessariamente “*oggetto di una nuova obbligazione*”, vale a dire, “*un’attribuzione patrimoniale avente una fonte distinta ed autonoma rispetto a quella degli interessi semplici*”, fonte rappresentata “*da un inadempimento ulteriore, consistente nel mancato pagamento degli interessi semplici alla scadenza*”; di tal che, nell’ipotesi in cui non sussista siffatto (pregresso) inadempimento, la fattispecie risulterebbe estranea all’ambito applicativo del medesimo art. 1283 c.c. e (conseguentemente) non sarebbe dato accedere alla tutela offerta dall’art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo (previsione generale posta da consolidata giurisprudenza a fondamento dell’obbligo restitutorio delle somme pagate per interessi anatocistici illegittimi: cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 28819/2017, Id. n. 3190/2017, Id. n. 10713/2016, Id. n. 23656/2011, Id. n. 9169/2015, Id. n. 23278/2017, Id. n. 16188/2017, Id. n. 20312/2018, Id. n. 21875/2018, Cass. SS.UU. n. 24418/2010). In base a tale teorica dottrina, la ripetizione dovrebbe essere piuttosto riconosciuta (esclusivamente) in ragione della violazione dell’art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993: “*La soluzione di queste vicende può più semplicemente essere cercata nell’art. 120, comma 2, Tub, laddove ... dispone che <<nelle operazioni creditizie ... gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>”.* Tale ricostruzione non può condividersi, per varie (univoche e convergenti) ragioni:

- 1) In primo luogo, in base a tale inquadramento, l’addebito di interessi ulteriori calcolati su quelli (primari) già compresi nelle rate di rimborso precedenti andrebbe considerato illegittimo soltanto a far tempo dal 01.04.2016, data di entrata in vigore del testo dell’art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B. come (recentemente) novellato dall’art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), ovvero, in alternativa, dal 01.01.2014, data di entrata in vigore della riforma della medesima disposizione del T.U.B. già introdotta dall’art. 1, comma 629 della L. n. 147/2013 (sempre che tale novella debba considerarsi di immediata efficacia precettiva e non presupponga necessariamente l’esistenza della disciplina di cui alla relativa delibera attuativa del C.I.C.R., mai effettivamente emanata); mentre il medesimo artificio contabile resterebbe privo di tutela di sorta per i rapporti risalenti al periodo precedente, ove (come ipotizzato) non si potesse avere riguardo alla previsione (generale) di cui all’art. 1283 c.c. quale fondamento giustificativo della ripetizione dell’indebito, dovendosi del resto escludere l’irripetibilità del pagamento di interessi anatocistici, in quanto di certo non riconducibile all’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. (cfr. Cass. 2262/1984. Cass. SSUU. n. 21095/2011) e ciò anche a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 3 Cost.) di cui alla sentenza della Consulta n. 05.04.2012 n. 78, in riferimento all’art. 2 comma 61 del D.L. 29.12.2010 n. 225, come convertito in L. n. 10/2011 (disposizione che, in relazione ai conti correnti bancari, nel regolare la prescrizione del diritto alla ripetizione, prevedeva, tra l’altro, “*in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*”).

– 2) La soluzione esegetica ipotizzata dalla citata dottrina, peraltro, risulta smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20095/2004, che già ben prima delle novelle normative succitate), nel qualificare come meramente “ricognitivo” il principio espresso dalla medesima Corte regolatrice con le sentenze n. 2374/1999, n. 3096/1999 e 12507/1999 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, ha chiaramente affermato la nullità, per violazione dell’art. 1283 c.c., anche delle clausole *de quibus* contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 (22.04.2000), in tal modo confermando la

persistenza della portata precettiva della citata disposizione imperativa anche con riferimento al periodo precedente e ciò anche per effetto dell'eliminazione *ex tunc* - in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 - dell'eccezionale norma di salvezza per le clausole anatocistiche già stipulate, costituita dall'art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 342/1999 (che, come noto, faceva salva la validità delle stesse clausole inserite nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della ridetta delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (avvenuta il 22.04.2000), a condizione che le medesime pattuizioni venissero "adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000", come sarebbe stato stabilito dal comma 1 dell'art. 7 della citata delibera, secondo le modalità ed i tempi previsti nei commi successivi). La suindicata pronuncia della Consulta, in effetti, ha determinato il (pieno) ripristino dell'operatività dell'art. 1283 c.c. in conformità al suo originario ambito applicativo.

– 3) Va inoltre considerato che opinare nel senso qui criticato - beninteso sempre nell'ipotizzato scenario dei rapporti di finanziamento costituiti fino al 14.04.2016 o (forse) dal 31.12.2013 - comporterebbe che il mutuatario, per vedere riconosciuta in sede giudiziale l'illegittimità della previsione di interessi anatocistici conteggiati nei piani di ammortamento "alla francese" stilati in regime composto, sarebbe costretto a rendersi inadempiente all'intera obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi, quale risultante dallo stesso piano di ammortamento allegato al contratto, in modo da poter recuperare (integralmente) quanto a tale titolo versato attraverso l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; essendogli invece precluso, prima che pervengano a scadenza tutte le varie rate di rimborso, così come qualora (una volta scadute), esse siano state regolarmente onorate, agire in giudizio, rispettivamente ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della componente degli interessi (ulteriori) generata da interessi primari (nel primo caso), o per conseguire la ripetizione (nel secondo), dal momento che negli scenari appena ipotizzati difetterebbe il (presunto) necessario presupposto dell'anatocismo (convenzionale) asseritamente costituito dalla presenza di interessi (primari) già scaduti e rimasti insoluti (presupposto prefigurato dall'indirizzo interpretativo in questione), non potendo quindi in tali ipotesi trovare applicazione l'art. 1283 c.c..

– 4) Non può trascurarsi di considerare, inoltre, che la necessità di avere tuttora riguardo – per quanto di ragione - anche alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. permane, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B., nel testo novellato ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (come convertito in L. n. 49/2016): nonostante tale ultima novella, la produzione di interessi ulteriori su interessi corrispettivi "scaduti" deve infatti ritenersi tuttora ammissibile purché vengano rispettate le condizioni e le garanzie contemplate dalla succitata disposizione codicistica; e ciò in ragione del rapporto di specialità "bilaterale" sussistente tra le due norme (che si configura "quando l'aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all'ipotesi generale che a quella specifica" (cfr. Cass. SS.UU. Penali n. 21.01.2011 n. 1963), implicante interferenza reciproca tra le stesse, con la conseguente l'impossibilità di ipotizzare l'integrale prevalenza dell'una rispetto all'altra: l'art. 1283 c.c. (disposizione "generale") regola l'anatocismo con riguardo agli interessi (primari) "scaduti" (o, comunque, destinati a scadere nel corso dell'esecuzione del rapporto), implicando quindi tale ultimo aggettivo un *quid pluris* rispetto alla condizione di quelli semplicemente "maturati" (ovvero acquistati "giorno per giorno" sul capitale di riferimento, in base all'art. 820 comma 3 c.c.), vale a dire l'esigibilità del credito accessorio; l'art. 120 comma 2 lett. b) (previsione applicabile ai rapporti inerenti all'attività bancaria, ovvero alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito, conclusi con istituti bancari ed intermediari autorizzati e quindi in tal senso "speciale") vieta la produzione di "interessi ulteriori" generati da "interessi debitori" (primari) semplicemente "maturati", integrando la "maturazione" una nozione sicuramente più ampia di quella che definisce gli interessi esigibili (pervenuti a scadenza). Anche sotto tale profilo, quindi, l'assunto dell'inconferenza dello stesso art. 1283 c.c. ai fini della regolamentazione degli interessi (ulteriori) computati sulle quote interessi comprese nelle rate precedenti nei finanziamenti a rimborso graduale "alla francese" stilati in regime composto pare destituito di fondamento.

5) Va considerato, poi, che, qualora l'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c. fosse effettivamente limitato alla sola sfera degli interessi primari già esigibili (al momento della conclusione del patto anatocistico), mentre quelli non ancora esigibili (in quanto destinati a scadere nella fase esecutiva del rapporto sorto dal contratto di credito nel quale è inserito quel patto) ne sarebbero sottratti, dovrebbe allora affermarsi, per coerenza, che prima della scadenza degli interessi primari le parti ben potrebbero convenire anticipatamente la produzione di interessi ulteriori su interessi primari per il caso in cui, al momento della scadenza di questi ultimi, non intervenga l'inadempimento. Ed è per l'appunto in virtù di tale assunto che, a ben vedere, viene escluso il contrasto del fenomeno dell'anatocismo "genetico" (che si configura nel piano di ammortamento "alla francese") con l'art. 1283 c.c.. Ma viene allora da chiedersi: quest'ultimo scenario non integra forse (a pieno titolo) quel "*pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi*", ovvero quella situazione di "*incalcolabilità ex ante*", dello stesso "*prima che l'inadempimento si sia verificato*" (cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605), in definitiva, quella situazione che, in base allo stesso indirizzo interpretativo qui criticato, costituirebbe condizione di applicabilità della disciplina posta dal citato art. 1283 c.c. ?

6) L'utilizzo dell'aggettivo "*scaduti*" (in ipotesi rispetto alla stipulazione della clausola anatocistica) in riferimento agli interessi, piuttosto che in funzione di necessario presupposto della disciplina dell'anatocismo convenzionale posta dall'art. 1283 c.c., trova piuttosto ragionevole giustificazione nel fatto che, affinché gli interessi primari possano legittimamente produrre ulteriori interessi (in presenza delle condizioni ivi indicate), essi (quelli primari) devono essere per l'appunto "*scaduti*" (ovvero risultare esigibili in rapporto al termine o ai termini pattuito/i per il loro pagamento); e ciò sia che la loro scadenza si sia già verificata al momento della conclusione del contratto nel quale la clausola anatocistica si trovi inserita, sia che (come più di frequente accade) la scadenza intervenga nella fase esecutiva del rapporto contrattuale. In altre parole, la locuzione "*interessi scaduti*" sta semplicemente a significare che perché possano maturare interessi "secondari" su quelli "primari", questi ultimi devono essere per l'appunto scaduti, in quanto solo il momento della loro scadenza rappresenta il *dies a quo* di decorrenza di quelli anatocistici (nella ricorrenza, giova ribadire, delle concorrenti condizioni rappresentate dalla posteriorità della convenzione che ne preveda la produzione e della semestralità della loro debenza). Ciò non toglie, evidentemente, che la clausola anatocistica sia contenuta nello stesso contratto integrante il titolo dell'obbligazione restitutoria e di quella remuneratoria del prestito del capitale, occorrendo che gli interessi secondari vengano computati dal momento in cui, di rata in rata, divengono esigibili quelli "primari" (che compongono le varie quote capitale). Sotto tale profilo, la ricostruzione esegetica sin qui delineata trova riscontro, in chiave sistematica, nella collocazione dell'art. 1283 c.c. (nell'ambito della Sezione I, dedicato alle "Obbligazioni Pecuniarie", del Capo VII – "Di alcune specie di obbligazioni", del Libro III), trattandosi di disposizione posta immediatamente dopo quella relativa agli "Interessi nelle obbligazioni pecuniarie", in particolare dopo l'art. 1282 c.c.. Quest'ultimo articolo fa in effetti espresso riferimento alla produzione di interessi "*di pieno diritto*" da parte dei "*crediti liquidi ed esigibili*". La specificazione "*scaduti*" nel contesto dell'art. 1283 c.c., quindi, si spiega con l'esigenza che il credito per interessi "primari" deve risultare esigibile nel momento in cui decorre la produzione di quelli "secondari"; dovendosi precisare che, con riguardo a ciascuna rata (successiva alla prima), la base di calcolo degli interessi nel piano di ammortamento "alla francese" (il cd. "debito residuo") è rappresentata da un "ibrido", costituito – se si ha riguardo alla data di scadenza della rata - in parte da un credito non scaduto (quello avente ad oggetto il capitale distribuito nelle rate successive, il cui obbligo restitutorio non è ancora esigibile al momento in cui quella determinata rata perviene a scadenza), in parte da un credito "scaduto" (la quota capitale inclusa in quella medesima rata posticipata, sulla quale pure si computano gli interessi per il periodo della stessa) ed in parte da un credito (magari non più effettivamente tale) sicuramente "scaduto" ma non necessariamente ancora esigibile (ben potendo essere stato già regolarmente estinto al momento della scadenza della rata presa in considerazione), costituito dagli interessi contabilizzati nelle rate precedenti.

difetto delle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. riguarderebbe soltanto le ipotesi in cui la convenzione anatocistica si configuri come relativa ad un'obbligazione (accessoria) per interessi già scaduta e quindi già esigibile al momento della stipulazione della medesima convenzione, non vedendosi altrimenti, in difetto di siffatto ipotetico scenario, come possa essere postulato un "inadempimento" del mutuatario (asseritamente) giustificativo della lievitazione esponenziale degli interessi implicata dall'adozione del regime composto ⁵⁶; in tal modo dando per presupposto che, almeno con riferimento ai finanziamenti con rimborso rateale, gli interessi primari maturano soltanto nel corso dell'esecuzione del relativo rapporto obbligatorio e quindi successivamente alla stipulazione della clausola anatocistica contenuta nel contratto con cui viene concesso il prestito). Invero, delle due l'una: o l'inadempimento di una preesistente obbligazione accessoria e quindi l'immediata esigibilità di interessi già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione della convenzione

7) Dal punto di vista storico, peraltro, l'esigenza di porre limiti al fenomeno anatocistico è sorta proprio con riferimento agli interessi correlati ai prestiti di denaro e risulterebbe quindi incongruente con tale constatazione che l'ordinamento escludesse proprio i contratti di credito (nei quali gli interessi vengono prodotti nella fase esecutiva del rapporto) dall'ambito di applicazione della disciplina codicistica che limita l'ammissibilità dell'anatocismo.

8) In chiave logica, infine, sarebbe singolare che, nel disciplinare l'anatocismo "convenzionale", il sistema abbia riservato un trattamento più severo al creditore di interessi (primari) già "scaduti" (ed in tesi insoluti) al momento della stipulazione del patto anatocistico, stabilendo (con l'art. 1283 c.c.) condizioni e limiti precisi per l'addebito di ulteriori interessi calcolati sui primi (favorendo quindi il debitore già inadempiente), rispetto al creditore di interessi (primari) non ancora scaduti (sui quali potrebbe essere pattuita liberamente, fino al momento della loro scadenza, la produzione di interessi secondari, indipendentemente dalla verifica del loro tempestivo ed integrale pagamento alla scadenza).

.....

⁵⁶ Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.: *"La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato"*. Tale ultima considerazione, peraltro, risulta contraddetta, nel contesto della medesima pronuncia del Tribunale di Torino, laddove si è pure testualmente evidenziato che *"l'art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere "ora per allora" un'obbligazione che presume – per valutazione legislativa tipica – eccessivamente onerosa, perché l'entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile ex ante"*.

anatocistica costituisce presupposto necessario della disciplina posta dall'art. 1283 c.c. (secondo quanto pare predicato dall'indirizzo ricostruttivo in esame), oppure detta disposizione deve ritenersi applicabile anche nello scenario di interessi primari destinati a maturare ed a divenire esigibili nel corso del rapporto obbligatorio sorto per effetto del regolamento pattizio nel quale è inserita la ridetta convenzione. In realtà, precisato che l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento, *sic et simpliciter*, agli interessi "scaduti", non già (in ipotesi) a quelli necessariamente rimasti insoluti alla scadenza - e, quindi, al di là dell'evidente ed indebita sovrapposizione (o confusione), nel contesto motivazionale della sentenza in esame, tra interessi anatocistici ed interessi di mora, aventi funzioni ben diverse⁵⁷ - costituisce nozione di comune esperienza che, nell'ordinaria casistica giudiziaria, le clausole anatocistiche (integrate dall'approvazione, nell'ambito dell'assetto contrattuale, del richiamato allegato piano di ammortamento a rata costante predisposto in regime composto) attengono non già ad obbligazioni relative ad interessi primari già scaduti ed esigibili al momento della conclusione del contratto di finanziamento, bensì ad interessi primari (precisamente alle varie quote di interessi corrispettivi che compongono le singole rate) destinati a maturare nella fase esecutiva del rapporto conseguente alla stipulazione del medesimo contratto (ciò che avviene tipicamente, in particolare, in relazione ai mutui a rimborso frazionato); di tal che non pare corretto predicare la necessaria "esigibilità immediata" (ovvero, per quanto pare doversi intendere, la preesistenza) di interessi primari (già "scaduti") all'atto della sottoscrizione della clausola

⁵⁷ Ben potendo (legittimamente) gli interessi moratori essere applicati (anche) su quelli corrispettivi, in caso di inadempimento, in base a disposizioni settoriali (come espressamente già previsto, per le operazioni di finanziamento, dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi dall'art. 120 comma 2, lett. b) del T.U.B.), ma potendo l'effetto anatocistico consistere anche, come chiarito, nell'incremento degli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento (pertanto anche nello scenario di regolare adempimento dell'obbligo restitutorio frazionato) in virtù dell'impiego del regime composto nella determinazione della rata costante (cd. anatocismo "genetico").

anatocistica quale condizione della pratica anatocistica ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Del resto, come già chiarito, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare *expressis verbis* che non si sottrae al citato divieto la pattuizione che comporti *“l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro”*, essendo *“idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi”* ⁵⁸.

Né può condividersi l'assunto secondo cui l'art. 821 comma 3 c.c., lungi dallo stabilire il regime della capitalizzazione semplice quale modello legale tipico di produzione degli interessi (ovvero dal rivelare *“una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”*), si limiterebbe a *“prevedere che gli interessi-frutti civili <<si acquistano giorno per giorno crescano con progressione giornaliera (de die in diem)”*, senza affatto prescrivere, quindi, *“che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)”* ⁵⁹. La nozione di *“progressione giornaliera”*, nella sua genericità, non vale di per sé a qualificare il regime attraverso il quale maturano gli interessi sulla sorte capitale, che necessitano, ai fini del loro calcolo, per l'appunto dell'individuazione del regime finanziario prescelto. Trattasi, in effetti, di argomento in contrasto con la già citata consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia, che ha chiaramente individuato la capitalizzazione semplice quale modello legale tipico di produzione degli interessi⁶⁰ e che risulta del resto smentito, in chiave ermeneutica, dalla richiamata Relazione del Guardasigilli al Codice Civile del 1942; e ciò al di là della considerazione per la quale la locuzione che fa riferimento alla maturazione degli interessi *“giorno per giorno”* (non già, *“giorno su giorno”*) pare ben più compatibile con il regime della capitalizzazione semplice

⁵⁸ Cfr. Cass. n. 3805/2004 cit..

⁵⁹ Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.

(basato sul principio di proporzionalità e, di conseguenza, sull'incremento del montante secondo progressione aritmetica), piuttosto che con quello della capitalizzazione composta (caratterizzato dalla produzione esponenziale degli interessi e dall'incremento del montante secondo progressione geometrica). E tale conclusione ha trovato autorevole, esplicito ed inequivoco riscontro anche nella stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, segnatamente con la sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14 ⁶¹. Con la domanda di pronuncia

⁶⁰ Cfr. Cass. n. 191/1964, Id. n. 3797/1974, n. 987/1978, n. 870/2006, 20600/2011.

⁶¹ La citata sentenza della Corte di Strasburgo, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ex art. 267 T.F.U.E, con ordinanza in data 11.02.2014 n. 3006, si è occupata di interpretare l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato C.E. (G.U. L 83, pag. 1), nonché degli artt. 9, 11 e 13 del Regolamento C.E. n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del Regolamento CE n. 659/1999 (G.U. L 140, pag. 1, e rettificativo GU 2004, L 286, pag. 3); domanda pregiudiziale proposta nell'ambito di una controversia tra una società italiana e l'Agenzia delle Entrate inerente al recupero, con interessi composti, di un aiuto di Stato ex art. 87, par. 1 (in forma di esenzione dall'imposta societaria concessa dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico), dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. In tale contesto, la Corte di Strasburgo ha premesso che il recupero dell'aiuto di Stato, previsto dal citato art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999, va effettuato, di norma, secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato e, con riferimento al criterio di calcolo degli interessi dovuti sul capitale da restituire, nel dare atto dell'alternativa tra regime composto e regime lineare, quale prospettata dalla Commissione sui tassi di interesse (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. dell' 8 maggio 2003, C 110, pag. 21) - *"Nella pratica di mercato, si utilizza l'interesse semplice quando il beneficiario del finanziamento non può disporre dell'importo degli interessi prima della fine del periodo, ad esempio quando gli interessi vengono pagati solo alla fine del periodo. Si calcola invece di norma l'interesse composto quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario l'importo dell'interesse, il quale va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il beneficiario percepisce interessi sugli interessi pagati per ogni periodo"* - in conformità al parere fornito dalla Commissione sui tassi di interesse, ha affermato la maggiore rispondenza del regime di capitalizzazione composta alla funzione propria del recupero dell'aiuto *"illegale"*, consistente nel *"ripristino della concorrenza effettiva"* e nell'assicurare *"l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione"*, considerato anche che gli aiuti illegali hanno *"l'effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi"*, ragion per cui *"l'applicazione di interessi composti appare ... necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione"*: *"La Commissione desidera pertanto informare gli Stati membri e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali su base composta. Conformemente alla normale pratica di mercato, la composizione dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo, la Commissione si aspetta che gli Stati membri applichino interessi composti all'atto dell'esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che ciò non sia*

pregiudiziale, la Corte di Cassazione, in veste di giudice del rinvio, facendo riferimento alla sentenza Commissione/Département du Loiret (C-295/07 P, EU:C:2008:707, punto 46), aveva rilevato che *“né il diritto dell’Unione né la giurisprudenza della Corte precisavano, al momento dell’adozione della decisione 2003/193, che gli interessi da applicare al recupero degli aiuti di Stato oggetto di detta decisione andassero calcolati su base composta”*, precisando che, *“all’epoca, la Commissione rinviava nella prassi alle disposizioni del diritto nazionale”* e che *“il diritto italiano avrebbe applicato, conformemente all’articolo 1282 del codice civile, interessi semplici, ammettendo interessi composti per le obbligazioni pecuniarie soltanto alle condizioni previste dall’articolo 1283 del codice civile, le quali non sarebbero soddisfatte nel caso del recupero degli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale”*. A ben vedere, quindi, con il provvedimento di rimessione, la Corte di Cassazione si era già espressa inequivocamente nel senso della recezione dell’ordinamento nazionale al regime lineare non a caso qualificato *“principio generale”* nelle già richiamate sentenze n. 191/1964, n. 3797/1974 (resa a Sezioni Unite), n.

contrario ad un principio generale del diritto comunitario”. Nella stessa pronuncia, la Corte di Giustizia, dopo aver ricordato il disposto degli artt. 9 (intitolato *“Metodo di fissazione del tasso di interesse”*) e del par. 2 dell’art. 11 (intitolato *“Metodo di applicazione degli interessi”*) del Regolamento n. 794/2004, ai sensi dei quali è previsto, rispettivamente, che *“Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile”* e che *“Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi”*, ha quindi affrontato la questione inerente al rapporto tra la disciplina sovranazionale appena citata e l’art. 1283 del Codice Civile italiano, da un canto, e con il comma 4 dell’art. 24 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in L. n. 2/2009 (intitolato *“Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi”*), entrato in vigore dalla stessa data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (29.11.2008), ai sensi del quale *“Gli interessi ... sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento... n. 794/2004 ...”*. Nella causa pendente dinanzi al Giudice nazionale, la società italiana a prevalente partecipazione pubblica già beneficiaria dell’aiuto illegale aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di imposta con i quali la competente Agenzia delle Entrate aveva preteso il recupero delle imposte non versate e dei relativi interessi, calcolati su base composta, denunciando il contrasto tra il precitato art. 24 comma 4 e l’art. 13 comma 5 del medesimo Regolamento, in virtù del quale esso non risulterebbe applicabile alla decisione di recupero dell’aiuto di Stato illegale n. 2003/193 della Commissione, notificata alla Repubblica italiana prima dell’entrata in vigore del citato Regolamento.

987/1978, n. 870/2006, n. 20600/2011. E, nel pronunciarsi sulla questione pregiudiziale rimessale, anche la Corte di Strasburgo, precisando che soltanto con la precitata disciplina nazionale (art. 24 comma 4 del D.L. n. 185/2008, art. 1 del D.L. n. 10/2007, convertito in L. n. 46/2007, e art. 19 del D.L. n. 135/2009, convertito in L. n. 166/2009) è stata stabilita – giova ribadire con riguardo al debito a titolo di recupero degli aiuti di Stato illegali – *“l’applicazione degli interessi composti”*, ha rimarcato che *“prima dell’entrata in vigore di tale normativa, il diritto italiano applicava, conformemente all’articolo 1282 del codice civile, interessi semplici”* (cfr. sentenza Corte di Giustizia del 03.11.2015 cit., par. 39).

Non può che derivarne, in definitiva, che, al di là della disciplina settoriale inerente al recupero degli aiuti di Stato “illegali”, il regime finanziario con il quale si calcolano gli interessi nell’ordinamento italiano è quello cd. lineare.

Alcun effettivo chiarimento deriva poi dal configurare apoditticamente, *sic et simpliciter*, il rapporto tra capitalizzazione composta ed anatocismo nei contratti di credito in termini di eterogeneità, individuando nella prima *“solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, ovvero “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato”* ⁶². Invero, al di là dell’evidente rischio di elusione della richiamata disciplina imperativa, tale definizione non vale certo a spiegare se nei finanziamenti a rimborso rateale l’adozione del regime composto comporti o meno la produzione di interessi su interessi secondo dinamica esponenziale e se tale meccanismo risulti o meno conforme all’ordinamento. È del resto destituito di fondamento ritenere che l’anatocismo convenzionale

⁶² Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605 (Giudice E. Astuni); In termini analoghi, cfr. anche Trib. Torino, 18.02.2022 n. 718 (Giudice E. Astuni), in www.assoctu.it, Trib. Milano, 30.10.2013, in www.ilcaso.it, Trib. Verona, 24.03.2015, Trib. Padova, 23.02.2009, inedite, Trib. Treviso, 05.11.2012, in *Foro pad.*, 2014, I, 2018.

presupponga necessariamente l'inadempimento, da parte del debitore, rispetto ad una pregressa obbligazione relativa ad interessi primari (già scaduta ed insoluta al momento della conclusione del patto anatocistico), avendo la Suprema Corte, come già chiarito, avuto modo di precisare che l'art. 1283 c.c. si applica anche agli *"interessi che matureranno in futuro"* rispetto al momento di stipulazione della convenzione anatocistica (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.). Non pare revocabile in dubbio, del resto, che la conseguenza sanzionatoria-risarcitoria dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie è rappresentata dall'obbligo di corrispondere gli interessi moratori (art. 1224 c.c.), non già quelli anatocistici; ciò non fosse altro per il fatto che questi ultimi possono essere applicati (in base alla disciplina pattizia) anche in presenza di uno scenario fisiologico di evoluzione del rapporto, ovvero a fronte del regolare e tempestivo pagamento delle rate di ammortamento (comprehensive delle rispettive quote interessi). Né può condividersi l'affermazione secondo la quale *"nel settore del credito in generale, e del credito bancario in particolare"*, esisterebbe *"un'evidenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, ai fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge 108/96 ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, dove il tasso è espresso in capitalizzazione composta"*⁶³. Risulta in proposito evidente l'inconferenza dei due "tassi" appena richiamati rispetto al prezzo del finanziamento (che il regime finanziario della capitalizzazione semplice, in base al quale dovrebbero essere prodotti gli interessi, è diretto ad esprimere), essendo il T.A.E.G. ed il T.E.G. (nella omnicomprensività delle voci di costo negli stessi ricompresi) tesi a perseguire finalità

⁶³ Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605, conf., App. Torino 21.05.2020 n. 544.

diverse: il primo risponde all'esigenza di consentire al consumatore, attraverso una compiuta informazione circa i costi complessivi dell'operazione, la comparazione della soluzione finanziaria offertagli in rapporto alle altre reperibili sul mercato creditizio (e ciò anche in funzione della valutazione della convenienza dell'operazione creditizia, oltre che di stimolo alla concorrenza tra gli istituti bancari e gli intermediari abilitati); il secondo, invece, funge da parametro di raffronto ai fini del vaglio antiusura (ex art. 644 c.p.). Trattasi, pertanto, di riferimenti afferenti ad ambiti di disciplina affatto diversi.

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, infine, non merita condivisione l'affermazione secondo cui, *“nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore”*⁶⁴. Al riguardo, va osservato che, sotto il primo profilo, il rilievo secondo cui *“gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento”* si configura come una mera petizione di principio, ove si tenga conto, per un verso, dell'omessa menzione del regime finanziario adottato (rilevante non soltanto per il contrasto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria e con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, ma anche in rapporto alla necessaria determinatezza del tasso di interesse applicato ed in riferimento al mancato rispetto del regime formale previsto *ad substantiam* ex art. 1284 e art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.); per altro verso, che la conoscenza del termine finale dell'ultima rata di ammortamento, se può valere a definire l'orizzonte temporale dell'esposizione debitoria frazionata, non può certo escludere, di per sé

⁶⁴ Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605 cit..

sola, la crescita esponenziale degli interessi che (in contrasto con il principio di proporzionalità prefigurato dal Legislatore ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) connota il regime della capitalizzazione composta adottato ai fini del rimborso rateale del finanziamento. Sotto il secondo profilo, va ribadita la contraddittorietà intrinseca tra l'affermazione della necessaria *“esigibilità immediata di interessi primari”* già in precedenza maturati (in tesi in tal senso *“scaduti”*) quale condizione del divieto di anatocismo stabilito ex art. 1283 c.c. e quella, contenuta nella medesima citata pronuncia, secondo cui lo stesso divieto *“cessa di applicarsi ... quando l'interesse primario è venuto a scadenza”*⁶⁵.

La soluzione ricostruttiva sin qui criticata risulta recepita anche in numerose altre decisioni di merito; a titolo esemplificativo nella sentenza del Tribunale di Milano del 26.03.2019 n. 2332 e, più recentemente, in quelle del Tribunale di Roma del 05.05.2020 n. 6897; pronunce nelle quali, analogamente, pur essendosi riconosciuto l'impiego del regime composto nella determinazione della rata⁶⁶, si è nondimeno escluso che ciò comporti la violazione dell'art. 1283 c.c..

Ispirato ad una sorta di *“pudore”* ermeneutico, il recente indirizzo giurisprudenziale appena descritto – in sostanziale accordo con parte della dottrina - perviene, in definitiva, a predicare (ed a riconoscere) la presenza di un *“anatocismo finanziario”*, che tuttavia non si

⁶⁵ *“Nell’art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l’esigibilità immediata dell’interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d’interessi, incalcolabile ex ante, prima che l’inadempimento si sia verificato”* (Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.). Nello stesso senso, cfr. anche Trib. Torino 15.09.2020 n. 3225, Id. 23.10.2019 n. 4822, Id. 05.03.2021 n. 1166.

⁶⁶ *“La circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico-finanziario”* (cfr. App. Torino n. 544/2020 cit.); *la circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico-finanziario”* (cfr. Trib. Roma, 05.05.2020 n. 6897 cit.).

identificherebbe con “l’anatocismo giuridico” e che non varrebbe, quindi, a fondare in capo al *solvens* il diritto alla ripetizione dell’indebitato in riferimento al carico (differenziale) di interessi generato dal fenomeno esaminato: *“La circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico – finanziario, anche se il pagamento degli interessi sul capitale in essere che avviene a ciascuna scadenza periodica non evidenzia in maniera immediatamente percettibile la produzione di interessi su interessi. Al riguardo, se con la rata gli interessi vengono pagati prima della scadenza del capitale di riferimento, è pur vero che formalmente non si ha alcuna capitalizzazione degli interessi; tuttavia nella corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a favore degli interessi, si configura una forma ‘nascosta’ di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Si realizza, per questa via, una modalità ‘celata e ambigua’ di conversione di interessi in capitale, che cela il calcolo dell’interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento Sul piano tecnico-finanziario l’ammontare complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammontare corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione della rata. Il pagamento, a ciascuna scadenza, degli interessi maturati, anticipato rispetto alla scadenza del capitale, maschera il regime composto e consente di conseguire le medesime risultanze economiche”* ⁶⁷.

Richiamate le argomentazioni sin qui svolte, desta invero stupore, come correttamente posto in luce dalla più avveduta dottrina, che, in tale iter argomentativo (che comunque segna un significativo salto di qualità

⁶⁷ Cfr. Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897 cit..

nell'analisi del fenomeno, per l'avvertita esigenza di confrontarsi con gli ineludibili principi finanziari che governano l'algoritmo sotteso al calcolo degli interessi nella contrattualistica del mercato del credito) siano state ritenute del tutto irrilevanti le seguenti fondamentali circostanze, innegabili nella loro oggettività ed imprescindibili in un'analisi scientificamente orientata ed in qualsivoglia rigoroso studio del fenomeno (in chiave matematico-finanziaria, così come sotto il profilo giuridico): 1) che, applicando il regime semplice in base al T.A.N. indicato in contratto, l'ammontare della rata costante risulterebbe inferiore e l'estinzione dell'obbligo di rimborso più rapida rispetto a quanto si verifica ricorrendo al regime composto; 2) che non sia generalmente pattuita, alla luce della comune casistica, alcuna espressa clausola contrattuale (e che non sia di conseguenza raccolto alcun consenso del mutuatario) in ordine all'adozione di tale ultimo regime finanziario (peraltro diverso da quello previsto in forza del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) ai fini della quantificazione della rata, così come con riferimento al criterio di calcolo degli interessi (con conseguente violazione dell'art. 117, commi 1 e 4 del T.U.B. e della normativa sulla trasparenza bancaria), interessi che - diversamente da quanto previsto dall'art. 1194 c.c. - (disposizione la cui applicazione come dianzi chiarito, presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità dell'obbligazione per sorte capitale e di quella per interessi, che invece non ricorre nei rapporti in esame) - vengono solitamente computati sul capitale non ancora scaduto (non già su quello in scadenza oggetto della singola rata); 3) che gli interessi distribuiti in ciascuna rata rivelano un nesso di dipendenza proporzionale e diretta rispetto a quelli compresi nelle rate pregresse; 4) che, nello sviluppo dei piani di rimborso stilati in regime composto comunemente in uso, il tasso di interesse è applicato al debito capitale residuo (riveniente dal pagamento di ciascuna rata), maggiorato di parte delle quote interessi di pertinenza delle rate precedenti (vale a dire, per l'appunto, della componente anatocistica degli stessi); 5) che, peraltro, l'omessa

menzione del regime finanziario utilizzato, lungi dal configurarsi giuridicamente irrilevante, ha indubbia incidenza sul calcolo della rata, di modo che tale lacuna dell'assetto negoziale non può che implicare nullità della clausola inerente al tasso per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, oltre che violazione del relativo regime formale previsto *ex lege* (ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e artt. 117, commi 1 e 4 T.U.B.), atteso che dal ricorso all'uno o all'altro regime derivano monti interessi diversi e, pertanto (a parità di capitale mutuato e di capitale rimborsato e fermi restando il medesimo T.A.N. e l'identità del numero e della periodicità delle rate), un diverso ammontare della rata costante.

Sulla nullità (parziale) per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse (ultralegale) e per violazione della forma scritta *ad substantiam* – L'impianto rimediale: a) il tasso sostitutivo; b) il regime finanziario.

Risulterebbe assolutamente inconferente la considerazione per la quale, essendo stato il T.A.N. "*esplicitamente pattuito dalle parti*", esso si configurerebbe "*compatibile con la determinazione degli interessi sia con il criterio dell'interesse semplice che con il criterio dell'interesse composto*"⁶⁸; dovendosi evidenziare che, proprio per tale ragione, a fronte dell'omessa specificazione del T.A.E. e/o del regime finanziario in base al quale individuarlo, il contratto medesimo non può contenere alcuna univoca indicazione del "tasso di interesse" e del criterio di calcolo attraverso il quale poterlo determinare.

L'impiego del regime di capitalizzazione composta nella determinazione della rata costante e nella predisposizione dell'ammortamento con il sistema "francese" – accertato attraverso l'espletata C.T.U. - e, di

conseguenza, la nullità parziale della disciplina pattizia implicante l'effetto anatocistico si riflettono, a ben vedere, anche sul piano dell'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, comportando un'incongruenza (intrinseca) del piano, in riferimento all'aliquota percentuale che definisce il tasso rispetto al capitale e al tempo. L'omessa menzione del regime finanziario applicato nella formulazione della rata costante e nello sviluppo dell'ammortamento, così come del criterio di calcolo degli interessi, rappresenta il primo profilo (quello "generale") di indeterminatezza del tasso nei finanziamenti con ammortamento "alla francese", ove si consideri che, a seconda del regime finanziario adottato - e fermi restando l'identità di T.A.N., di capitale finanziato, di numero e periodicità delle rate - si perviene alla formazione di rate di ammontare diverso ed emerge un tasso (effettivo) diverso (maggiore nel regime semplice, minore in quello composto⁶⁹; ragion per cui la mera generica

⁶⁸ Cfr. App. Milano 30.05.2023 n. 1770 cit..

⁶⁹ Cfr. E. Levi, *Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale*, Milano, 1964, pagg. 243-244; M. Caliri, *Appunti di Matematica Finanziaria*, 1998, pagg. 125 e segg. (in particolare, § 5.1, a pag. 142), A. Annibali, A. Annibali, C. Baracchini, F. Olivieri, *Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta, Versione estesa – Ammortamenti*, in *Le controversie bancarie*, nn. 41 e 42; Idd., *Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui alla francese: analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*, in [ww.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu). Già nei secoli scorsi, peraltro, insigni matematici ebbero a presentare la stessa formula per il calcolo di una annualità/rata di pensione U , secondo il regime della capitalizzazione semplice, partendo dal valore totale A della rendita e dei suoi interessi, dalla durata della rendita T e del tasso di interesse (cfr. J. Ward, *A Compendium of Algebra*, Londra, 1695, testo del quale è reperibile online la seconda edizione stampata nel 1724, *Carefully Corrected and Improved with large Additions throughtout the Whole by the Author*, nel quale il capitolo 2, della Parte II, è intitolato *"The Calculation of Questions in Simple Interest and those Annuities & c.; perform'd both by the Pen, and by Logarithms"*, mentre il capitolo 3 è intitolato *"The Calculation of Questions in Compound Interest, and Annuities; perform'd by the help of Logarithms"*; Id., *The Young Mathematician's Guide: Being a Plain and Easie Introduction to the Mahematiks, In five Parts*, stampato per la prima volta nel 1707, del quale è reperibile online l'edizione stampata nel 1719, testo che ha avuto varie edizioni nel '700 ed ha continuato ad essere utilizzato come libro di testo fino al XIX secolo e, importato nelle colonie americane, è stato adottato per l'uso alla Harvard's University; F. Baily, *The Doctrine of Interest and Annuities*, 1808, pagg. 35-35; V. Brunacci, *Elementi di Algebra e di Geometria* (di cui è consultabile la quarta edizione, stampata nel 1820), pagg. 142-143; A. Casano, *Elementi di Algebra*, 1845, pag. 271. Per un'analisi del tema rapportata ad una recente pronuncia giudiziale, cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *La sentenza 8/2022 del tribunale di Cremona. Considerazioni tecnico-matematiche sulla stesura dei piani di ammortamento e sulla*

previsione (ed allegazione) di un piano a “rate costanti” (locuzione non decisiva, descrivendo un “*ipotesi consentita solo in caso di mutui a tasso fisso*”, come precisato nella sentenza n. 5733/2014 del Tribunale di Milano), o “*con quota capitale crescente e quota interessi decrescente*” (locuzione utilizzata nella “Legenda” di cui all’Allegato 3 delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d’Italia), non è sufficiente, per sé sola, ad integrare la pattuizione in forma scritta (*ad substantiam*) del tasso (effettivo) e di “*ogni altro prezzo o condizione praticati*”, a norma del comma 4 dell’art. 117 T.U.B.⁷⁰; con conseguente nullità (di protezione, ex

quantificazione dell’onere implicito tra regimi finanziari”, in www.attuariale.eu. In generale, quindi, sin dai primi testi divulgativi della dottrina degli interessi e delle rendite, le varie questioni sono state esaminate in applicazione sia del regime di capitalizzazione composta che di quello di capitalizzazione semplice; e, come è stato giustamente sottolineato nella pronuncia appena citata, “*il fatto che in taluni recenti testi di matematica finanziaria l’istruzione accademica in tema di rimborso dei prestiti sia stata concentrata sull’interesse composto – senza alcun accenno alla possibilità di stilare un piano di ammortamento in regime finanziario di interesse semplice ...- costituisce una lacuna che però non giustifica il mancato approfondimento della materia*” (cfr. Trib. Cremona, 08.01.2022, n. 8, Giudice N. Corini, pag. 14).

⁷⁰ E’ agevole osservare che la riconducibilità del regime finanziario applicato nella redazione del piano di ammortamento alla nozione di “*condizioni praticate*” per declinare il T.A.N. contrattuale deriva dalla considerazione per la quale per “regime finanziario” si intende “*il principio secondo cui vanno effettuate le valutazioni finanziarie, che sono operativamente effettuate tramite le leggi finanziarie (ossia gli algoritmi) sottostanti a tale principio*” (cfr. A. Annibali, “*Ammortamento di mutui nel regime finanziario della capitalizzazione semplice. L’onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari: capitalizzazione composta <#> semplice*”, in www.attuariale.eu).

Da quanto esposto emerge la non divisibilità della *ratio decidendi* adottata da un, pur consistente, indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, una volta precisato in contratto il T.A.N., il capitale finanziato, il numero e la frequenza periodica delle rate, tali dati consentirebbero al debitore di conoscere “*senza incertezze*”, quale sia “*il carico economico complessivo del contratto ... e le condizioni di pagamento, ivi compreso il regime composto degli interessi, ricavabile da piano di ammortamento*” (cfr. App. Cagliari, 18.05.2023 n. 162, in www.dirittobancario.it); al riguardo, basti considerare che il “*carico economico complessivo*” non si identifica affatto con il “*tasso d’interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati*”, che, a pena di nullità, devono essere esplicitati nei contratti in forma scritta (*ad substantiam*), ex artt. 117 commi 1 e 4 T.U.B., rappresentando piuttosto, nella comune casistica, il risultato numerico di un tasso di interesse (effettivo) e delle relative condizioni di applicazione, T.A.E. e condizioni delle quali generalmente non si fa menzione alcuna nel testo contrattuale. In altri termini, se è vero che “*il piano d’ammortamento allegato al contratto, opportunamente sviluppato, dà conto degli effetti della capitalizzazione composta*”, è comunque innegabile che “*ciò non equivale ad indicare il TAE in contratto, come prescrive l’art. 117.4 Tub*”; di modo che “*... in regime di capitalizzazione composta si applica un doppio tasso d’interesse, uno nominale ed uno effettivo, ed entrambi devono essere esplicitati nel contratto di mutuo, poiché diversamente il mutuatario non sarebbe realmente informato del costo del mutuo, così come impone la norma, la quale si riferisce ad ogni prezzo e condizione praticati ...*” (cfr.

art. 127 dello stesso T.U.B.) della relativa clausola ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, 3 4 del medesimo articolo; trattasi evidentemente di nullità (virtuale, ex art. 1418 comma 1 c.c.) derivante dalla violazione di norma imperativa afferente alla trasparenza ed alla correttezza contrattuale e che si riferisce ad “*elementi intrinseci della fattispecie negoziale*”, ovvero “*relativi alla struttura ed al contenuto del contratto*” (tanto che la carenza di specificazione sul punto determina il difetto del requisito della forma scritta ad *substantiam* e, al contempo, della necessaria determinatezza dell’oggetto del contratto, in riferimento al tasso), essendo la sanzione della nullità espressamente stabilita dalla Legge”⁷¹. La nullità della clausola si configura, altresì, ex art. 1418 e 1346

Trib Napoli, n. 2503/2023 del 08-03-2023, Giudice E. Pastore Alinante, in apps.dirittopratico.it/sentenze.html).

⁷¹ Cfr. Cass. n. 3683/2007, conf. Cass. SS.UU. n. 26724/2007.

La Suprema Corte, dal canto suo, ha avuto modo di chiarire che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza prefigurato dall’art. 117 T.U.B., la clausola che fissa un tasso d’interesse in un contratto di mutuo ipotecario “*deve, non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire, altresì, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie*” (cfr. Cass. 21.06.2021, n. 18275, Presidente F. Manna, Giudice relatore A. Giusti). E pare innegabile che, in tal modo postulata la portata (anche economica) del principio di trasparenza, a fronte dell’omessa menzione del regime finanziario in base al quale viene declinato il T.A.N. ai fini dell’elaborazione del piano di ammortamento, difetta, per l’appunto, la possibilità di comprendere il funzionamento e le modalità di calcolo, così come risulta carente la previsione di un criterio preciso ed intellegibile di computo degli interessi, onde consentire la valutazione delle conseguenze economico-finanziarie del piano di ammortamento medesimo.

Il profilo “generale” di indeterminatezza del tasso è stato enucleato ed espresso in maniera chiara in recenti pronunce di merito: “*la mancata indicazione in contratto del regime finanziario con cui è calcolata la rata costante comporta l’indeterminatezza della clausola economica, rendendo possibile lo sviluppo di più piani alternativi, e ciò in quanto il contratto non specifica né il regime finanziario adottato, né il sistema di calcolo degli interessi inclusi nella rata periodica, e quindi in assenza di tali indicazioni l’applicazione delle condizioni economiche previste in contratto può condurre alla individuazione di una pluralità di piani di ammortamento e di importi delle rate fisse tra di loro alternativi*”; in definitiva, “*la formula matematica contrattualmente applicata appare relativa ad un valore incerto, tale da dar luogo a soluzioni applicative differenti*” cfr. Trib. Larino, 18.07.2022, Giudice R. De Mutiis); ed ancora, “*poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto*”, ove invece non lo sia stata e non risulti neanche che abbia costituito “*una condizione pubblicizzata*” al momento della stipulazione del contratto, ne consegue

che “*nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice*” (cfr. Trib. Napoli, 15.11.2022, Giudice E. Pastore Alinante, in centroanomaliebancarie.it); laddove il piano di ammortamento implichi “*una capitalizzazione composta degli interessi non esplicitata in contratto*” - ipotesi riconducibile al disposto di cui all’artt. 117 commi 1 e 4 T.U.B. – contenendo il regolamento pattizio soltanto l’indicazione circa l’ “*uguaglianza di tutte le rate, composte da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti*”, non risultando pubblicizzato il regime finanziario impiegato, “*il saldo del rapporto va ricalcolato escludendo gli effetti della capitalizzazione composta, che ha generato oneri non dovuti*” (cfr. Trib. Napoli, 02.05.2023, Giudice E. Pastore Alinante). In altri termini, “*poiché il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la RATA da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata*”, ragion per cui “*poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e che il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice*”; in definitiva, nel richiamare un proprio precedente (sentenza 07.05.2021, n. 866, con la quale si è posto in luce come “*il tasso effettivamente applicato*” risulti “*superiore a quello indicato*” in contratto “*in conseguenza dell’applicazione del meccanismo dell’ammortamento a rata costante (alla francese), si verifica una fattispecie di maggiorazione del tasso d’interesse rispetto a quello nominale pattuito*”), la medesima Corte di Appello di Bari ha evidenziato che “*non è sufficiente affermare che l’adozione del c.d. ammortamento alla francese non comporti, per le modalità di restituzione, l’applicazione di interessi anatocistici, ma occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l’interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto*” (cfr. App. Bari, 13.01.2023 n. 28, Presidente F. Labellarte, Giudice estensore A. Binetti). Tale ultima affermazione assume particolare rilievo, ponendo in luce l’esigenza di esaminare il profilo della determinatezza o determinabilità del tasso di interesse applicato al prestito quale autonomo profilo di indagine ai fini del controllo di legalità da parte del Giudice, indipendentemente dalla verifica della liceità (rispetto al disposto imperativo di cui agli artt. 1283 c.c. e 120 comma 2 lett. T.U.B.) del regime composto applicato nella formazione del piano di ammortamento. Le pronunce sin qui citate, del resto – nel ricondurre alla nozione di “*condizioni economiche*” (ex art. 117 comma 4 T.U.B.) il regime finanziario (quale “*criterio*” in applicazione del quale viene declinato il tasso ai fini del calcolo degli interessi) - risultano aderenti al concetto di dette “*condizioni*” recepito dalla Corte regolatrice, laddove ha precisato che “*Le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non contengono l’indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi*” (cfr. Cass. n. 16907/2019, conf., ex plurimis, Id. n. 8028/2018, Id. n. 25205/2014, Id. n. 2765/1992, Id. n. 7547/1992, Id. n. 22898/2005, Id. n. 2317/2007, Id. n. 17679/2009). La letteratura matematica, del resto, ha posto in evidenza come “*l’indicazione del tasso senza l’enfasi sulla formula porta a un’ambiguità ineliminabile perché per precisare una legge finanziaria non basta dire quanto vale il tasso, ma bisogna anche indicare qual è la formula in cui tale tasso va messo, quali sono, cioè, i calcoli da fare*” (cfr. M. D’Amico, E. Luciano, L. Peccati, “*Calcolo finanziario, Temi base e temi moderni*”, Milano, 2018); e tale considerazione si attaglia perfettamente alla prescrizione di cui all’art. 117 comma 4 T.U.B., che impone l’indicazione nei contratti, in forma scritta, non soltanto del “*tasso di interesse*”, ma anche di “*ogni altro prezzo e condizione praticati*”, dovendosi senz’altro ricondurre al novero di dette “*condizioni*” il regime finanziario in applicazione del quale viene declinato il tasso; “*condizioni*” la cui omessa menzione in forma scritta nel testo contrattuale comporta nullità della pattuizione relativa

c.c., in ragione dell'omessa previsione del tasso di interesse (effettivo), con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto sotto tale profilo (generale), ove si consideri che, a seconda dell'applicazione dell'uno o dell'altro regime – e ferma restando l'identità del capitale finanziato, del T.A.N., del numero e della periodicità delle rate - emergono tassi effettivi differenti a seconda dell'impiego dell'uno o dell'altro regime finanziario. La riconducibilità del regime finanziario adottato alla nozione di *“ogni altro prezzo e condizioni praticati”*, in funzione di specificazione della modalità di espressione o di declinazione del *“tasso d'interesse”* si impone, del resto, alla stregua del canone di buona fede oggettiva quale fonte integrativa del contenuto precettivo del contratto: in effetti, l'omessa menzione del regime finanziario applicato sottrae al contraente debole la possibilità di *“comprendere il funzionamento concreto delle modalità di calcolo degli interessi”*, non consentendogli di *“valutare correttamente la dinamica futura dell'operazione”*, con conseguente *“aumento del rischio di insolvenza”*, non essendo lo stesso *“nelle condizioni di poter programmare correttamente l'operazione in relazione all'esatto rapporto dare-avere tra le parti”*; situazione che si pone in radicale contrasto con l'art. 1374 c.c., a norma del quale *“il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel*

al tasso di interesse, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 117. Quanto appena esposto trova del resto riscontro nella letteratura matematico-finanziaria classica, che, nell'evidenziare il rilievo del regime ai fini della determinazione della prestazione feneratizia, ha eloquentemente rimarcato: *“E' evidente che la semplice indicazione del tasso non basta per calcolare l'interesse complessivo, o il montante. Occorre anche dire come il tasso deve essere utilizzato, cioè indicare il procedimento in base al quale eseguire il calcolo. Esistono vari procedimenti per il calcolo del montante e si dice che ciascun procedimento di calcolo costituisce un regime d'interesse. Nella pratica finanziaria, sono particolarmente importanti a) il regime dell'interesse semplice, b) il regime dell'interesse composto”* (E. Levi, *“Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale”*, Milano, 1993). Più recentemente, si è del resto rimarcato il legame tra il regime finanziario (consistente nel *“modello di calcolo degli interessi nel tempo”*) e le *“leggi di interesse”* che regolano *“le condizioni sotto le quali il regime trova applicazione”*, tali essendo *“la convenzione che si utilizza per misurare il tempo (convenzione temporale o day-count convention), il tasso di interesse e l'epoca di impostazione dell'equilibrio finanziario”* (cfr. G. Aretusi, *“A proposito dell'indifferenza al momento dell'equilibrio finanziario: alcune considerazioni intorno alle caratteristiche delle leggi di interesse in regime composto e in regime semplice nelle operazioni di scambio”*, in www.openstat.it, 1 Febbraio 2023). La consapevolezza di tale fondamentale principio ha evidentemente ispirato il Legislatore nel porre la disciplina di cui all'art. 117 comma 4 T.U.B..

medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità". E' proprio per tale ragione che il Legislatore (delegato) ha qualificato la violazione della regola di comportamento consistente nell'esplicitazione del tasso di interesse e delle condizioni economiche (tra le quali, per l'appunto, quella inerente al criterio di applicazione dello stesso ai fini del calcolo degli interessi) quale vizio contrattuale integrante nullità della relativa clausola.

La riconducibilità del regime finanziario applicato nella redazione del piano di ammortamento alla nozione di "*condizioni praticate*" per declinare il T.A.N. contrattuale deriva dalla considerazione per la quale per "regime finanziario" si intende "*il principio secondo cui vanno effettuate le valutazioni finanziarie, che sono operativamente effettuate tramite le leggi finanziarie (ossia gli algoritmi) sottostanti a tale principio*"⁷².

Da quanto esposto emerge la non divisibilità della *ratio decidendi* adottata da un, pur consistente, indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, una volta precisato in contratto il T.A.N., il capitale finanziato, il numero e la frequenza periodica delle rate, tali dati consentirebbero al debitore di conoscere "*senza incertezze*", quale sia "*il carico economico complessivo del contratto ... e le condizioni di pagamento, ivi compreso il regime composto degli interessi, ricavabile da piano di ammortamento*"⁷³; al riguardo, basti considerare che il "*carico economico complessivo*" non si identifica affatto con il "*tasso d'interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati*", che, a pena di nullità, devono essere esplicitati nei contratti in forma scritta (*ad substantiam*), ex artt. 117 commi 1 e 4 T.U.B., rappresentando piuttosto, nella comune casistica, il risultato numerico di un tasso di interesse (effettivo) e delle relative condizioni di applicazione,

⁷² Cfr. A. Annibali, "*Ammortamento di mutui nel regime finanziario della capitalizzazione semplice. L'onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari: capitalizzazione composta <#> semplice*", in www.attuariale.eu).

⁷³ Cfr. App. Cagliari, 18.05.2023 n. 162, in www.dirittobancario.it).

T.A.E. e condizioni delle quali generalmente non si fa menzione alcuna nel testo contrattuale. Pare del pari innegabile, del resto, che il computo degli interessi in regime composto comporta un quantitativo di interessi maggiore rispetto a quello riveniente adottando il regime lineare (conforme al disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.), ferma restando l'identità di tutti gli altri parametri contrattuali di calcolo; di tal che l'omessa menzione dell'impiego di quel regime ai fini dell'ammortamento del prestito implica sicuramente una componente del "prezzo", un costo aggiuntivo ed implicito (occulto, in quanto, per l'appunto, non esplicitato nel regolamento pattizio) del finanziamento, dovendosi considerare, in tal guisa, a pieno titolo riconducibile al precetto di cui al combinato disposto dei commi 1 e 4 del T.U.B.. In altri termini, se è vero che *"il piano d'ammortamento allegato al contratto, opportunamente sviluppato, dà conto degli effetti della capitalizzazione composta"*, è comunque innegabile che *"ciò non equivale ad indicare il TAE in contratto, come prescrive l'art. 117.4 Tub"*; di modo che *"... in regime di capitalizzazione composta si applica un doppio tasso d'interesse, uno nominale ed uno effettivo, ed entrambi devono essere esplicitati nel contratto di mutuo, poiché diversamente il mutuatario non sarebbe realmente informato del costo del mutuo, così come impone la norma, la quale si riferisce ad ogni prezzo e condizione praticati..."*. Nell'ottica della trasparenza, in effetti, se è vero che *"il piano d'ammortamento allegato al contratto, opportunamente sviluppato, dà conto degli effetti della capitalizzazione composta"*, non pare comunque revocabile in dubbio che *"ciò non equivale ad indicare il TAE in contratto, come prescrive l'art. 117.4 Tub"*; di modo che *"... in regime di capitalizzazione composta si applica un doppio tasso d'interesse, uno nominale ed uno effettivo, ed entrambi devono essere esplicitati nel contratto di mutuo, poiché diversamente il mutuatario non sarebbe realmente informato del costo del mutuo, così*

come impone la norma, la quale si riferisce ad ogni prezzo e condizione praticati ..." ⁷⁴.

Il ricorso a generiche espressioni quali *ammortamento* "alla francese" o "a rata costante" o "a quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti" rivela l'intenzione di identificare l'essenza caratterizzante della metodologia nella costanza della rata, mentre, in realtà, l'operatore *retail* non è tenuto a (né può in concreto) evincere affatto dal testo del contratto che, oltre alla rata costante ed all'andamento rispettivamente crescente e decrescente delle quote capitale e delle quote interessi, tra le varianti possibili si utilizzi il regime composto, nonché, per il criterio di imputazione delle rate, il calcolo degli interessi sul debito residuo in essere a ciascuna scadenza (precisamente a quella immediatamente precedente rispetto alla rata presa in considerazione), ben potendo essere indotto a credere che, fermi restando i parametri contrattuali fissati nell'accordo, non vi siano alternative al piano di ammortamento ad esso allegato (o comunque derivante da quei parametri) e che detto piano sia stato effettivamente creato secondo il principio di proporzionalità fondato sul disposto degli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c., informato al regime semplice. In realtà, come sottolineato dalla letteratura scientifica più sensibile alla portata socio-economica delle formule del mercato creditizio, locuzioni definitorie di tal genere non valgono ad estrinsecare l'effettivo meccanismo di funzionamento dell'ammortamento: *"il termine di metodo progressivo in senso stretto col quale è noto il metodo francese non risiede nel semplice fatto che esso prevede quote capitali tutte positive, perciò debiti residui strettamente decrescenti, bensì nel fatto che queste*

⁷⁴ Cfr. Trib Napoli, n. 2503/2023 del 08.03.2023, Giudice E. Pastore Alinante, in apps.dirittopratico.it/sentenze.html.

descrivono una ben precisa progressione geometrica"⁷⁵; né ad esplicitare il tasso effettivo e/o il suo criterio di determinazione.

In effetti, con l'ammortamento stilato in capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (generalmente a scadenza infrannuale) rispetto alla scadenza del periodo annuale (in riferimento al quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è corrispondente al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), come invece avviene nel regime lineare, bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula $i = (1+i/t)^t - 1$, dove t è il numero di periodi in un anno, ed i il tasso nominale), emerge che, in realtà, il T.A.E. - vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nell'ambito del T.A.E.G.) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta (cd. differenziale di regime) – risulta superiore al T.A.N. indicato in contratto. Siffatta divergenza di tasso deriva, per l'appunto, dalla formula della capitalizzazione composta attraverso la quale vengono determinate le rate (già nel momento genetico della convenzione creditizia); formula che comporta l'incremento del tasso effettivo con il crescere del frazionamento del rimborso del debito; ciò che significa, in buona sostanza, che più sono le rate, più costa il mutuo⁷⁶.

⁷⁵ Cfr. P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, *"Matematica Finanziaria"*, Bologna, 1998); in termini analoghi, cfr. L. Santoboni, *"Lezioni di matematica Finanziaria"*, 1968, pag. 143, S. Vianelli, *"Matematica Finanziaria"*, 1968, pag. 125.

⁷⁶ Significative e sempre attuali, in tale contesto, le lucide considerazioni contenute nella motivazione della nota sentenza Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113: *"Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale,*

Deve rilevarsi, in proposito, che la nullità dell'oggetto del contratto, in riferimento all'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al rapporto, è rilevabile *ex officio* dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 1421 c.c., purchè sulla scorta di allegazioni di fatto evincibili dagli atti e dalle difese spiegate, essendo la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria fondata su azione volta all'adempimento contrattuale (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 3839/2021, Id. n. 2366/2012, Id. n. 2956/2011, Id. n. 1218/2008, Id. n. 6171/2005, Id. n. 21632/2006, Cass. SS.UU. n. 142828/2012).

A ben vedere, sia il piano di ammortamento a rate costanti posticipate predisposto in capitalizzazione semplice che quello a rate costanti posticipate stilato in regime composto (cd. "alla francese") devono rispettare il rispettivo equilibrio finanziario, in virtù del quale la somma delle quote capitali trasfuse nelle rate costanti, espressa in valore attuale, corrisponde esattamente all'importo finanziato; ma soltanto con il regime lineare sussiste effettiva equivalenza finanziaria tra il T.A.E. ed in T.A.N. contrattuale, in virtù dell'aderenza di tale regime al principio di proporzionalità recepito dalla disciplina posta dagli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.; proporzionalità che, invece, non è ravvisabile nel regime composto, che non rispetta tale principio e che è caratterizzato da produzione esponenziale degli interessi rispetto al tempo. Tali conseguenze derivano dalle specifiche formule di calcolo proprie dell'uno

originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici.... La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c."

e dell'altro regime finanziario (e dai diversi principi di equità ad essi rispettivamente sottesi).

Un primo profilo (generale) di indeterminatezza del tasso di interesse deriva dall'omessa specificazione del regime di capitalizzazione impiegato nella redazione del piano di ammortamento, ove si consideri che, a seconda del regime finanziario adottato (e fermi restando l'identità degli altri elementi di calcolo, ovvero di capitale finanziato, di T.A.N., di numero e periodicità delle rate), si perviene alla creazione di rate costanti di ammontare diverso ed emerge un tasso (effettivo) diverso (maggiore nel regime semplice, minore in quello composto); ragion per cui la mera generica previsione (ed allegazione) di un piano a "rate costanti" (locuzione non decisiva, descrivendo soltanto un "*ipotesi consentita solo in caso di mutui a tasso fisso*", come precisato nella sentenza n. 5733/2014 del Tribunale di Milano), o "*con quota capitale crescente e quota interessi decrescente*" (locuzione utilizzata nella "Legenda" di cui all'Allegato 3 delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia) non è sufficiente, per sé sola, ad integrare la pattuizione in forma scritta (*ad substantiam*) del tasso (effettivo) e di "*ogni altro prezzo o condizione praticati*", a norma del comma 4 dell'art. 117 T.U.B., non essendo sufficiente a dar luogo ad una soluzione univoca; con conseguente nullità (di protezione, ex art. 127 dello stesso T.U.B.) della relativa clausola ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo. Trattasi, evidentemente, di nullità (virtuale, ex art. 1418 comma 1 c.c.) derivante dalla violazione di norma imperativa afferente alla trasparenza ed alla correttezza contrattuale e che si riferisce ad "*elementi intrinseci della fattispecie negoziale*", ovvero "*relativi alla struttura ed al contenuto del contratto*" (tanto che la carenza di specificazione sul punto determina il difetto del requisito della forma scritta *ad substantiam* e, al contempo, la carenza della necessaria determinatezza dell'oggetto del contratto, in riferimento al tasso), essendo la sanzione della nullità espressamente stabilita dalla Legge (art. 117,

commi 1 e 4 T.U.B.)⁷⁷. Del resto, ove si consideri che per definire l'ammortamento occorre precisare (sin dall'inizio) oltre al T.A.N., al numero ed alla periodicità delle rate, anche il regime finanziario impiegato, ne deriva inconfutabilmente che, in difetto di tali elementi di calcolo, non sarebbe possibile stabilire univocamente l'importo delle rate, dei debiti residui e delle quote capitali e quote interesse. Siffatta conclusione trova, del resto, innegabile e sicuro riscontro nel costruito analitico dell'espletata C.T.U.⁷⁸. In definitiva, pare innegabile che l'omessa indicazione del tasso di interesse e/o del regime finanziario adottato per stilare il piano di ammortamento (costituente condizione economico-finanziaria del finanziamento offerto) integri violazione dell'obbligo di trasparenza e correttezza contrattuale che, per espressa *voluntas legis*, impinge in nullità (parziale) della relativa clausola, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, 4 e 6 dell'art. 117 T.U.B.. Non coglie pertanto nel segno, ad avviso di chi scrive, quella giurisprudenza che, svalutando l'esplicito tenore testuale della disposizione - che sanziona con la nullità la mancata menzione in forma scritta del tasso di interesse e di "ogni altro prezzo e

⁷⁷ In generale, l'inquadramento riportato pare aderente al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In base alla distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative", in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. nullità virtuale), "postula che siffatta violazione attenga a elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, con la conseguenza che l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto ovvero nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge; anche la violazione di regole di comportamento può quindi in ipotesi portare all'invalidità del contratto, ma questo avviene solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge" (cfr. Trib. Roma 15.03.2012 n. 5483; conf. Cass. n. 9140/2016, Id. n. 23914/2015, Id. n. 8462/2014, Id. 1456/2018, Cass. SS.UU. n. 26724/2007).

⁷⁸ "Sul piano matematico-finanziario, tuttavia, accanto alla tipologia di piano – sia esso alla francese, all'italiana, ecc.. – è solo con la scelta del regime finanziario, semplice o composto, che si individua in modo univoco la legge intertemporale che regola il piano stesso, cioè il criterio di equivalenza finanziaria fra l'importo finanziato che interviene al tempo t_0 e gli importi dei rimborsi che interverranno alle varie scadenze t_k Nell'ammortamento alla francese – una volta fissato capitale, tasso e periodi di rimborso – la relativa formula matematica individua univocamente la rata solo una volta stabilito anche il regime finanziario: nello specifico, la formula matematica è diversa nel regime composto e in quello semplice, conducendo ad un importo della rata più basso nel regime semplice rispetto al regime composto" (cfr. relazione dott., pagg. 13-14).

condizione praticati” - pare negare, in buona sostanza, il rilievo *quoad validitatem* di tali elementi del contenuto negoziale, riducendone la funzione a quella meramente informativa: “*La forma scritta prescritta a pena di nullità dall’art. 117 T.U.B., nella logica di quello che è stato definito in dottrina <<neoformalismo comunitario>>, assolve essenzialmente alla funzione di colmare il divario informativo esistente in vari settori tra i soggetti che vi operano professionalmente ed il contraente debole. Ne consegue che la forma scritta prescritta dall’art. 117 T.U.B. non appare integrare un elemento costitutivo e strutturale del contratto imposto, come nella tradizione romanistica, allo scopo di richiamare il contraente sull’importanza del negozio che si accinge a compiere*”, rappresentando, piuttosto, soltanto “*un adempimento imposto al contraente forte e strumentale ai doveri di correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale*” finalizzato a porre in qualche modo rimedio a detta asimmetria informativa; di modo che, in definitiva, la violazione di siffatta mera regola di comportamento (non già di validità) varrebbe a determinare esclusivamente responsabilità risarcitoria⁷⁹. Siffatta ricostruzione, in effetti, risulta in radicale contrasto con il tenore testuale del citato art. 117 T.U.B., che sanziona con la nullità la mancata previsione in forma scritta degli elementi contenutistici ivi indicati. La Suprema Corte, dal canto suo, ha avuto modo di chiarire opportunamente che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza prefigurato dall’art. 117 T.U.B., la clausola che fissa un tasso d’interesse in un contratto di mutuo ipotecario “*deve, non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire, altresì, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di*

⁷⁹ Cfr. Trib. Treviso, 05.11.2012.

una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie" ⁸⁰. E pare innegabile che, in tal modo postulata la portata (anche economica) del principio di trasparenza, a fronte dell'omessa menzione del regime finanziario in base al quale viene declinato il T.A.N. ai fini dell'elaborazione del piano di ammortamento, difetta, per l'appunto, la possibilità di comprendere il funzionamento e le modalità di calcolo, così come risulta carente la previsione di un criterio preciso ed intellegibile di computo degli interessi, onde consentire la valutazione delle conseguenze economico-finanziarie del piano di ammortamento medesimo. La *ratio* del rilievo *quoad validitatem*, in forza del citato art. 117 T.U.B., del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi in base ai quali viene declinato il tasso (inteso come T.A.N.) va pertanto ravvisata nella fondamentale funzione di tali elementi contenutistici e formali non soltanto in chiave informativa e di rispetto del principio di trasparenza, bensì, per espressa *voluntas legis*, di indefettibile criterio di determinazione della prestazione dovuta, da estrinsecare per iscritto a pena di nullità. Non pare pertanto possa condividersi una recente decisione del Collegio di Coordinamento dell'A.B.F., con la quale, nella medesima linea ricostruttiva sin qui criticata, si è affermato che, "*in caso di finanziamento con ammortamento alla francese*", non impingerebbe in nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza né "*la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto*", né l'omessa indicazione del regime finanziario applicato ai fini del calcolo degli interessi, laddove una clausola contrattuale preveda il diritto del cliente di ottenere, gratuitamente e su sua richiesta, una tabella di ammortamento del prestito, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Trasparenza di Banca d'Italia ⁸¹. In realtà, tenuto

⁸⁰ Cfr. Cass. 21.06.2021, n. 18275, Presidente F. Manna, Giudice relatore A. Giusti.

⁸¹ Cfr. Collegio di Coordinamento A.B.F. n. 14376 del 08.11.2022, Presidente estensore M.R. Maugeri, in www.dirittobancario.it.

conto del fatto che il contratto oggetto di quel procedimento conteneva menzione del T.A.N., dell'importo complessivo degli interessi dovuti, di quello della rata costante e del T.A.E.G., tali indicazioni non valevano certo ad integrare quei *“criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, ... obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse”, “conoscibili a priori”, “senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante”*, che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, occorre siano trasfusi nel regolamento negoziale al fine di rispettare la forma scritta (*ad substantiam*) prevista dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale; criteri ed elementi che, del resto, dovendo essere trasfusi in maniera esplicita nel testo contrattuale, non possono evidentemente essere suppliti dalla mera facoltà del mutuatario di richiedere, onde ricavarli, la tabella di ammortamento (che, del resto, non li contiene, indicando soltanto i risultati numerici che sono la conseguenza dell'applicazione dei quegli stessi criteri ed elementi, non estrinsecati). Per altro verso, nella medesima decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF, l'assunto secondo cui gli interessi sarebbero stati calcolati *“sul capitale residuo”* (e soltanto su di esso), si risolve in una mera congettura, priva di riscontro contabile di sorta, non essendo stato dato ingresso, in quel procedimento, a C.T.U. atto confermare siffatta apodittica affermazione. Così come non può condividersi l'orientamento giurisprudenziale che svaluta il rilievo dell'omessa menzione, nel testo contrattuale, del regime finanziario adottato ai fini del calcolo degli interessi escludendo, di fatto, che tale indicazione sia annoverabile tra le condizioni in applicazione delle quali viene stabilito il tasso (effettivo), o, se si preferisce, declinato il T.A.N. contrattuale; tra le altre, in particolare, la recentissima sentenza n. 1190/2023, pubblicata il 17.07.2023, della Corte di Appello di Brescia, con la quale – peraltro in virtù dell'adesione all'erroneo presupposto secondo cui nell'ammortamento *“alla francese”* la *“legge di sconto composto”* sarebbe utilizzata *“per il solo calcolo*

dell'importo della rata costante”, ovvero “al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite” (risolvendosi in “una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate”⁸², e quindi “senza incidere sul separato conteggio degli interessi”, che risponderebbe alla “regola dell’interesse semplice”, in ragione del fatto che, alla data di ogni scadenza periodica, la quota interessi di ciascuna rata “è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data” ed il tasso periodale); congettura, questa, che in realtà è assolutamente priva di fondamento scientifico e non ha il benchè minimo riscontro nell’analisi matematico finanziaria dei piani “alla francese” rinvenibili nel mercato del credito (costituendo, al contrario, la corrispondenza di ciascuna quota capitale al risultato della moltiplicazione $i * Dr$ la “cartina di tornasole” dell’impiego del regime composto nella predisposizione dell’ammortamento), come opportunamente posto in luce dalla letteratura scientifica⁸³ - si è esclusa, *sic et simpliciter*, interferenza di sorta tra tale sistema di ammortamento ed il disposto di cui all’art. 117 commi 1 e 4 T.U.B. (cui non si è fatto alcun richiamo in motivazione, sebbene fosse stato invocato dall’appellante a sostegno del motivo di gravame proposto sotto tale profilo). Ed a tale conclusione, pare opportuno rimarcare, si perviene sulla base della mera, apodittica, considerazione per la quale

⁸² In tal senso cfr., tra le altre, anche App. Genova 20.06.2022 n. 722 e Trib. Trapani 09.09.2020 n. 953, da quest’ultima richiamata in motivazione.

⁸³ Il fatto che le quote interessi si ottengano attraverso la moltiplicazione $i * Dr$ (ovvero tasso di interesse periodale x debito residuo in essere alla scadenza della rata immediatamente precedente a quella presa in considerazione) vale a palesare, in realtà (ed al contrario di quanto sostiene l’indirizzo giurisprudenziale qui criticato), l’impiego del regime esponenziale nell’ammortamento dei prestiti gradualsi si comprende agevolmente una volta acclarato che il “debito residuo”, lungi dall’essere costituito dal solo “capitale residuo” (come erroneamente presupposto in tale contesto argomentativo), è in realtà rappresentato da una “miscela” di capitale residuo e di interessi già contabilizzati nelle rate precedenti (cfr. C. Mari, G. Aretusi, “Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche”, in *Il Risparmio*, n. 1/2019, pag. 121).

“una volta che le parti abbiano raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, su tasso”, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende numericamente dagli elementi contrattuali indicati”, di modo che “l’accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l’accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo” ⁸⁴. Pare evidente che siffatto costruito argomentativo non tiene minimamente conto del succitato disposto di cui all’art. 117 commi 1 e 4 T.U.B. (al quale, non a caso, non fa richiamo di sorta) e con il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la pattuizione in forma scritta *ad substantiam* del tasso ultralegale, ai sensi dell’art. 1284 c.c. (oltre che ex artt. 1418 e 1346 c.c.), presuppone che esso sia specificato per iscritto (e quindi determinato), ovvero che siano espressamente previsti *“criteri prestabiliti ..., obbiettivamente individuabili”*, *“senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante*. E va rimarcato, in proposito, che nella Matematica Finanziaria classica costituisce dato universalmente acquisito la possibilità di elaborazione di un piano di ammortamento a rimborso graduale a rata costante in regime di capitalizzazione semplice, in alternativa all’impiego del regime di capitalizzazione composta, ferma restando l’identità di tutti gli altri parametri di calcolo (T.A.N., capitale, numero e periodicità delle rate) ⁸⁵.

.....

⁸⁴ Cfr. App. Brescia, n. 1190/2023 cit., in www.assoctu.it e in www.dirittopratico.it.

⁸⁵ Ad. es., E. Levi, *“Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale”*, Milano, 1964, pagg. 243-244; M. Caliri, *“Appunti di Matematica Finanziaria”*, 1998, pagg. 125 e segg. (in particolare, § 5.1, a pag. 142), A. Annibali, A. Annibali, C. Baracchini, F. Olivieri, *“Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta, Versione estesa – Ammortamenti”*, in *Le controversie bancarie*, nn. 41 e 42; Idd., *“Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui alla francese: analisi e confronto dei modelli proposti o in uso”*, in ww.attuariale.eu. Già nei secoli scorsi, peraltro, insigni matematici ebbero a presentare la stessa formula per il calcolo di una annualità/rata di pensione U, secondo il regime della capitalizzazione semplice, partendo dal valore totale A della rendita e dei suoi interessi, dalla durata della rendita T e del tasso di interesse (cfr. J. Ward, *“A Compendium of Algebra”*, Londra,

Parimenti non condivisibile risulta l'affermazione secondo la quale nessuna disposizione di legge imporrebbe *“di specificare nel contratto di mutuo che l'ammontare degli interessi è stato determinato con applicazione del criterio dell'interesse composto piuttosto che del criterio dell'interesse semplice”*; e ciò in quanto *“nel caso di credito a non consumatori la Delibera CICR del 4.3.2003, in forza del potere attribuito al CICR dagli art. 116, 117 e 118 D.Lvo 385/1993, ha ... introdotto l'obbligo di indicare l'ISC, analogo al TAEG già previsto per il caso di credito a consumatori (Indicatore Sintetico dei Costi “comprendivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”, quindi comprendivo anche del TAE, cioè del tasso di interesse effettivo, determinato dall'applicazione degli interessi con il criterio dell'interesse composto), proprio con la finalità di consentire ai clienti, intenzionati a concludere contratti con intermediari finanziari, di conoscere anticipatamente, prima cioè di stipulare il contratto, l'incidenza*

1695, testo del quale è reperibile online la seconda edizione stampata nel 1724, *“Carefully Corrected and Improved with large Additions throughtout the Whole by the Author”*, nel quale il capitolo 2, della Parte II, è intitolato *“The Calculation of Questions in Simple Interest and those Annuities & c.; perform'd both by the Pen, and by Logarithms”*, mentre il capitolo 3 è intitolato *“The Calculation of Questions in Compound Interest, and Annuities; perform'd by the help of Logarithms”*; Id., *“The Young Mathematician's Guide: Being a Plain and Easie Introductrions to the Mahematiks, In five Parts”*, stampato per la prima volta nel 1707, del quale è reperibile online l'edizione stampata nel 1719, testo che ha avuto varie edizioni nel '700 ed ha continuato ad essere utilizzato come libro di testo fino al XIX Secolo e, importato nelle colonie americane, è stato adottato per l'uso alla Harvard's University; F. Baily, *“The Doctrine of Interest and Annuities”*, 1808, pagg. 35-35; V. Brunacci, *“Elementi di Algebra e di Geometria”* (di cui è consultabile la quarta edizione, stampata nel 1820), pagg. 142-143; A. Casano, *“Elementi di Algebra”*, 1845, pag. 271. Per un'analisi del tema rapportata ad una recente pronuncia giudiziale, cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *“La sentenza 8/2022 del tribunale di Cremona. Considerazioni tecnico-matematiche sulla stesura dei piani di ammortamento e sulla quantificazione dell'onere implicito tra regimi finanziari”*, in www.attuariale.eu. In generale, quindi, sin dai primi testi divulgativi della dottrina degli interessi e delle rendite, le varie questioni sono state esaminate in applicazione sia del regime di capitalizzazione composta che di quello di capitalizzazione semplice; e, come è stato giustamente sottolineato nella pronuncia appena citata, *“il fatto che in taluni recenti testi di matematica finanziaria l'istruzione accademica in tema di rimborso dei prestiti sia stata concentrata sull'interesse composto – senza alcun accenno alla possibilità di stilare un piano di ammortamento in regime finanziario di interesse semplice ...- costituisce una lacuna che però non giustifica il mancato approfondimento della materia”* (cfr. Trib. Cremona, 08.01.2022, n. 8, Giudice N. Corini, pag. 14).

complessiva dei costi, posti a loro carico per l'erogazione del credito, in misura proporzionale all'entità del capitale finanziato”⁸⁶. A tale riguardo, va osservato che, per giurisprudenza ormai consolidata, la menzione o meno del TAEG/ISC nel testo contrattuale non assume alcun rilievo ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di specificare, a pena di nullità della relativa clausola, “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, secondo quanto prescritto a norma del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 del T.U.B.. La nullità prevista ex art. 117 commi 1, 3 e 4 è integrata “soltanto dalla mancanza di disposizioni che abbiano una portata realmente precettiva del contenuto negoziale, ossia ne costituiscano una clausola o condizione a tutti gli effetti”; mentre “l'ISC è un indicatore e non un tasso, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”. Trattandosi di “uno strumento di carattere eminentemente informativo”, esso “non integra alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi una clausola o condizione al pari, ad esempio, del tasso di interesse, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento”⁸⁷.

Risulterebbe assolutamente inconferente, poi, la considerazione per la quale, essendo stato il T.A.N. “esplicitamente pattuito dalle parti”, esso si configurerebbe “compatibile con la determinazione degli interessi sia con il

⁸⁶ Cfr. App. Milano, 30.05.2023 n. 1770.

⁸⁷ Cfr. App. Milano 30.05.2023 n. 1770, in www.robynhodeitalia.it; conf., ex plurimis, App. Torino 01.10.2020 n. 965; conf., ex plurimis, App. Bologna 07.02.2020, Trib. Verona 08.02.2021, Trib. Asti 02.02.2021 n. 79, Trib. Larino 03.01.2021 n. 2, Trib. Ravenna 03.12.2020 n. 988, Trib. Monza 24.12.2020 n. 1812, Trib. L'Aquila 01.12.2020 n. 549, App. Torino 01.10.2020 n. 965, Trib. Torino 21.09.2020 n. 3213, Trib. Chieti 11.09.2020 n. 468, Trib. Palermo 31.07.2020 n. 2457, Trib. Civitavecchia 02.12.2020 n. 1105, Trib.

*criterio dell'interesse semplice che con il criterio dell'interesse composto*⁸⁸; dovendosi evidenziare che, proprio per tale ragione, stante l'omessa specificazione del T.A.E. e/o del regime finanziario in base al quale poterlo individuare, il contratto medesimo non contiene univoca indicazione del “tasso di interesse” (effettivo) e del criterio di calcolo attraverso il quale poterlo determinare.

Il secondo profilo di indeterminatezza del tasso implicato dall'impiego del regime composto nella stesura del piano “alla francese” è integrato dalla già evidenziata divergenza (intesa come non equivalenza finanziaria) tra T.A.N. e T.A.E., che, in difetto di previsione pattizia di sorta in ordine al regime finanziario applicato, rende, per l'appunto, indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse. A tale conclusione è dato inevitabilmente pervenire se è vero, come è vero, che sul piano finanziario l'ammontare degli interessi dipende, oltre dal T.A.N. impiegato (che si configura, in realtà, come un tasso “strumentale” per la fissazione del tasso effettivo), anche dal modello di produzione degli interessi prescelto, modello espresso dall'equivalenza intertemporale generata dal regime finanziario adottato. Siffatta divergenza tra T.A.N. contrattuale e T.A.E., evincibile dallo sviluppo del piano di ammortamento allegato al contratto (o comunque elaborabile in base alle condizioni pattizie), deriva dall'applicazione del tasso periodale effettivo in regime composto ai fini del computo degli interessi e dal frazionamento infrannuale dei pagamenti. In tal modo il T.A.N. viene a perdere la funzione sua propria

Siena 21.11.2020 n. 780, Id. 22.05.2019 n. 554, Trib. Bergamo 25.07.2017, in www.iusexplorer.it.

⁸⁸ Cfr. App. Milano 30.05.2023 n. 1770 cit. Pare opportuno evidenziare che, nel caso esaminato in detta pronuncia, la rata mensile posticipata prevista in quel contratto, formata in applicazione del regime composto, pari ad € 791,13 comportava un importo complessivo degli interessi di € 114.806,80, mentre la stessa rata mensile posticipata, ove fosse stata formata ricorrendo al regime semplice (beninteso ferma restando l'identità dei parametri contrattualmente fissati, vale a dire in base ai medesimi T.A.N., pari al 3.705%, capitale finanziato, numero e frequenza periodica delle rate), sarebbe risultata corrispondente ad € 703,07 e quindi avrebbe generato un totale di interessi di € 83.105,20 (cfr. “*Corte d'Appello di Milano, sentenza del 30-05-2023 n. 1770*”, in www.robbyhodeitalia.it).

(che dovrebbe essere quella di contribuire ad esprimere il prezzo del finanziamento, quale prefigurata dall'art. 1284 c.c.) e ciò in ragione dell'effetto esponenziale (anatocistico) connaturato al medesimo regime composto adottato.

L'indeterminatezza oggettiva del tasso di interesse si riflette anche sul piano del rispetto del requisito formale prescritto *ex lege*. Non a caso, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare costantemente che *“in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”*. Pur potendosi ritenere tale condizione *“soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse”*, è evidente che, in difetto di menzione di sorta del regime finanziario adottato e del modello di produzione degli interessi (o, in alternativa, del T.A.E.), risulta *“impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi”*. Ne deriva che, atteso che *“ai fini di una valida pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, è necessaria la forma scritta ad substantiam”*, essendo per l'appunto *“la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione e l'automatica sostituzione della misura convenzionale del tasso di interesse con quello legale, ... rilevabile anche d'ufficio”*⁸⁹. In particolare, la Corte regolatrice ha escluso che il richiamo, contenuto nei contratti di conto corrente bancari, alle condizioni cd. uso piazza integri *relatio* idonea ad indicare *“criteri prestabiliti”* ed *“elementi estrinseci”* funzionali alla corretta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse; a maggior ragione deve ragionevolmente escludersi che possa considerarsi valida, a tal fine, una *relatio* che non faccia

⁸⁹ Cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 17496/2018, Id. n. 3480/2016, Id. n. 2072/2013, Id. n. 25205/2014.

riferimento alcuno a siffatti criteri ed elementi (segnatamente al regime finanziario ed al criterio di calcolo degli interessi) e che attenga, piuttosto, al risultato contabile derivante da criteri di determinazione del tasso non affatto estrinsecati in modo esplicito né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata e tanto meno “*obiettivamente individuabili*” attraverso il loro esame; ciò che, a ben vedere, risulta in contrasto non soltanto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria, ma anche con la richiamata normativa imperativa riveniente negli artt. 1283 e 1284 c.c. e nell’art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.. Ancor più eloquentemente, il medesimo Supremo Collegio ha precisato che “*ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c. (rispetto al quale l’art. 1284 c.c., contiene l’ulteriore previsione dell’onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d’interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem*”; in particolare, “*in quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 ..., nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto*”. In definitiva, “*i dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale*”⁹⁰. E va rimarcato che il mero richiamo al risultato finale “fotografato” dal piano di ammortamento non può ritenersi, di per sé solo, esplicitazione del “*criterio di calcolo*” degli interessi esplicitato *a priori* in base al quale esso è predisposto (criterio evincibile soltanto attraverso una complessa analisi matematico-

⁹⁰ Cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. Id. n. 8028/2018.

finanziaria), né, tanto meno, del regime finanziario applicato (del quale, del resto, nel caso in questione, come solitamente avviene, non è fatta menzione alcuna nel testo contrattuale e nella documentazione allegata) ai fini della composizione della rata e del monte interessi complessivo⁹¹. Ciò considerato, non pare quindi condivisibile l'indirizzo seguito da parte della giurisprudenza di merito secondo cui *“l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo: l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario”*⁹².

In realtà, l'indicazione del regime finanziario adottato rappresenta un elemento indispensabile (sia in chiave formale che quale elemento contenutistico), essendo riconducibile all'ambito di *“tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”* cui fa riferimento l'art. 117 comma 4 T.U.B., ciò che soprattutto rileva nella tematica in questione. In effetti, alla luce della disciplina in tema di trasparenza – ed, ancor prima, dei già citati art. 117 commi 1 e 4 del T.U.B. e art. 1284 c.c. (che disciplinano il contenuto e la forma dei contratti bancari) – pare innegabile che il regime finanziario attraverso il quale viene declinato il tasso d'interesse ai fini della predisposizione del piano di ammortamento del mutuo ed il criterio utilizzato per il calcolo degli interessi costituiscono, per espressa *voluntas*

⁹¹ Come si è evidenziato in letteratura scientifica, *“un contratto di mutuo rappresenta un progetto di estinzione graduale di un prestito e il piano di ammortamento ne costituisce la trasposizione numerica in termini temporali”*, mentre *“le clausole contrattuali descrivono gli algoritmi algebrici in base ai quali possono essere definite le risultanze numeriche presenti nel piano di ammortamento”*, di modo che *“tra le clausole del contratto e i dati numerici del piano esiste una corrispondenza deduttiva di tipo causa-effetto”*. Ne deriva che *“il ritenere che sia normalmente possibile invertire tale corrispondenza, cercando di realizzare un percorso effetto-causa (ciò che in matematica e informatica si definisce “reverse engineering”) può rivelarsi un'attività induttiva complessa e in talune occasioni non possibile, in particolar modo per soggetti privi di adeguate conoscenze relative al settore matematico finanziario (per riferimento: John Stuart Mill – “System of (deductive and inductive) logic” – 1843)”* (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini F. Olivieri, *“L'ordinanza del Tribunale Civile di Salerno e la rimessione della Corte di Cassazione alle proprie Sezioni Unite”*, in www.attuariale.eu).

legis, elementi fondamentali al fine di determinare l'oggetto del contratto, integrando la previsione relativa all'ammontare degli interessi (che, quindi, non esaurisce, di per sé sola, la clausola inerente al costo del finanziamento): non a caso, la forma scritta *ad substantiam* stabilita dall'art. 117 comma 1 del T.U.B. non può che essere riferita, come dianzi precisato, anche al "*tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" (che, ai sensi del già richiamato comma 4 della medesima disposizione, devono essere indicati nel testo contrattuale); locuzione, quest'ultima, che esprime evidentemente il concetto di tasso "effettivo". Così come la necessità di espressa previsione scritta è stabilita dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per l'appunto con riferimento alla "*misura*", ovvero al tasso degli interessi (non già all'ammontare degli interessi, complessivo o frazionato che sia), tanto che, in caso di mancanza dello stesso, occorre applicare, quale tasso sostitutivo, la "*misura legale*" (*id est*, il tasso legale). In virtù dell'inegabile collegamento tra oggetto e forma del contratto evincibile dalla disciplina appena richiamata, pare innegabile che il Legislatore abbia assegnato al tasso degli interessi primaria rilevanza ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto in esame (inteso nella sua complessità) e ciò in quanto detto tasso rappresenta il rapporto tra le due prestazioni oggetto della complessa obbligazione gravante sul debitore (nel caso in questione il mutuatario), in parte restitutoria (quella principale) ed in parte corrispettiva (quella accessoria). Più precisamente, nel mutuo gli interessi costituiscono la differenza tra il debito totale dell'*accipiens* (*id est* il montante complessivo) ed il capitale finanziato, mentre il tasso di interesse esprime il rapporto tra gli interessi dovuti e lo stesso capitale, in ragione del tempo del suo rimborso. È proprio in virtù dell'attitudine del tasso a fungere da indicatore del prezzo del finanziamento (evincibile soltanto attraverso la comprensione e la valutazione dei suddetti parametri) che esso non può che concepirsi come tasso "effettivo", ragion per cui la sua "misura" va

⁹² In tal senso, cfr. App. Roma 30.01.2020 n. 731, in www.assoctu.it.

esplicitata in modo chiaro e comprensibile per il contraente aderente, trovando in tale esigenza, per l'appunto, fondamento giustificativo la normativa in materia di trasparenza bancaria; esigenza che non può essere invece evidentemente realizzata mediante la mera indicazione dell'ammontare degli interessi (che è soltanto il risultato contabile dell'applicazione dei fattori che determinano il costo del credito), in difetto di menzione di sorta del regime finanziario utilizzato per computarli e del criterio di calcolo degli stessi. Del resto, se fosse sufficiente ad integrare la determinatezza del prezzo del finanziamento – *id est*, del tasso (effettivo) - la mera allegazione del piano di ammortamento (potendosi detto tasso evincere dal raffronto tra l'importo del capitale da rimborsare e quello degli interessi da corrispondere, previa individuazione, attraverso accurata analisi matematica, del regime finanziario non espresso nel testo contrattuale), ad analoga conclusione dovrebbe ragionevolmente pervenirsi anche con riferimento agli altri elementi che concorrono ad individuare il contenuto del contratto di mutuo, quali l'ammontare del capitale finanziato, il numero delle rate di rimborso, il loro ammontare e la loro periodicità, potendo allo stesso modo anche tali dati ricavarsi (peraltro senza neanche dover far ricorso a complessi algoritmi) dal piano di ammortamento, essendo anch'essi desumibili dal medesimo piano; ma se così fosse un contratto di mutuo ben potrebbe essere stipulato mediante la mera concorde dichiarazione contenente la manifestazione del consenso negoziale riferito al piano di ammortamento allegato e sottoscritto, senza necessità di alcun'altra previsione pattizia, soluzione contrastante con ogni logica giuridica, ancor prima che con la disciplina positiva, non vedendosi allora quale funzione e ragion d'essere abbia allora il richiamato art. 117, commi 1 e 4 del T.U.B..

Il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse implica e presuppone che siano anche espressamente contemplati il regime finanziario ed il criterio di calcolo degli interessi adottati costituisce, a ben vedere, *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte, potendosi

desumere dalla *ratio decidendi* di varie pronunce in materia: a titolo esemplificativo, nel rimarcare la nullità della clausola cd. “uso piazza” in relazione ai conti correnti bancari, si è sottolineato che *“la mera indicazione di un <<riferimento numerico>> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso”* (cfr. Cass. n. 3855/2018), in tal modo esplicitando che ciò che conta è, per l'appunto, il criterio oggettivo, predeterminato e verificabile, in virtù del quale viene stabilito un stabilito tasso; che, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., la pattuizione relativa agli interessi *“deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse”*, non valendo invece *“generici riferimenti inidonei a stabilire quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”* (cfr. Cass. n. 2317/2007). Si è poi precisato che *“la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti”* e, come già in precedenza accennato, che l'indicazione del tasso può essere effettuata anche *per relationem*, ma pur sempre *“attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili”* (cfr. Cass. n. 12276/2010), ed ancora, che *“per la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ... è indispensabile che i ... parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici”* (cfr. Cass. n. 3968/2014); nel medesimo contesto, si è altresì ribadito che affinché *“il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto”*, per quanto *“per relationem”* - e purchè *“senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante”* - occorre che ciò avvenga mediante *“rinvio a dati che siano conoscibili a priori ... e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto”* (cfr.

Cass. n. 25205/2014). Ciò posto, è evidente che il mero richiamo al piano di ammortamento allegato al contratto (ove esistente) non varrebbe certo ad individuare i “*criteri*” e “*parametri*” di calcolo *de quibus* (che non possono evidentemente identificarsi, *sic et simpliciter*, nel risultato nummario che deriva dal loro impiego), ove non siano in altro modo esplicitati; risolvendosi il piano medesimo, piuttosto, nell’esito numerico finale dell’applicazione di “*criteri*” e “*parametri*” (in primo luogo, giova ribadire, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) che, in difetto di espressa menzione, non è certo dato individuare in modo chiaro ed univoco. Non pare pertanto condivisibile quell’indirizzo di parte della giurisprudenza di merito che, nel trascurare di considerare la rilevanza assunta dal regime finanziario, ha omesso di verificare la determinatezza del tasso di interesse applicato al finanziamento ed il rispetto del relativo regime formale (ex artt. 1284 comma 3 c.c. 117 commi 1 e 4 T.U.B.), confondendo siffatto controllo con quello relativo all’esplicitazione (nel testo contrattuale o nel piano di ammortamento ad esso allegato) del monte interessi totale, identificato nella somma delle quote interessi che compongono le singole rate: *“laddove ... il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo cd. alla francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: (I) il capitale dato in prestito; (II) il tasso di interessi fissato per periodi di pagamento; (III) il numero di periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua ... quale sia quell’unica rata costante in grado di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti e tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di anatocismo vietato”*⁹³. In realtà, costituisce dato inconfutabile sul piano scientifico che a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e

⁹³ Cfr. Trib. Torino, n. 86/2019 del 07.01.2019, conf., ex *plurimis*, Trib. Benevento, 19.11.2012, Trib. Monza, 19.06.2017, Trib. Roma, 11.11.2016, Id. 05.04.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017, Trib. Milano 28.06.2017, Trib. Pisa 21.04.2017, da ultima, App. Roma 30.01.2020 n. 731.

di numero di l'ammontare della rata varia a seconda che il piano di ammortamento venga stilato in capitalizzazione semplice o in capitalizzazione composta, risultando esso inevitabilmente superiore qualora si adotti quest'ultimo regime in luogo del primo; e la relativa differenza del monte interessi è costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto⁹⁴. E la Matematica Finanziaria classica ha tradizionalmente riconosciuto la possibilità di predisporre, ferma restando l'identità dei suindicati elementi di calcolo, un piano di ammortamento progressivo a rata costante sia con l'uno che con l'altro regime finanziario⁹⁵. La stessa disciplina giuridica di

⁹⁴ Non a caso, il principio affermato nelle pronunce di merito appena citate è stato sottoposto a concorde e radicale critica in ambito scientifico, trattandosi di enunciato che si risolve in una mera apodittica congettura, contrastante con i cardini della Matematica Finanziaria (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, "*Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019 ...*", in www.attuariale.eu; R. Marcelli, "*Semplicismi e pregiudizi ostacolano l'evidenza*", in www.ilcaso.it; F. Cacciafesta, "*A proposito di una sentenza sull'ammortamento francese*", in www.eclegal.it).

⁹⁵ Cfr. G. Varoli, "*Matematica Finanziaria*", II Edizione, 1983, pagg. 121 e segg., C.E. Bonferroni, "*Fondamenti di Matematica Attuariale*", 1938, pagg. 272-273. La più avveduta giurisprudenza non ha mancato di sottolineare tale inconfutabile evidenza matematica: "*... ebbene il contratto di mutuo riporta l'esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto; dall'analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca, in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese, potendo quest'ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi, la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi. L'applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l'applicazione di tassi di interessi diversi, come appare evidente se si procedesse alla ricostruzione del piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composta che in regime di capitalizzazione semplice, dalla quale risulterebbe inequivocabilmente che l'applicazione della capitalizzazione composta determina, ai danni del mutuatario, ... interessi più alti rispetto al tasso pattuito. Senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato, che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. n. 802872018)" (cfr. Trib. Campobasso, 18.03.2022, n. 156, in www.assoctu.it); analogamente, si è sottolineato che "*La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo**

riferimento, del resto, è permeata da tale consapevolezza ed impone l'esplicitazione degli effetti economici implicati dal ricorso al regime composto; ciò che non può che presupporre (necessariamente) la menzione del suo impiego ai fini dello sviluppo dell'ammortamento: l'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (applicabile *ratione temporis* ai mutui oggetto di giudizio) prevede espressamente che, qualora si faccia ricorso al regime composto in rapporto a rate infrannuali, nel contratto di finanziamento deve essere indicato *"il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione"* e ciò in quanto, per l'appunto, in mancanza di adozione della suddetta formula di equivalenza intertemporale, il tasso periodale infrannuale non è affatto finanziariamente equivalente al tasso annuo effettivo (T.A.E.); e, non a caso, nella nota 5 del "Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori" (Modulo 4B) diffuso da Banca d'Italia nel periodo dal 10.09.2009 al 31.10.2016 viene chiarito che *"se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i_1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale $i_2 = (1+i_1)^{t_1/t_2} - 1$ "*, formula che esprime l'equazione del principio di equivalenza del regime composto necessaria per il calcolo del tasso periodale equivalente; ciò che vale a confermare il rilievo assunto dal tasso effettivo nella normativa di riferimento e l'esigenza di esplicitare in forma scritta l'impiego di quel regime, o, in alternativa, il tasso annuo effettivo, cd. T.A.E.⁹⁶, che, in

stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c." (cfr. Trib. Cremona, 28.03.2019, n. 227, Giudice N. Corini, in www.ilcaso.it). In definitiva, *"l'indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam – ex artt. 1284 co. 3 c.c. e 117 T.U.B. per la pattuizione degli interessi ultralegali"* (cfr. App. Bari n. 1890/2020, Presidente E. Di Leo, Giudice estensore C. Romano).

⁹⁶ Secondo la definizione di un insigne accademico, *"Il tasso j dicesi tasso effettivo o reale del prestito" ed è "il tasso al quale il prestatore investe effettivamente il suo capitale (trascurando eventuali tasse, imposte, ecc). ... (...) ... per questo, j chiamasi anche tasso d'investimento o d'impiego"* (cfr. C.E. Bonferroni, *"Fondamenti di Matematica Attuariale"*, 1938, pag. 32). Per calcolare la percentuale del *"tasso effettivo o reale"* (inteso quale

capitalizzazione composta, non coincide con il T.A.N. contrattuale; quanto appena esposto al fine di esplicitare il criterio di calcolo dal quale deriva che l'entità del carico feneratizio ⁹⁷.

.....

reale indicatore del costo globale dell'operazione), quindi, si ricorre sempre al principio di equità e l'aliquota del tasso reale è sempre maggiore della percentuale del tasso nominale. Più recentemente, si è osservato che *“Nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione semplice, la relazione di uguaglianza tra TAN e TAE vale per qualsiasi convertibilità ... (tale proprietà deriva dal fatto che in tale regime finanziario vige una proporzionalità, basata sull'ampiezza dei diversi periodi di riferimento, senza dover tener conto dell'ampiezza dei periodi applicazione) ...; mentre “Nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta, le relazioni ... non sono caratterizzate da una proporzionalità, ma da relazioni di tipo esponenziale”* (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *“I tassi d'interesse di computo: complementi e generalizzazioni”*, in www.attuariale.eu).

⁹⁷ Il fatto che, ove sia adottato il regime composto, l'esigenza di applicare la formula di equivalenza intertemporale al fine di convertire il tasso di interesse annuale in quello infrannuale non sia stata esplicitamente ribadita nell'aggiornamento del suddetto “Prototipo” non vale ad escludere il persistente rilievo del suo fondamento giustificativo; non a caso, nel “Resoconto della consultazione” indetta in relazione alle modifiche delle *“Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”*, introdotte al fine di dare attuazione al nuovo Capo 1 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (con cui è stata recepita la Direttiva 2014/17/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori) – “Resoconto” diffuso da Banca d'Italia nel Settembre del 2017 – si è sostanzialmente confermata la possibilità di continuare a ricorrere a quella formula di “conversione” (già contenuta nella citata nota 5 del “Prototipo” diffuso a far tempo dal 2009), sia pure in chiave di mera facoltà per gli istituti bancari e gli intermediari finanziari abilitati nei rapporti con la clientela: *“... gli intermediari sono liberi di utilizzare il formato dell'allegato 4 B come base per la redazione di Fogli Informativi di prodotti di credito cui si applica la sezione II delle disposizioni”*; e in risposta a specifico quesito sul punto formulato nel contesto della “consultazione” indetta dall'Istituto di Via Nazionale, tale “facoltà” è stata ivi espressamente affermata non soltanto in relazione ai fogli informativi dei contratti annoverabili nella categoria del credito immobiliare ai consumatori, ma anche per quelli concernenti prodotti di credito diversi, in virtù dell'ampio richiamo alla (intera) “Sezione II” delle richiamate *“Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari e bancari”*, vale a dire, in generale, secondo quanto previsto nella “Premessa” della stessa Sezione II, anche con generale riferimento ai *“finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito immobiliare ai consumatori ai sensi della sezione VI-bis o operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII...”*. Da quanto appena precisato, per un verso si evince chiaramente la consapevolezza, in capo all'Istituto di vigilanza bancaria, della persistente necessità, ove in qualsivoglia contratto di credito non venga esplicitato il T.A.E. (oltre al T.A.N.), di rendere edotta la clientela, attraverso appositi fogli informativi, di quale sia il tasso periodale infrannuale finanziariamente equivalente, onde consentire all'altro contraente di conoscere il tasso di interesse effettivo applicato al capitale concesso in prestito, in funzione di rappresentazione del reale prezzo del finanziamento (al quale attiene la forma scritta *ad substantiam* imposta dall'art. 1284 comma 3 c.c. e dall'art. 117, commi 1, 4 e 6 T.U.B.); esigenza che, in mancanza del ricorso alla suindicata formula di equivalenza intertemporale, non potrebbe essere realizzata attraverso l'impiego del regime di capitalizzazione composta adottato ai fini dell'elaborazione del piano di ammortamento, per l'appunto in ragione della divergenza tra

Ciò che occorre ribadire è che soltanto con l'adozione del regime di capitalizzazione semplice, in virtù del fattore di attualizzazione presente nella relativa formula, il T.A.E. corrisponde al T.A.N. ed il T.A.N. si configura finanziariamente equivalente al tasso periodale infrannuale (ciò che consente il rispetto del principio di proporzionalità diretta degli interessi rispetto sia al capitale finanziato che alla durata del suo impiego); mentre facendo ricorso al regime di capitalizzazione composta tale equivalenza finanziaria può essere conseguita soltanto applicando (con un intervento correttivo "sartoriale") alla relativa formula (che non lo prevede affatto) il fattore di attualizzazione; ciò che, a ben vedere, corrisponde a realizzare – per altra via - il principio di equivalenza finanziaria proprio del regime (lineare) recepito dall'ordinamento (ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.), facendo applicazione, per l'appunto, del cd. "fattore di attualizzazione" che caratterizza ("naturalmente", in quanto inserito nella relativa formula matematica) la produzione degli

T.A.N. (tasso annuo nominale) previsto in contratto e T.A.E. (tasso annuo effettivo) che caratterizza intrinsecamente detto regime per effetto delle leggi finanziarie che lo governano. Per altro verso, il fatto che – nonostante che non sia stato ribadito il ricorso alla formula di equivalenza del regime composto nel nuovo Allegato 3 ("Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori") – nel ridetto "Resoconto della consultazione" gli operatori sottoposti a vigilanza siano stati soltanto "facoltizzati" a fornire alla clientela l'informazione circa la suindicata formula di conversione (*id est* quella di equivalenza propria del regime composto), in funzione di chiave di lettura atta a consentire al finanziato di rendersi conto, in qualche modo – pur senza necessità che venga esplicitato in termini percentuali nel testo contrattuale - del criterio di determinazione del Tasso Annuo Effettivo del contratto di credito anche per le tipologie di finanziamenti diverse dal credito immobiliare al consumatore, e ciò anche successivamente al 31.10.2016, costituisce inequivoca conferma della (perdurante) indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale la cui pattuizione non contempli le suddette indicazioni, scenario, questo, nel quale persiste la conseguente nullità della relativa clausola (ex artt. 1418, 1346 c.c. 1284 comma 1 c.c. e 117 commi 1 e 4 T.U.B.). Analogamente, il fatto che la previsione, già contenuta nell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, in base al quale la menzione del tasso nel testo contrattuale deve tenere conto degli "effetti della capitalizzazione" (*id est* dell'incremento della prestazione feneratizia, ove si faccia ricorso al regime composto), con la conseguente sanzione di inefficacia della clausola di capitalizzazione nell'ipotesi di inosservanza di detta prescrizione ("Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"), non sia stata espressamente ribadita nella nuova Delibera C.I.C.R. del 03.08.2016 (attualmente vigente) non vale ad escludere la persistente esigenza di estrinsecare nel contratto in forma scritta (*ad substantiam*) il tasso effettivo (o il ricorso alla capitalizzazione composta per effetto della quale esso è

interessi secondo il regime lineare ed introducendo detto fattore nella formula del T.E.G. di Banca d'Italia (predisposta in regime composto e che, in quanto tale, ne è priva), creando di fatto una formula "ibrida", al fine di impedire, per l'appunto, l'effetto esponenziale sul calcolo degli interessi derivante dal ricorso al regime composto⁹⁸; ovvero, in alternativa (e sia pure ai soli specifici fini del vaglio antiusura, fermo restando il problema del contrasto con il disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c.), inserendo nella formula del T.E.G. elaborata in regime composto (quella propugnata da Banca d'Italia), nell'ambito degli oneri (iniziali), il cd. "differenziale di regime" (in modo da "compensare" (o, se si vuole, "sterilizzare") nella stessa formula – con una sorta di "contrappeso" uguale e contrario - quel medesimo effetto anatocistico. La prima delle due soluzioni correttive appena indicate, peraltro, per quanto consenta, di fatto, di depurare il carico feneratizio dagli interessi anatocistici (ovvero quelli "secondari" prodotti da interessi "primari"), in tal modo soddisfacendo, sul piano giuridico, il dettato codicistico (artt. 821 comma 3, 1284 comma 1 e 1283 c.c.) e quello di cui alla disciplina speciale (art. 120 comma 2 lett. b T.U.B., artt. 1, 3 e 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e artt. 1 e 3 della Delibera C.I.C.R. del 03.08.2016) non risulta tuttavia coerente con la condizione di equivalenza finanziaria propria del regime composto - in applicazione del quale è elaborata la formula del

determinato); e ciò in applicazione del disposto di cui agli artt. 1284 comma 1, 117 commi 1, 3 e 4 T.U.B..

⁹⁸ Cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *"Sulla scindibilità parametrica delle leggi finanziarie. La dotta disputa tra Filadelfo Insolera e Francesco Paolo Cantelli"*, pag. 5 e pag. 1, in www.attuariale.eu. Vedasi anche Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *"Ammortamenti di mutui <<alla francese>>: quando si sostiene a sproposito che la matematica viene invocata a sproposito"*, pag. 64, in www.attuariale.eu e in *Le controversie bancarie*, in 49/2021. In altri termini, *"l'attualizzazione"* delle quote interessi (intrinsecamente implicata dalla formula dell'interesse semplice e che occorrerebbe introdurre, con un intervento "correttivo" ove il piano sia invece strutturato in regime composto) *"depura il debito residuo degli interessi contenuti e fa sì che non si generino interessi su interessi"*; ciò che, in definitiva, comporta che *"gli interessi sono calcolati sul capitale impiegato, cioè sul capitale iniziale non ancora rimborsato, proporzionalmente al tempo"* (cfr. C. Mari, G. Aretusi, *"La valutazione e l'ammortamento dei prestiti. Una trattazione unitaria (anche nel regime semplice"*, in *"Il Risparmio"*, n. 2/20203, pag. 21).

T.E.G. diramata da Banca d'Italia presso gli istituti bancari e gli intermediari abilitati - ciò che comporta l'introduzione di un innegabile elemento di discrepanza e di incoerenza in quella stessa formula, sotto il profilo matematico-finanziario; né si vede per quale ragionevole motivo, onde realizzare il principio sotteso al criterio legale di produzione degli interessi (corrispondente a quello che ispira il regime di capitalizzazione semplice) debba introdursi quel "correttivo" (il "fattore di attualizzazione") all'interno di una formula del T.E.G. (quella di Banca d'Italia) che non può (per sua stessa natura) che esserne *ab origine* priva, quando è invece possibile fare ricorso, ai fini della determinazione del quantitativo di interessi dovuto in base ai parametri contrattuali di calcolo (ed anche del T.E.G. da raffrontare con il Tasso Soglia Usura), ad una formula matematico-finanziaria elaborata secondo un regime (quello della capitalizzazione semplice) che realizza "naturalmente" quel medesimo principio legale di proporzionalità posto a fondamento del calcolo degli interessi (ovvero quello recepito dal nostro ordinamento con le succitate disposizioni di rango primario). Tale ultima soluzione, in effetti, è in grado ("naturalmente") di contemperare (senza la necessità di operazioni "ortopediche" di sorta sulla struttura della formula cui fare ricorso) la coerenza giuridica e la coerenza matematico-finanziaria.

Con la recente ordinanza n. 4321 del 18.02.2022, la Corte regolatrice - sia pure con riferimento al rapporto di conto corrente, ma enunciando un principio che assume evidentemente rilievo per tutte le tipologie di finanziamento, attenendo ad un requisito essenziale del contratto, vale a dire alla determinatezza ed alla determinabilità della prestazione che ne costituisce oggetto - ha rimarcato che laddove nel contratto venga pattuito "*un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato)*" - ciò che, giova precisare, equivale alla mancata menzione del tasso di interesse periodale (infrannuale) ove non finanziariamente equivalente al T.A.N. (scenario che

si presenta tipicamente in capitalizzazione composta) - tale incongruenza “rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi”, dal momento che “sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione”, senza soddisfare, per altro verso, “quanto esige il citato art. 6” (della richiamata Delibera C.I.C.R.); evidenziando, in particolare, a tale ultimo proposito, che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione”; ed è appena il caso di osservare che siffatta divergenza integra nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse, ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2 e 1346 c.c.. L'incongruenza appena segnalata è stata del resto ribadita dalla Corte regolatrice, ancor più recentemente, con l'ordinanza n. 18664 del 03.07.2023, che, per l'appunto in riferimento all'ipotesi di “indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato)”, ha evidenziato che tale anomala previsione “rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi” (vale a dire quella, già legittimata dalla Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 ed attualmente consentita dall'art. 120, comma 2, lett. b del T.U.B.) concernente, per l'appunto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori), “giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6” della ridetta Delibera, ponendo in evidenza come “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione”; soggiungendo che “anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione

dell'anatocismo", ovvero, giova precisare, la stipulazione di una convenzione in forma scritta in tal senso, successiva (ex art. 1283 c.c.) alla scadenza degli interessi primari, occorrendo, per l'appunto, la specifica approvazione per iscritto da parte di entrambi i contraenti, del *"valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione"*, ai sensi dell'art. 6 della ridetta Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, disposizione il cui ultimo inciso, giova precisare, stabilisce che *"Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"*).

Dalle recenti pronunce appena citate è dato enucleare i seguenti rilevanti principi: il sistema di calcolo degli interessi che occorre adottare nei contratti di credito è quello rispettoso del principio di proporzionalità recepito dall'art. 821 comma 3 c.c. (che caratterizza tipicamente il solo regime di capitalizzazione semplice, fondato sulla metrica lineare della loro produzione), l'unico regime in grado di assicurare la corrispondenza tra T.A.N. e T.A.E. e l'equivalenza finanziaria tra il T.A.N. ed il tasso periodale infrannuale; nei contratti di finanziamento deve essere esplicitato il T.A.E. (comprensivo dell' *"effetto della capitalizzazione"*), o, in alternativa, il regime finanziario nel quale il T.A.N. viene declinato ai fini del computo degli interessi, onde integrare, rispettivamente, la determinatezza e la determinabilità del tasso ed escludere la violazione dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 9 Febbraio 2000 e la nullità parziale della relativa clausola che altrimenti ne deriva (ex artt. 1284 comma 3, 1418, 1419 comma 2, 1346 c.c., 117 commi 1 e 4 T.U.B.); la divergenza tra T.A.N. e T.A.E. previsti in contratto, così come l'omessa menzione del T.A.E. (ove diverso dal T.A.N.) e/o del regime finanziario in applicazione del quale è declinato il T.A.N., comportano quindi, rispettivamente, l'indeterminatezza ed l'indeterminabilità del tasso e l'esigenza di verificare, in sede giudiziale, il rispetto dell'art. 821 comma 3 c.c..

.....

Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8770/2020, depositata il 12.05.2020, in riferimento ai cd. contratti derivati finanziari acquistati dai Comuni, ma con *ratio decidendi* estensibile alle convenzioni del mercato del credito, hanno espressamente affermato l'esigenza, ai fini di "*una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale*", di tenere conto anche dei "*cd. costi occulti*"; tale dovendosi innegabilmente considerare, in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento, il cd. differenziale di regime, ovvero la divergenza del costo del finanziamento implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Sussiste, infine, un ulteriore profilo di indeterminatezza della clausola inerente al tasso di interesse, laddove – come per l'appunto nel caso in esame - il regolamento negoziale non indichi l'epoca di riferimento dell'equilibrio finanziario attraverso il quale viene predisposto l'ammortamento del prestito; lacuna che dipende (intrinsecamente) dal ricorso al regime di capitalizzazione composta impiegato, nel quale l'equilibrio finanziario del piano è assicurato quale che sia la condizione di chiusura (iniziale, finale o intermedia) prescelta; a differenza di ciò che accade ove venga adottato il regime di capitalizzazione semplice, nel quale l'equilibrio finanziario si ottiene soltanto con l'impostazione dell'epoca di riferimento iniziale o finale, trattandosi di regime caratterizzato dalla condizione di equivalenza "relativa", la quale dipende dall'epoca nella quale si verifica l'equivalenza stessa ⁹⁹.

.....

⁹⁹ Evidenzia G. Varoli, nel suo manuale "*Matematica Finanziaria*", Bologna, 1983, che "*in regime di capitalizzazione semplice non vale il principio di indifferenza dell'equilibrio finanziario, cioè il principio di equivalenza finanziaria non può essere applicato ad un tempo qualsiasi*" e che "*ciò dipende dal fatto che la legge di capitalizzazione semplice è una legge non scindibile*".

Nel regime di capitalizzazione composta, invece, "*la condizione di scindibilità (delle leggi) della capitalizzazione composta consente di ottenere lo stesso piano di ammortamento qualunque sia la condizione di chiusura imposta (ad esempio: finale oppure iniziale)*" (vedasi anche M. Caliri, "*Appunti di matematica Finanziaria*", 1998, pag. 147).

Pare evidente, in effetti, che, una volta dichiarata la nullità (per indeterminatezza, ex artt. 1418, 1419 comma 2, 1346 c.c.) della clausola relativa al tasso di interesse e constatata la divergenza tra il regime di capitalizzazione adottato (in difetto di espressa pattuizione scritta, in violazione dell'art. 117 commi 1 e 4 T.U.B. e, comunque, in contrasto con il principio di proporzionalità recepito dal nostro ordinamento, in forza dell'art. 821 comma 3 c.c., disposizione da ritenersi imperativa) ed il regime (composto) in concreto impiegato dalla banca ai fini dell'ammortamento del mutuo (pur in difetto di espressa pattuizione), la conversione del piano da quello composto a quello semplice non può essere attuata – per l'appunto in ragione del difetto di indicazione di sorta nel testo contrattuale circa la scelta della condizione di equilibrio finanziario - se non attraverso un intervento integrativo in sede giudiziale, se del caso secondo equità (ex art. 1374 c.c.), quale fonte eteronoma.

Sempre in letteratura matematica, si è evidenziato che la proprietà della scindibilità – che, *“comportando l'uguaglianza tra le valutazioni retrospettiva e prospettiva di un'operazione finanziaria di mutuo, costituisce il presupposto algebrico per la stesura di un piano di ammortamento”*, anche *“alla francese”* - *“è logicamente collegata al concetto di equivalenza tra prestazioni finanziarie”*; equivalenza che, *“se verificata, può essere assoluta (come accade nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta), oppure parametrica (come accade nel caso di adozione di altri regimi finanziari, quali i regimi di capitalizzazione polinomiale (in particolare il regime della capitalizzazione semplice), solo se caratterizzati dall'unicità dell'epoca di equivalenza finanziaria, ad esempio: finale”* (ma anche iniziale). Qualora, invece, difetti la proprietà della scindibilità (assoluta o parametrica), *“significa che tra le diverse prestazioni non sussiste una relazione di equivalenza ...”*, situazione, quest'ultima, *“che si realizza nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (o comunque polinomiale) in assenza del vincolo dell'unicità dell'epoca di equivalenza”* (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *“Sulla scindibilità parametrica delle leggi finanziarie. La dotto disputa tra Filadelfo Insolera e Francesco Paolo Cantelli”*, pag. 5, pagg. 7-8, pag. 1, in www.attuariale.eu). In definitiva, *“Il rispetto della condizione di scindibilità (assoluta e parametrica) è logicamente collegato al concetto di equivalenza (assoluta e relativa) tra prestazioni finanziarie”* (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *“Sulla scindibilità parametrica delle leggi finanziarie. Approfondimenti”*, pag. 16, in www.attuariale.eu). Tale recente approdo della dottrina matematico-finanziaria (fondato, per quanto sin qui chiarito, sull'approfondimento degli studi di insigni accademici risalenti al XX Secolo) consente di smentire l'assunto secondo cui il regime di capitalizzazione semplice risulterebbe poco impiegato nei prestiti correntemente in uso nel mercato del credito in quanto non sarebbe in grado di soddisfare *“la proprietà della scindibilità”* (per tale affermazione, cfr. F. Cacciafesta, *“L'ammortamento francese: leggende dure a morire, cit.”*, pagg. 9-10); essendo invece siffatta proprietà soddisfatta (nella forma *“parametrica”*), per l'appunto, sia pure soltanto in presenza dell'unicità dell'epoca di equivalenza (in particolare, soltanto al momento iniziale ed a quello finale).

L'autonomia privata, che certo assume un ruolo centrale e propulsivo in tutto il diritto delle obbligazioni e dei contratti, non è, infatti, fonte esclusiva e assoluta del regolamento negoziale, essendo pur sempre soggetta ai limiti previsti dalla legge (e dalle altre fonti del diritto privato); sicché il regolamento negoziale, quale regola obiettiva del concreto assetto di interessi diviso dalle parti, è costituito e integrato anche da tutte quelle regole cogenti, esterne alla volontà dei contraenti ed eventualmente da questa difformi, dettate dalla legge o dalle altre fonti. Per consolidato insegnamento della Suprema Corte, in particolare, la funzione integrativa dell'equità opera con riguardo a *“quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l'abbiano espressa in modo lacunoso ed ambiguo”*; dovendosi quindi escludere, con riguardo al tema di indagine in questione, che – in virtù delle soluzioni alternative astrattamente ipotizzabili (una delle quali soltanto effettivamente aderente all'opzione recepita dal sistema codicistico, a norma del disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) - attraverso l'omessa specificazione nel testo contrattuale del regime finanziario in base al quale calcolare gli interessi, *“le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto e del contenuto delle loro prestazioni”*; ciò che soltanto varrebbe a precludere l'intervento integrativo giudiziale in funzione di completamento del contenuto dell'accordo ¹⁰⁰.

Il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza (anche per l'omessa menzione dei fondamentali elementi indicativi del costo del finanziamento, costituiti, per l'appunto, dal regime finanziario e dal criterio di calcolo degli interessi), ex artt. 1284 comma 1, 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c., avviene tramite il ricorso all'art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione sostitutiva, in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicito, per l'appunto, dall'omessa menzione del T.A.E. e/o dalla divergenza tra

¹⁰⁰ Cfr. Cass. n. 5862/1994, conf., ex plurimis, Cass. n. 4626/1983, Id. n. 8577/2002, Id. n. 6747/2014.

T.A.N. e T.A.E.) ai fini della pattuizione del tasso ultralegale, come ha avuto modo di precisare la stessa Corte regolatrice: *“in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante in capitale da restituire al mutuante”* (Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, Id. n. 4095/2005).

In definitiva, atteso che nel contratto deve esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge dell'interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato, qualora siffatta *“esplicitazione”* non sia invece avvenuta - a fronte del ricorso della capitalizzazione composta ed in mancanza di *“clausola specifica”* relativa all'adozione di tale regime finanziario (comunque contrastante con il disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c.), nonché in difetto di esplicitazione del T.A.E. dell'operazione - *“ciò importa la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con ... un'assoluta incertezza su quale dei due tassi ... sia effettivamente quello convenuto ed applicabile”* ¹⁰¹. E, in riferimento all'evidenziata funzione integrativa dell'equità rispetto al contenuto negoziale (art. 1374 c.c.), il piano a rimborso graduale che sarebbe legittimo attendersi, in applicazione del principio di proporzionalità della produzione degli interessi rispetto sia al capitale che alla durata del suo impiego, in aderenza alla disciplina codicistica appena richiamata, non può che essere individuato in quello risultante dall'impiego del regime di capitalizzazione semplice (fermi restando tutti gli altri parametri di

¹⁰¹ Cfr. Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 28.10.208 cit..

determinazione delle prestazioni restitutoria e remuneratoria derivanti dall'accordo).

La questione concernente la possibile nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse per omessa menzione del regime finanziario della capitalizzazione composta adottato nei piani di ammortamento "alla francese" è stata rimessa alla Corte di Cassazione con la recente ordinanza di rinvio pregiudiziale (ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.) del Tribunale di Salerno del 19.07.2023 ¹⁰². Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, con provvedimento del 06.09.2023, ha assegnato la questione alle Sezioni Unite Civili¹⁰³. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e del richiamo ai principi espressi dalla stessa Corte regolatrice con gli arresti sin qui passati in rassegna, ritiene questo giudicante che, in attesa che si pronuncino in merito le Sezioni Unite, non possa esservi dubbio alcuno sul fatto che all'interrogativo *de quo* debba essere data risposta positiva; con le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione della presente controversia. Non si vede, invero, come, in difetto di esplicitazione del regime finanziario adottato per declinare il T.A.N. contrattuale (regime peraltro diverso da quello recepito dall'ordinamento codicistico, rappresentato dalla capitalizzazione semplice), il piano di ammortamento (la cui struttura ed il cui criterio di formazione sono ricostruibili soltanto attraverso una complessa indagine matematico-finanziaria, sicuramente non appannaggio del contraente "retail"), possa costituire *"la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto"*

¹⁰² Segnatamente, il quesito formulato nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale è il seguente: *Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e/o del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi passivi all'interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. "alla francese" ed il regime di capitalizzazione "composto" siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni".*

¹⁰³ Il provvedimento di assegnazione alle Sezioni Unite è consultabile, tra i vari siti giuridici, su www.ilcaso.it, 13.09.2023.

nel corpo del contratto, e, dunque, conosciute o conoscibili ex ante dal cliente”, secondo la descrizione di una delle due soluzioni ricostruttive alternative ipotizzate nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale campano, quale sintetizzata nel richiamato provvedimento del Primo Presidente; e ciò in considerazione dell’evidenziata carenza di univocità delle previsioni contrattuali, tenuto conto che, per quanto chiarito, a seconda che si faccia ricorso al regime di capitalizzazione composta o al regime di capitalizzazione semplice, si configurano due diversi piani di ammortamento che, ferma restando l’identità di tutti gli altri parametri contrattuali (T.A.N., capitale prestato, numero e frequenza periodica delle rate), presentano rate di ammontare diverso e quantitativi complessivi di interessi diversi l’uno dall’altro - maggiore con il primo regime, inferiore con il secondo (la cui applicazione sarebbe legittimo attendersi) - di tal che l’adozione del regime esponenziale (di fatto non pattuita nel contesto dell’accordo e comunque contrastante con il disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) non può che rivelarsi per il mutuatario *“pregiudizievole”* (eloquente termine in tale contesto utilizzato nel succitato provvedimento del Primo Presidente in forza del quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite).

A fronte di tale situazione, in riferimento all’impianto rimediale, come ha evidenziato un consistente orientamento della giurisprudenza di merito, la nullità (parziale) della clausola relativa al tasso di interesse *“comporta ... la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell’art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale”*. In altri termini, il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza, ex artt. 1284 comma 1, 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c., avviene tramite il ricorso all’art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione normativa sostitutiva, in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicato, per l’appunto, dall’omessa menzione del T.A.E. e/o dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E.) ai fini della pattuizione del tasso

ultralegale ¹⁰⁴. In tale contesto, si è correttamente evidenziato, in giurisprudenza: che *“se il tasso di interesse è il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare”*; che, *“con l’ammortamento alla francese il mutuatario corrisponde alla banca gli interessi sugli interessi secondo un fenomeno anatocistico (“che, oltre a contrastare con l’art. 1283 c.c., rivela la non determinatezza e indeterminabilità dell’oggetto del contratto, ossia del costo dell’operazione e ... del tasso effettivo, con i conseguenti effetti di cui all’art. 1284 c.c., ossia la debenza ... del solo tasso di interesse legale); per cui, alla fine, il tasso di interessi applicato risulta più alto di quello stipulato”*; che solitamente (ed invero anche nel caso in esame), nell’abituale casistica dei finanziamenti secondo il sistema “francese” *“dall’analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca, in*

¹⁰⁴ Nell’ambito di tale diverso indirizzo, sul rilievo della presenza di *“un meccanismo di calcolo degli interessi che comporta l’applicazione in concreto di un tasso di interesse superiore a quello apparentemente indicato”* (*“nei contratti di mutuo era stato pattuito un tasso di interesse semestrale, ma i pagamenti delle rate avvenivano una volta al mese; questo comportava che gli interessi erano applicati anche su somme in realtà già rimborsate con conseguente aumento in fatto del tasso di interesse applicato per cinque mesi ogni semestre”*), si è confermata la sentenza di primo grado con la quale, per l’appunto, a fronte della dichiarata nullità della clausola per indeterminatezza, era stato applicato il tasso sostitutivo previsto ex art. 117 comma 7 T.U.B. in funzione di eterointegrazione normativa (cfr. App. Genova, sent. 28.04.2020 n. 410, conf. Id. sent. 28.04.2020 n. 410, Trib. Savona ord. 08.11.2017, App. Bari sent. 03.11.2020 n. 1890, Trib. Vicenza sent. 03.02.2022 n. 170, App. Torino sent. 16.04.2018 n. 699, Trib. Firenze sent. 17.03.2021 n. 704, Trib. Viterbo sent. 07.06.2021 n. 733, Trib. Lucca, sent. 10.06.2020 n. 476, Trib. Prato sent. 17.06.2020 n. 250, Trib. Cremona sent. 11.03.2019 n. 177, Trib. Palermo sent. 16.05.2014 n. 3453, Id. 30.06.2016, Trib. Lecce sent. 22.03.2022 n. 787, Trib. Roma sent. 01.06.2019 n. 1599, Trib. Udine ord. 04.01.2021, Trib. Nola sent. 09.12.2021 n. 2179, Trib. Roma, 19.05.2022, Trib. Terni ord. 08.09.2021, Trib. La Spezia sent. 20.12.2021 n. 739, Trib. Larino 18.07.2022, Trib. Marsala sent. 27.09.2022 n. 714; infine, sia pure *sub specie* di mero *obiter dictum*, Trib. Roma 08.02.2021 n. 2188, in www.cloudfinance.it.

particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese, potendo quest'ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi, la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi. L'applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l'applicazione di tassi di interessi diversi, come appare evidente se si procedesse alla ricostruzione del piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composta che in regime di capitalizzazione semplice, dalla quale risulterebbe inequivocabilmente che l'applicazione della capitalizzazione composta determina, ai danni del mutuatario, ... interessi più alti rispetto al tasso pattuito. Senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato, che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. n. 8028/2018)"; e che "... se viene indicato nel contratto di mutuo (o di finanziamento) il tasso, la scadenza, l'importo del finanziamento iniziale e della rata costante, ma il tasso effettivamente applicato è superiore a quello indicato in conseguenza del meccanismo descritto nell'ammortamento a rate costanti (alla francese), si verifica una fattispecie di maggiorazione del tasso d'interesse rispetto a quello nominale pattuito; maggiorazione celata al mutuatario, che solitamente non è in grado di desumere il tasso d'interesse effettivamente applicato dal piano di ammortamento, atteso che non è esperto di matematica finanziaria. In tale modo viene dichiarata nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento" ¹⁰⁵.

.....

¹⁰⁵ Cfr., rispettivamente, Cfr. Trib. Milano, sent. 30.10.2010, Trib. Brindisi 21.05.2021 n. 709 cit. (Giudice A.I. Natali) cit., Trib. Campobasso, 18.03.2022, n. 156 (Giudice M.

Altro orientamento, invece, a fronte del riscontro della nullità per indeterminatezza del tasso, fa ricorso (in taluni casi con espressa e consapevole applicazione del criterio analogico) al tasso sostitutivo previsto ex art. 117 comma 7 T.U.B. (cd. tasso BOT) ¹⁰⁶.

Ciascuno dei due indirizzi giurisprudenziali appena segnalati circa la scelta del tasso sostitutivo pare aver trovato riscontro nella ricostruzione della questione della Corte regolatrice. Con la sentenza 13.05.2021 n. 12889 (Giudice estensore M. Gorgoni), il Supremo Collegio – con riferimento al contratto di leasing – si è espresso nel senso che l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 del T.U.B. si attaglia non soltanto *“alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi”* del tutto la pattuizione inerente al tasso (in quel caso, per l'appunto, il cd. tasso leasing), ma anche a quella nella quale *“il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato”*; vale a dire anche al caso *“divergenza tra il tasso*

Dentale), in www.assoctu.it, App. Bari, 07.05.2021, n. 866 (Presidente F. Labellarte, Giudice estensore A. Binetti, in www.ilcaso.it).

¹⁰⁶ Nell'ambito di tale diverso indirizzo, sul rilievo della presenza di *“un meccanismo di calcolo degli interessi che comporta l'applicazione in concreto di un tasso di interesse superiore a quello apparentemente indicato”* (*“nei contratti di mutuo era stato pattuito un tasso di interesse semestrale, ma i pagamenti delle rate avvenivano una volta al mese; questo comportava che gli interessi erano applicati anche su somme in realtà già rimborsate con conseguente aumento in fatto del tasso di interesse applicato per cinque mesi ogni semestre”*), si è confermata la sentenza di primo grado con la quale, per l'appunto, a fronte della dichiarata nullità della clausola per indeterminatezza, era stato applicato il tasso sostitutivo previsto ex art. 117 comma 7 T.U.B. in funzione di eterointegrazione normativa (cfr. App. Genova sent. 28.04.2020 n. 410, conf. Id. 28.04.2020 sent. n. 410, Trib. Savona ord. 08.11.2017, App. Bari, sent. 03.11.2020 n. 1890, Trib. Vicenza sent. 03.02.2022 n. 170, App. Torino, sent. 16.04.2018 n. 699, Trib. Firenze, sent. 17.03.2021 n. 704, Trib. Viterbo, sent. 07.06.2021 n. 733, Trib. Lucca, sent. 10.06.2020 n. 476, Giudice M. Fornaciari, Trib. Prato, sent. 17.06.2020 n. 250, Trib. Cremona, sent. 11.03.2019 n. 177, Trib. Palermo, sent. 16.05.2014 n. 3453, Id. sent. 30.06.2016, Trib. Lecce sent. 22.03.2022 n. 787, Trib. Roma sent. 01.06.2019 n. 1599, Trib. Udine ord. 04.01.2021, Trib. Nola sent. 09.12.2021 n. 2179, Trib. Roma sent. 19.05.2022, Trib. Terni ord. 08.09.2021, Trib. La Spezia sent. 20.12.2021 n. 739 Trib. Larino sent. 18.07.2022, Trib. Marsala sent. 27.09.2022 n. 714; infine, sia pure *sub specie* di mero *obiter dictum*, Trib. Roma 08.02.2021 n. 2188, in www.cloudfinance.it.

contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale”, ovvero, in altri termini, all’ipotesi di “difetto della trasformazione ed equiparazione in equivalenza finanziaria dell’operazione che rappresentava il saggio di interessi” in concreto applicato; essendosi precisato, in tale contesto, che, in virtù di siffatta divergenza, le rate vengono determinate “secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l’importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali”. Va al riguardo osservato che siffatta soluzione trova giustificazione, nell’iter motivazionale seguito nella pronuncia appena citata, nell’espresso richiamo alla sentenza n. 6364/2011 ed al principio ivi enunciato: “Ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 1419 c.c., il quale contempla la sostituzione automatica di clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili ..., non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano ..., altresì, espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica (“sono sostituite di diritto”) va interpretata non nel senso dell’esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quella dell’automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina”. A ben vedere, tuttavia, con riguardo alla tematica in esame nella presente controversia, ciò che è in discussione è non già l’operatività del meccanismo di inserzione automatica di clausole in funzione di eterointegrazione normativa di pattuizioni nulle per contrasto con disposizioni imperative – meccanismo di per sé pacifico – quanto, piuttosto, l’individuazione delle clausole da sostituire, trattandosi di optare, a tal fine, tra l’art. 117 comma 7 T.U.B. e l’art. 1284 comma 3 c.c..

Con la sentenza n. 11876 del 18.06.2020 la Corte di legittimità, sia pure in relazione a fattispecie attinente ad un rapporto di conto corrente, ma con *ratio decidendi* che esprime un principio applicabile ad ogni tipo di contratto bancario, ha rimarcato che “è nulla per indeterminatezza

dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. la clausola relativa agli interessi ... in cui la concreta determinazione del tasso dipende dalla mera discrezionalità di una delle parti del contratto e non sia, invece, rimessa ad un elemento esterno al contratto”, precisando che “sul piano rimediale, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. della clausola di un rapporto ... che rimette la determinazione del tasso d'interessi ... alla mera discrezionalità della banca, posta la sua natura generale, è regolata dalla disciplina di diritto comune; non si applica, invece, la regola dell'art. 117, 7 comma T.u.b., che è riferita testualmente alle sole violazioni dei commi 4 e 6 dello stesso art. 117 T.u.b. e si pone quale rimedio correttivo delle peculiari ipotesi di nullità di protezione previste dal Titolo del T.u.b. dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali.” Del resto, “come indica chiaramente la formula di apertura” del comma 7, la peculiare “disciplina rimediale” ivi contenuta “riguarda unicamente le ipotesi in cui la nullità sia stata dichiarata in ragione della violazione delle citate disposizioni” (ovvero, per l'appunto, dei commi 4 e 6 del medesimo articolo). Analogamente, in riferimento ai contratti di finanziamento, la mancata specificazione del regime finanziario in base al quale il T.A.N. previsto in contratto viene in concreto declinato ai fini del computo degli interessi e che concorre a determinare il tasso (effettivo) di interesse applicato al rapporto si sostanzia in una scelta unilaterale e discrezionale da parte della banca del regime adottato e, conseguentemente, del tasso effettivo dell'operazione (la cui determinazione rimane in tal guisa sottratta ad una reale e concorde manifestazione del consenso di entrambe le parti); dovendone derivare, per coerenza, l'operatività, anche in tal caso, della disciplina di diritto comune mediante sostituzione del tasso legale a quello illegittimamente imposto (ex art. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1339 e 1284 comma 4 c.c.). E' se è vero che l'omessa menzione del regime (composto) adottato ai fini dell'elaborazione del piano di ammortamento (o

del tasso annuo effettivo) è, di per sé, riconducibile alle ipotesi di nullità per mancata indicazione delle “*condizioni*” praticate, di cui al comma 4 del citato art. 117 (ciò che parrebbe comportare, *prima facie*, l’applicazione del tasso sostitutivo ai sensi del comma 7 della stessa disposizione), è del pari innegabile che siffatta lacuna contenutistica del testo contrattuale determina anche (ed inevitabilmente) la (ben più grave) consequenziale nullità per indeterminatezza del tasso di interesse (pur pattuito in forma scritta in contratto, in virtù della menzione del T.A.N., nell’ambito degli altri parametri convenzionali di calcolo, per quanto in misura difforme dal tasso “reale”).

Del resto, non può trascurarsi di considerare che, a norma dell’art. 127, comma 4 (nella versione in vigore dal 19.09.2010 al 17.12.2010), o comma 2 (nella versione vigente dal 18.12.2010 ad oggi) del T.U.B., le nullità previste nel titolo VI dello stesso T.U.B. (dedicato alla “trasparenza delle condizioni contrattuali”) – e quindi anche quella di cui all’art. 117 comma 1 e 4 – si configurano come nullità cd. “di protezione”, in quanto, pur essendo rilevabili “*d’ufficio dal giudice*”, “*operano soltanto a vantaggio del cliente*”. Ne deriva che il “*rimedio correttivo*” dell’anzidetto comma 7 dell’art. 117 (avente la funzione di temperamento della disciplina comune posta dal Codice Civile, segnatamente dell’art. 1284 comma 3 in riferimento alla pattuizione del tasso di interessi) non dovrebbe operare se non nelle ipotesi tassative ivi previste, difettando il presupposto stesso di una sua (ipotetica) applicazione analogica in casi non espressamente contemplati; e ciò, per l’appunto, in considerazione dell’operatività dell’ordinaria disciplina codicistica per le nullità di tipo diverso. E, non a caso, in tale contesto (ed in perfetta aderenza a tale ultima conclusione), la citata sentenza n. 11876/2020 della Corte di Cassazione precisa eloquentemente che “*la causa di nullità prevista a norma dell’art. 1346 cod. civ. – in punto di determinatezza dell’oggetto e del contenuto del contratto – è, invece, di ordine generale; la stessa dunque richiama, per la definizione dei suoi aspetti disciplinari ed effettuali rispetto alla relativa*

dichiarazione, le semplici regole di diritto comune” (e quindi, ai fini che in questa sede rilevano, il meccanismo di eterointegrazione normativa ex art. 1284 comma 3 c.c.).

L'orientamento che adotta, nelle ipotesi di nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse, quale tasso sostitutivo il saggio legale (ex art. 1284 comma 3 c.c.) potrebbe quindi, almeno apparentemente, risultare più convincente, in virtù delle argomentazioni espresse dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11876/2020 appena richiamata, oltre che alla stregua del criterio interpretativo letterale: l'art. 117 comma 7 T.U.B., per il suo stesso tenore testuale, si applica infatti *“in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate al comma 6”* del medesimo articolo; vale a dire, rispettivamente, qualora non risultino affatto contemplati in forma scritta *“il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati”*, o il tasso e le condizioni *de quibus* siano stabiliti mediante mero *“rinvio agli usi”*; diversamente, nello scenario in esame, la nullità della clausola relativa al tasso di interesse non deriva dalla sua omessa stipulazione in forma scritta (e tanto meno dal richiamo agli usi ai fini della specificazione del tasso)¹⁰⁷, bensì dall'indeterminatezza della relativa previsione pattizia (comunque trasfusa in forma scritta, anche attraverso l'indicazione espressa del T.A.N. ed in virtù del piano di ammortamento osservato dalla banca, che, sebbene non allegato al contratto, ha trovato riscontro nei pagamenti effettuati e, quindi, nella fase esecutiva del rapporto) e ciò in ragione dell'evidenziata divergenza tra T.A.N. contrattuale e T.A.E. (desumibile, per l'appunto, dallo sviluppo del piano di ammortamento); divergenza (necessariamente)

¹⁰⁷ Pare orientata in tal senso anche la *ratio decidendi* della già citata sentenza del Tribunale di Milano 30.10.2013 (Giudice E. Riva Crugnola, in www.ilcaso.it), pronuncia con la quale si è applicato, quale tasso sostitutivo, il saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., in relazione ad una fattispecie in cui non risultava determinata la misura del tasso di interesse (regolata in forma scritta nel contratto, ma con clausole integranti una pattuizione contraddittoria), essendosi ritenuta, per converso, l'operatività dell'art. 117, comma 7 T.U.B. limitata alle ipotesi di mancanza nel contratto di qualsiasi indicazione circa il tasso di interesse.

implicata, giova ribadire, dall'applicazione del regime della capitalizzazione composta.

Per altro verso, a fronte della rimarcata omessa specificazione nel testo dell'accordo contrattuale (e nella documentazione ad essa allegata) del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell'interesse al saggio legale non può che procedersi secondo il regime della capitalizzazione semplice, l'unico regime conforme al dettato dell'art. 821 comma 3 c.c., per quanto in precedenza chiarito¹⁰⁸; disposizione che, come già rimarcato, lo presuppone come modello legale tipico di calcolo degli interessi e che, in combinazione con l'art. 1283 c.c. e con l'art. 1284, comma 1, primo inciso c.c., integra la disciplina imperativa in materia. Deve ritenersi, quindi, di natura imperativa (in quanto tale cogente ed inderogabile, essendo dettata a tutela di interesse pubblicistico) anche la previsione di cui al precitato art. 821 comma 3 c.c., a norma del quale la produzione degli interessi avviene secondo un criterio lineare; criterio in forza del quale il totale delle somme dovute a titolo di interessi è costituito dalla differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato. Si tratta, pertanto, così come quella dell'art. 1283 c.c., di disposizione imperativa e che a quest'ultima si salda nella sua portata precettiva: in tanto l'anatocismo (ovvero la produzione di interessi su interessi scaduti) risulta vietato (salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste dall'art. 1283 c.c.), in quanto la produzione di "interessi su interessi" risponde ad una dinamica esponenziale del prezzo del finanziamento (quale è quella tipicamente implicata dal regime della capitalizzazione composta), in luogo di quella lineare - prefigurata dal Legislatore - propria della capitalizzazione semplice predicata dall'art. 821 comma 3 c.c. (a mente del quale, giova ribadire, gli interessi "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*"); disposizione, quest'ultima, da ricordare, nella sua portata precettiva, con l'art. 1284 comma 1, primo inciso c.c.,

¹⁰⁸ Cfr. Trib. Lucca 10.06.2020 n. 476, Trib. Napoli 16.06.2020 n. 4102, Trib. Massa, 05.08.2020 n. 384.

che, nel rapportare il saggio di interesse all'anno, indipendentemente dalle singole più brevi scadenze alle quali gli interessi devono essere pagati, sottende evidentemente l'adesione al regime dell'interesse semplice, espressione del prezzo (effettivo) del finanziamento, in quanto fondato, per l'appunto, sulla diretta proporzionalità degli interessi medesimi rispetto sia al capitale finanziato che al tempo di impiego dello stesso; proporzionalità che, del resto, non è sconosciuta neanche nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, essendo alla base della disciplina della riduzione dei costi complessivi del credito nei contratti di credito al consumatore in caso di esercizio da parte di quest'ultimo del diritto potestativo di estinzione anticipata, quale interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor ¹⁰⁹.

La rilevanza dell'anatocismo ai fini del controllo antiusura.

In accordo con la dottrina più avveduta, e con la giurisprudenza che ha valorizzato l'impatto dell'inquadramento matematico-finanziario dell'ammortamento sul piano giuridico, va rimarcato che l'incremento del monte interessi correlato alla pratica anatocistica (anche qualora essa si configuri lecita, in particolare nelle ipotesi settoriali di anatocismo "legale") va sicuramente preso in considerazione tra i costi del finanziamento rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. dell'operazione finanziaria e del vaglio antiusura ¹¹⁰. Altro orientamento, sul presupposto

¹⁰⁹ Cfr. sentenza dell' 11.09.2019 (caso 383/18).

¹¹⁰ In tal senso, in giurisprudenza, cfr. *ex plurimis*, Trib. Venezia, 15.10.2014 n. 2163, in www.expartecreditoris.it, Trib. Massa 07.11.2018 n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160, in www.assoctu.it, Id. 04.02.2020 n. 90, in www.assoctu.it; Trib. Pescara 18.11.2005; Trib. Bari 14.07.2020 n. 2168 (pronuncia con la quale si è espressamente affermato che il T.E.G. da raffrontare con il Tasso Soglia ai fini del vaglio antiusura va "elaborato tenuto conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero di interessi compensativi, moratori, anatocistici, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivante dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, escluse soltanto quelle per imposte e tasse"); vedasi anche Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, 05.12.2013, n.

dell'identificazione, ad ogni effetto di legge, tra interessi capitalizzati e capitale nel quale essi vengono conglobati (anche ai soli fini del calcolo degli interessi), invece, nega in radice l'ipotizzabilità del computo dei primi ai fini della determinazione del T.E.G.¹¹¹. Tale ultimo indirizzo a ben

125/14, in www.expartecreditoris.it). Di contrario avviso risultano altre pronunce (cfr., tra le altre, Trib. Torino 26 Luglio 2017, Id. 20 aprile 2012, Trib. Biella, 1 marzo 2018).

¹¹¹ In altri termini, secondo tale indirizzo, *“l'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale ... Sostenere che, nel calcolo del tasso soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo* Cfr. Trib. Torino, 08.10.2014, in www.expartecreditoris.it; conf. Id. 21.05.2014 n. 3783, ibidem). Tale orientamento si fonda sulle seguenti argomentazioni, che, tuttavia, a ben vedere, si attagliano essenzialmente all'ipotesi di trasformazione degli interessi in capitale ad ogni effetti giuridico (*quoad essentiam*), quale è quella della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari, pratica legittimata dalla Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e, da ultimo, art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016): *“si ritiene che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non possa essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione ... il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria per interessi a obbligazione principale per sorte capitale Avuto riguardo alla formula di computo del T.E.G., sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, siccome “gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” devono essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal denominatore; non si potrebbe d'altronde sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprendente gli interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprenderebbe); inoltre il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia, che – come noto – viene determinato sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti”* (cfr. Trib. Torino, 20.04.2012, Giudice B. Conca). Siffatto argomentare, pertanto, per un verso appare condizionato dall'esigenza di rispettare la formula di Banca d'Italia ai fini del calcolo dei T.E.G., che, al di là dei suoi intrinseci errori ed incongruenze algebrici, poste in luce dalla letteratura matematica, tali da rendere la stessa *“operativamente inapplicabile”*, senza apposito intervento di *“bonifica”* (cfr. A. Annibali, *“Le strane formule di Banca d'Italia”*, Slides presentate in occasione del Convegno *“Usura e Anatocismo”* organizzato dall'ODCEC di Foggia il 10.05.2018, consultabili in www.verifichefinanziamenti.it, A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *“L'equazione della Banca d'Italia per il calcolo del Tasso (annuo) Effettivo Globale (TEG) – Considerazioni di tipo geometrico”*, in particolare a pagg. 3-4, in www.attuariale.eu), risulta predisposta in regime composto, sulla falsa riga di quella introdotta nel Diritto Europeo ai fini del computo del T.A.E.G., in difetto di autorizzazione di sorta da parte di fonte normativa di rango primario; restando quindi più che dubbio che le istruzioni dell'Istituto di vigilanza contenenti o richiamanti detta formula possano derogare al regime finanziario (lineare) recepito dagli artt. 821 comma 3, 1284, 1283 c.c. e 120 T.U.B.. Per altro verso, la suddetta ricostruzione non vale a giustificare l'esclusione del carico feneratizio anatocistico dai costi inclusi nel T.E.G. in riferimento ai finanziamenti a rimborso graduale, ambito contrattuale per il quale alcuna deroga al disposto di cui alle succitate previsioni normative è stata introdotta dal Legislatore (fatta

vedere, sconta la sua palese discordanza rispetto al consolidato principio dell'autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale, principio ormai stabilmente recepito dal Supremo Collegio e che non può essere surrettiziamente sovvertito attraverso l'artificio della capitalizzazione degli interessi al fine (o comunque con l'effetto di) eludere il disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.. In tale contesto, il tradizionale argomento secondo cui, per effetto dell'anatocismo, si verificherebbe la trasformazione dell'interesse in capitale, di modo che l'incremento degli interessi dallo stesso determinato non potrebbe confluire nella considerazione del tasso soglia, non può assolutamente essere condiviso, per plurime e serie ragioni. Siffatta affermazione, in primo luogo, si configura in contrasto con la vigente formulazione dell'art. 120 T.U.B. (che, fatti salvi gli interessi moratori e la capitalizzazione periodica degli interessi nei conti correnti bancari, ribadisce il divieto codicistico di anatocismo); né vale il fatto che le istruzioni di Banca d'Italia neghino la rilevanza usuraria dell'anatocismo, atteso che una considerazione di tal genere significa confondere la soluzione con il problema e, soprattutto, trascurare il fondamentale principio per cui anche l'Autorità amministrativa è soggetta alla legge.

Non pare revocabile in dubbio – una volta constatato che il regime lineare costituisce il modello legale tipico di produzione degli interessi nel nostro ordinamento (come del resto espressamente riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia di Strasburgo con la già citata sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14) – che il cd. “differenziale tra regimi” (vale a dire la differenza del costo complessivo del finanziamento determinata dall'applicazione del regime composto in luogo di quello lineare), quale

eccezione per l'applicabilità degli interessi di mora sull'intera rata insoluta, ai sensi dapprima dell'art. 3 comma 1 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi dell'art. 120, comma 2, lett. b). Con riguardo a tale ultima tipologia di rapporti, quindi, la capitalizzazione composta degli interessi non può considerarsi legittima, di modo che, attraverso l'impiego di tale regime nella predisposizione del piano di ammortamento, gli interessi sono soltanto virtualmente confusi con il capitale, dovendo invece rimanere distinti in relazione ad ogni profilo di disciplina successivo alla fase genetica .

“*onere occulto*” o “*implicito*”¹¹², vada ricondotto, in difetto di menzione di sorta nel testo contrattuale al regime impiegato, nel novero dei costi, remunerazioni, oneri e spese integranti il T.E.G. dell’operazione creditizia; aggregato, quest’ultimo, da raffrontare con il Tasso Soglia Usura (cd. T.S.U.) ai fini del vaglio antiusura (ex art. 644 comma 4 c.p.). Siffatta conclusione ha trovato riscontro, tra le altre, in varie pronunce del Tribunale di Massa¹¹³ e, da ultima, in una recente pronuncia del Tribunale di Roma¹¹⁴, con le quali, sul presupposto che il raffronto con il tasso soglia

¹¹² A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, “*L’operazione di leasing traslativo e il regime finanziario della capitalizzazione semplice – La quantificazione dell’onere occulto*”, in “Le controversie bancarie”, n. 39, Novembre 2020.

¹¹³ Cfr. Trib. Massa, 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90, Id. 05.08.2020 n. 384 (Giudice D. Provenzano).

¹¹⁴ Trib. Roma, 08.02.2021 n. 2188 (Giudice F. Basile). Analogamente, nella sentenza del Tribunale di Vicenza del 03.02.2022, n. 170 (Giudice F. Lamagna), si è sottolineato che “*In un contratto di finanziamento, il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere, ex art. 1346 c.c., “determinato o determinabile”; dovendosi considerare “la previsione contrattuale ... relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) ... un’indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato*”, di modo che “*l’indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta – ex artt. 1284 comma 3 e 117 T.U.B. – per la pattuizione degli interessi ultralegali*”; e, nel medesimo contesto argomentativo, si è sottolineato che “*mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare), anzi in tali circostanze ... per via della capitalizzazione, il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione*” (cfr. Corte App. Bari, 03.11.2020, n. 1890, Presidente E. Di Leo, Giudice estensore C. Romano). Ne deriva, in definitiva, che “*la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso*”, difettando, in tal caso, la pattuizione inerente al criterio di calcolo con cui viene declinato il T.A.N., criterio necessario al fine di dar luogo al tasso “*effettivo*” (da concordare con forma scritta *ad substantiam*, a norme degli artt. 1284 c.c. e 117 comma 4 T.U.B.). Tale principio risulta del resto recepito (o dato comunque per presupposto) dalla Corte di Cassazione, per quanto emerge, a titolo esemplificativo, da vari passaggi motivazionali: “*la mera indicazione di un riferimento numerico per il tasso di interesse non può risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove vada ad indicare unicamente il tasso che viene applicato*” (Cass. n. 3855/2018); “*In tema di contratti di mutuo affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*” (Cass. n. 12276/2010); “*le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non contengono l’indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera*

di riferimento va effettuato con il costo complessivo del finanziamento, nel quale si sostanzia il T.E.G. (ex art. 644 comma 4 c.p.), è stata per l'appunto posta in luce *“la necessità di tenere conto, ai fini della determinazione del T.E.G. - del differenziale di costo del finanziamento costituito dall'incremento del monte interessi implicato dal regime composto”* ¹¹⁵. Il Tribunale capitolino, in particolare, con la pronuncia appena richiamata ha evidenziato che *“la capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) – circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato – potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”* ¹¹⁶. Anche il Tribunale di Roma ha quindi finalmente aderito all'indirizzo in esame, fondando la ricostruzione recepita sul rilievo della portata precettiva dell'art. 644 comma 4 in riferimento all'omnicomprensività delle voci integranti il costo del finanziamento; pervenendo alla conclusione per la quale *“tra i costi, le*

univoca ad entrambi i contraenti l'oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi” (Cass. n. 16907/2019); infine laddove si è posta in luce l'esigenza di *“precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva ... dei c.d. costi occulti ...”* (cfr. Cass. SS.UU. n. 8770/2020). Vedasi anche Trib. Latina, 19.01.2023, n. 118, Giudice P.L. De Cinti (in www.centroanomaliebancarie.it), con la quale, sul presupposto dell'esigenza di convertire il piano di ammortamento dal regime di capitalizzazione composta a quello di capitalizzazione semplice e sul rilievo per cui, fermi restando i parametri contrattuali di calcolo, *“per ottenere un piano di rimborso con lo stesso importo rata dichiarato in contratto utilizzando però il regime di capitalizzazione semplice bisogna applicare un tasso d'interesse corrispettivo pari al 25,125% a fronte di un tasso soglia vigente all'epoca della stipula pari al 8,0850%, sì da risultare anch'esso ampiamente usurario”*.

.....

¹¹⁵ Cfr. Trib. Massa 05.08.2020 n. 384 cit..

¹¹⁶ Cfr. Trib. Roma 08.02.2021 n. 2188 cit..

commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese), costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice"; precisando peraltro che, anche ipotizzando l' "accettazione esplicita o implicita del regime di capitalizzazione composta ... da parte del mutuatario", "il predetto costo implicito andrebbe comunque computato ai fini del calcolo effettivo globale annuo (T.E.G.), al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento" ¹¹⁷. In definitiva, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p. (che annovera tra le voci del T.E.G. tutte le "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"), pare innegabile che l'anatocismo (indotto dal regime finanziario impiegato) incida, in concreto, sul costo complessivo del credito determinando – a parità dei parametri contrattuali di calcolo - un aumento dell'esposizione debitoria del finanziato rispetto a quella che riverrebbe dall'adozione del regime di capitalizzazione semplice recepito dall'ordinamento.

La stessa Suprema Corte, peraltro, nel porre in luce il fondamento giustificativo di natura pubblicistica dei limiti legali della pratica dell'anatocismo, ha esplicitamente sottolineato che l'art. 1283 c.c. "presidia l'interesse pubblico ad impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno dannosa delle altre, di usura", qualificando *expressis verbis* le clausole contrastanti con la sua portata precettiva come nulle, per l'appunto in quanto in contrasto con disciplina imperativa: "i patti conclusi in sua trasgressione sono nulli ai sensi dell'art. 1418 cod. civ." ¹¹⁸ e rimarcando, altresì, la stretta correlazione tra anatocismo ed usura

¹¹⁷ Cfr. Trib. Roma, 08.02.2021 n. 2188 (Giudice F. Basile) cit..

¹¹⁸ Cfr. Cass. n. 2593/2003 cit., conf., ex plurimis, Id. n. 3479/1981, Id. n. 3805/2004.

attraverso la spiegazione della complessa *ratio* giustificativa dell'art. 1283 c.c.: *“Le finalità della norma sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e, dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conti del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito. Finalità, va anche detto, che lungi dall'apparire anacronistiche, per quanto riguarda gli intenti antiusura, sono di grandissima attualità, perché la lotta all'usura ha trovato in tempi recenti nuove motivazioni e nuovi impulsi e ha portato all'approvazione della legge 7 marzo 1996 n 108”*¹¹⁹. Le medesime indicazioni della Banca d'Italia si manifestano univoche in proposito: in particolare, le Istruzioni di trasparenza del 29 luglio 2009 (p. 14): *“qualora un contratto relativo a un'operazione ... di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”*; il «Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori» (All. 4A) del 10 febbraio 2011 come *«principali condizioni economiche – voci di costo»*, inserisce la serie: *«spese fisse – spese variabili – interessi somme depositate – fidi e sconfinamenti – capitalizzazione (periodicità) – disponibilità somme versate»*; per pervenire alla conseguente considerazione secondo la quale *“di fronte a una disciplina legale della materia economica delle operazioni (anche) bancarie, quale indubbiamente rimane quella di cui all'usura – è in ogni caso da chiedersi perché mai dovrebbe ... valere una regolamentazione*

¹¹⁹ Cfr. Cass. n. 1724/1977, conf. Id. n. 3479/1971.

differenziata per il punto dell'anatocismo" ¹²⁰. Come già precisato, il tenore letterale dell'art. 644 comma 4 c.p., nel definire il confine del tasso usurario, stabilisce del resto eloquentemente che nella determinazione dello stesso «*si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*». Il generico riferimento letterale "remunerazione a qualsiasi titolo" è stato successivamente specificato dal D.L. n. 394/2000 (di interpretazione autentica delle disposizioni in tema di usura), che, nel chiarire il tenore della nuova formulazione normativa, ha precisato che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e 1815 c.c., secondo comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Ne discende, pertanto, che rientra nella valutazione dell'usurarietà ogni elemento economico che, direttamente o indirettamente, è comunque collegato all'erogazione del credito posto a carico del mutuatario (con la sola esclusione di imposte e tasse).

In tale contesto, va rimarcato anche che, con precipuo riferimento ai finanziamenti relativi al credito al consumo, a norma dell'art. 125 bis, comma 5 T.U.B. "nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali"; di tal che, a fronte dell'evidenziata recezione nel sistema codicistico del regime lineare, la mancata menzione nel testo dei contratti dell'adozione del regime dell'interesse composto nella predisposizione del piano di ammortamento, già soltanto in virtù della disposizione appena citata, dovrebbe portare ad escludere la debenza della somma corrispondente al cd. differenziale di regime; e va rilevato, in generale (ovvero con

¹²⁰ Cfr, Cass. n. 2593/2003 cit., conf. Id. n. 2374/1999. Anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, solo nei contratti di credito al consumo era richiesta l'indicazione del costo effettivo del finanziamento, mentre negli altri contratti bastava indicare il tasso nominale con specificazione della periodicità di capitalizzazione, anche nelle comunicazioni periodiche (artt. 116 e 119 TUB; art. 8 D.M. 24 aprile 1992 di attuazione della l. n. 154/92).

riferimento a tutti i “*contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito*”), che, analogamente, ai sensi dell’art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2020, “*le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto*”.

Merita di essere segnalata, inoltre, una recente pronuncia della Corte regolatrice (Cass. n. 17447/2019), con la quale - sia pure con precipuo ed esclusivo riferimento alle ipotesi in cui il tasso degli interessi di mora (nella sua totalità, vale a dire non già soltanto in misura pari allo *spread* tra lo stesso ed il tasso corrispettivo) venga pattuito ed applicato sull’intera rata di rimborso del finanziamento (comprensiva di quota capitale e di quota interessi) e sul presupposto dell’effettivo inadempimento dell’obbligo solutorio (vale a dire in conformità alla, prescelta, cd. teorica dell’“*effettività*”, in luogo di quella della cd. “*potenzialità*”) – il Supremo Collegio ha avuto modo di riconoscere il rilievo del fenomeno anatocistico, come dianzi prefigurato (per quanto di per sé legittimo in rapporto alla disciplina settoriale, quale quella dell’art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, così come, almeno secondo un indirizzo interpretativo, in conformità al vigente art. 120, comma 2, lett. b), primo inciso, come novellato dall’art. 17 bis del D.L. 13.02.2016, convertito in L. n. 49/2016) ai fini del controllo antiusura; e ciò riconducendo espressamente il costo aggiuntivo del finanziamento che deriva da siffatta pratica tra le voci previste dall’art. 644 comma 4 c.p., cui occorre avere riguardo ai fini della determinazione del T.E.G. dell’operazione finanziaria. In particolare, per quanto con un mero *obiter dictum*, nel fare riferimento alle ipotesi di “*conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi*” - laddove tale ultima locuzione, utilizzata in senso atecnico, fa evidentemente riferimento alla rata come comprensiva non solo della quota capitale, ma anche della quota di interessi corrispettivi di pertinenza, evocando in tal guisa la teorica dottrina (in verità ormai

superata nei più recenti arresti dell'organo nomofilattico) della rata quale oggetto di obbligazione unitaria, quale "*unicum inscindibile*" – nell'occasione la Corte ha precisato che questi sono "*i casi cui la giurisprudenza di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dell'accertamento sub specie usurae non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598*"; casi nei quali, per l'appunto, il Supremo Collegio ha mostrato di ritenere pacifico che il costo aggiuntivo rappresentato da siffatta pratica anatocistica (pur legittima, ove riconducibile, *ratione temporis*, a taluna delle ipotesi di anatocismo "legale", derogatorie rispetto al disposto dell'art. 1283 c.c.) vada comunque preso in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G., onde procedere all' "*accertamento sub specie usurae*". E non si vede per quale ragione logica (ancor prima che giuridica) il costo aggiuntivo costituito dagli interessi anatocistici legittimamente applicati vada preso in considerazione nel novero dei costi che compongono il T.E.G. del finanziamento, mentre dovrebbe restarne escluso ove consista in interessi anatocistici illegittimi. Alla luce delle considerazioni appena svolte, emerge con evidenza l'infondatezza dell'affermazione, pure fatta propria da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, nelle ipotesi di capitalizzazione legittima, derogatoria rispetto all'art. 1283 c.c. (quale quella prevista dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000), "*a seguito della capitalizzazione gli interessi cessano di essere interessi per divenire debito capitale, sì che non possono sommarsi agli interessi moratori per individuare un t.e.g. composto sia dagli uni che dagli altri da confrontare con il tasso soglia*" ¹²¹.

Una volta acclarato che il differenziale di regime costituisce (sempre) un costo (implicito o occulto) del finanziamento, in quanto tale innegabilmente collegato "*all'erogazione del credito*" (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 comma 4 c.p.), non può che derivarne, in definitiva,

¹²¹ Cfr. App. Venezia, 19.02.2021, inedita.

che esso va necessariamente incluso, quale voce distinta ed ulteriore, tra i costi, gli oneri e le spese che, nel loro complesso, compongono il T.E.G. da raffrontare con il Tasso Soglia Usurario (cd. T.S.U.) ai fini del vaglio antiusura, laddove, a tal fine, si faccia ricorso alla cd. formula del T.E.G. predisposta da Banca d'Italia, formula elaborata in regime composto. E' evidente che qualora, ai fini del calcolo del T.E.G., si adotti invece la formula matematico-finanziaria omnicomprensiva, conforme al disposto di cui al precitato art. 644 comma 4 c.p., ed il T.A.N. venga declinato, nell'ambito di tale ultima formula, in regime di capitalizzazione semplice (in aderenza al combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 c.c., 1284 comma 1 e 1283 c.c. e quindi lasciando infruttiferi gli interessi primari fino al termine dell'impiego del capitale), non essendovi margine alcuno per la produzione di interessi su interessi, non può affatto configurarsi (in radice) l'onere implicito o occulto, che invece (inevitabilmente) si presenta adottando il regime esponenziale ai fini del calcolo degli interessi.

La Banca d'Italia, come noto, ha invece elaborato la "propria" formula per il calcolo del T.E.G. mutuandola (in riferimento alle varie categorie di operazioni di finanziamento omogenee) da quella prevista dall'Allegato II della Direttiva 90/88/CE ai fini della determinazione del T.A.E.G. in materia di Credito al Consumo (T.A.E.G. definito dall'art 1 bis della medesima Direttiva come "*il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore*"). In seguito, analoga formula venne pubblicata in allegato alla successiva Direttiva 2008/48/CE sul Credito al Consumo. Entrambe le Direttive, quindi, definivano rigorosamente il T.A.E.G. precisando che esso dovesse misurare "*tutti*" gli interessi e le altre remunerazioni del capitale prestato, anch'esse riconducibili ad un'accezione lata di "interessi", alla stregua di una selezione operata *ope legis*. La Direttiva 2008/48/CE, in particolare, si configurava ancora più esplicita nello stabilire che il T.A.E.G. esprime "*tutti*

i costi” di un credito (art. 3 lett. g), inclusi gli interessi. E’ innegabile che sia la formula acclusa alla Direttiva 90/88/CE che quella allegata alla Direttiva 2008/48/CE siano predisposte secondo il regime dell’interesse composto, detto esponenziale perché il tempo si trova ad esponente di una potenza; regime che, in quanto tale, non può consentire di valutare e misurare l’incidenza degli interessi secondari (anatocistici) sul costo complessivo del finanziamento, interessi che, pertanto, vengono a configurarsi come costo “occulto” o “implicito” del medesimo, con conseguente sacrificio del principio di trasparenza e correttezza cui è ispirata la disciplina in materia. In definitiva, costituisce una contraddizione in termini ritenere che la formula che, in funzione del computo degli interessi, genera l’anatocismo possa calcolarne l’incidenza sul T.E.G.; con conseguente grave pregiudizio per il principio di trasparenza, sancito non solo nelle succitate Direttive, ma anche nel Trattato CE ¹²² e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ¹²³, con le quali si è affermato il principio per cui la violazione dell’art. 82 del Trattato CE - abuso di posizione dominante – può essere realizzata anche imponendo clausole contrattuali non trasparenti).

Diversamente, la formula che risulterebbe più aderente al tenore della disciplina posta dalle Direttive in tema di Credito al Consumo sarebbe quella dell’interesse semplice, in virtù della quale l’interesse si configura come differenza tra il capitale prestato e la somma pagata a titolo restitutorio e remuneratorio, di modo che la sua effettiva consistenza è espressa, per l’appunto, da tale rapporto, rispetto al tempo; dovendosi quindi escludere che il tasso effettivo possa consistere nel rapporto tra frutti e capitali, seppure addizionati al capitale prestato, come avviene nel regime composto.

Con la L. n. 142/1992, del 19.02.1992, il Legislatore italiano ha recepito le prefate Direttive 87/10/CE e 90/88/CE, definendo il T.A.E.G., all’art. 19

¹²² art. 3, n. 1 lett. e); 95, n. 3; 153, n. 1, 2) e in altre Direttive (quali la 93/13/CEE, art. 5, la 2005/29/CE, art. 2, lett. d) ed e) e art. 6, n. 1).

¹²³ Cfr. Sentenze Porto di Genova (C-179/90), punti 18-20 e Sentenza Tetrapak (Causa C-333/94), punto 3

comma 1, come “il *costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE.*”, formula basata sul principio di equità del regime composto con impostazione iniziale dell'equilibrio finanziario (t0). Nulla avrebbe escluso, in effetti - a fronte (se non dell'effettiva funzione e portata precettiva di quelle Direttive, consistente nell'enucleazione del costo effettivo complessivo del finanziamento, attraverso l'emersione anche dei costi “occulti”; *ratio* di fatto contraddetta attraverso la formula allegata, elaborata in regime composto), quanto meno del principio di proporzionalità nella produzione degli interessi, immanente nell'ordinamento nazionale (ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.), corrispondente al regime lineare - che venisse stabilito che il T.A.E.G. dovesse essere espresso e divulgato dagli intermediari operanti nel settore del credito secondo due valori percentuali, calcolati nei due diversi regimi finanziari, a seconda di quale fosse quello recepito dai vari ordinamenti nazionali, nel rispetto sia della *ratio* protettiva di quelle stesse Direttive (ispirate ai principi di trasparenza e di tutela della concorrenza, sia al regime finanziario lineare recepito dall'ordinamento italiano; e quindi, oltre che “*conformemente alla formula matematica*” di cui all'Allegato II della Direttiva 90/88/CE, anche secondo una formula fondata sul principio di equità del regime semplice. Quanto appena esposto specie specie ove si consideri – sempre che si voglia proprio predisporre la formula del T.E.G. ex art. 644 comma 4 c.p. sulla falsa riga di quella elaborata per il T.A.E.G. in ambito comunitario (come di fatto è avvenuto attraverso la formula diffusa da Banca d'Italia nelle proprie istruzioni) - che la normativa antiusura, così come introdotta dal nostro Legislatore (L. n. 108/1996), è disciplina nazionale (fondata sulla comparazione T.S.U. – T.E.G., ai fini della quale non può che tenersi conto del regime finanziario lineare, recepito dal sistema codicistico) e

non trova riscontro nel diritto dell'Unione Europea. A fronte della discrasia e del difetto di coordinamento, appena evidenziato, tra plessi normativi di diversa matrice, nel rispetto del fondamentale principio della certezza del diritto, l'armonizzazione tra la formula del T.E.G. ex art. 644 comma 4 c.p. (elaborata sulla "falsa riga" di quella del T.A.E.G., quest'ultima di origine sovranazionale, nata in esclusiva e precipua funzione di favorire la trasparenza e la concorrenza in un determinato settore, quello del credito al consumo, pertanto per finalità affatto diverse dal contrasto all'usura) ed il principio di proporzionalità nella produzione degli interessi vigente nel nostro ordinamento codicistico (ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) non può che essere realizzata in chiave esegetica in sede giudiziale, alla luce del fondamentale criterio dell'interpretazione logico-sistematica, e quindi tenuto conto che soltanto il regime finanziario della capitalizzazione semplice è in grado di rispettare il richiamato principio di proporzionalità diretta della produzione degli interessi rispetto sia al capitale che alla durata del suo impiego.

L'art. 19, comma 2 della L. n. 142/92 prevedeva che il C.I.C.R. stabilisse con propria delibera "... *le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso...*"; delibera mai emanata. Con le proprie istruzioni diramate presso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, la Banca d'Italia – svolgendo un ruolo di supplenza che non le è stato affatto assegnato dalla fonte primaria - ha di fatto esteso il criterio di calcolo (fondato sul regime composto) che permea la formula del T.A.E.G. in materia di Credito al Consumo di matrice europea (recepita con la citata L. n. 142/1992) al T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) da raffrontare al tasso soglia usura (T.S.U.) delle varie categorie di operazioni creditizie (ai sensi dell'art. 644 c.p.); e ciò – giova precisare – ampliando di fatto l'ambito applicativo di tale formula al di là della specifica e precipua funzione settoriale del T.A.E.G., per la quale era nata (limitata al cd. Credito al Consumo e destinato a soddisfare l'esigenza comparativa tra le offerte presenti sul mercato ed a favorire la

concorrenza tra gli operatori) e senza che al medesimo organo di vigilanza bancaria sia mai stato demandato dalla Legge il compito di definire, attraverso propri atti ed in funzione di normativa secondaria integrativa della fonte primaria, la formula del T.E.G. (da raffrontare con il Tasso Soglia) ai fini del vaglio antiusura; dovendosi rilevare che quando il Legislatore ha inteso effettivamente conferire “deleghe” del genere ad organi tecnici lo ha fatto attraverso disposizioni espresse, sanzionando persino di nullità le clausole contrastanti con tale disciplina integrativa; di modo che, nel settore in rilievo, “*ubi lex voluit, dixit ...*”¹²⁴. Sotto tale

¹²⁴ Si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 117 comma 4 del T.U.B. (ai sensi del quale “*La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli ...*”), ai commi 2 dello stesso art. 117 T.U.B. (secondo cui “*Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo*”), o al succitato art. 19 comma 3 della L. n. 142/1992, con il quale era stato demandato al C.I.C.R. il compito di stabilire “*le modalità da applicarsi nel calcolo del T.E.G., individuando in particolare gli elementi da computare in esso*”; disposizione, quest'ultima, rimasta inattuata (almeno in conformità allo schema prefigurato dal Legislatore), essendo stato tale compito assolto “di fatto” dalla Banca d'Italia mediante le proprie circolari diramate presso gli istituti vigilati e gli intermediari abilitati, in difetto di autorizzazione di sorta in tal senso da parte della fonte primaria. Una soluzione, quella appena rappresentata, che pare ben poco aderente al principio di legalità e che, in ogni caso, non consente certo di attribuire a tali circolari la natura e l'efficacia di fonti del diritto in materia, come del resto più volte rimarcato in arresti sia della Corte di Cassazione Penale, laddove è stato precisato che “*Il delitto di usura, quale definito a seguito dell'intervento novellistico operato dalla legge n. 108 del 1996, non riserva affatto compiti "creativi" alla Pubblica Amministrazione, affidando a questa margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla legge ordinaria: il legislatore si è fatto carico di introdurre e delineare una rigida "griglia" di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null'altro che un compito di "registrazione" ed elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità. Ebbene, in tale prospettiva, il procedimento per la determinazione dei tassi soglia analiticamente descritto dal legislatore della riforma, esclude, per puntualità di riferimenti, qualsiasi elusione del principio di riserva di legge in materia penale, nulla essendo lasciato a scelte di opportunità o a valutazioni non fondate su rigorosi criteri tecnici: al contrario, è proprio la linea di "obiettivizzazione" del fatto tipico che ora caratterizza la figura descritta dall'art. 644 cod. pen. a rendere la fattispecie senz'altro esente da quelle perplessità di insufficiente determinatezza che, in passato, erano state adombrate al suo riguardo. Il dettaglio dei criteri stabilito dalla legge è dunque tale da rendere la fonte non legislativa un atto meramente ricognitivo, destinato a "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari distinti per classi omogenee di operazioni, secondo parametri di certezza ed obiettività, e con l'intervento degli organi istituzionalmente deputati a compiere siffatte registrazioni” (cfr. Cass. Pen. n. 21148/2003) e si è chiarito che “*il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4... impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito*” (cfr. Cass. Pen. n. 12028/2010, Id. n. 28743/2010, Id. n. 44469/2011); sia della Corte di Cassazione Civile, che ha avuto modo*

profilo, non pare possa dubitarsi dell'illegittimità dell'art. 3 dei D.M. relativi al tasso soglia stabilito per le varie classi omogenee di operazioni creditizie, laddove esso prescrive che banche e intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto dello stesso tasso soglia (e quindi per il calcolo del TEG della singola operazione), debbano attenersi alle "Istruzioni per la rilevazione del TEGM" emanate dalla Banca d'Italia. A tale conclusione deve pervenirsi ove si consideri che, ai sensi del primo inciso del comma 3 dell'art. 644 c.p., "*La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*"; disposizione in virtù della quale il principio di legalità non può che operare, evidentemente, in riferimento a ciascuno dei due parametri del raffronto antiusura, vale a dire sia per la determinazione del Tasso Soglia (e del T.E.G.M. costituente la base di quest'ultimo), sia per il calcolo del T.E.G. della singola operazione. Ed in tale contesto, il rilievo dell'intervento di organi tecnici in funzione di integrazione del precetto primario va considerato limitato all'ambito espressamente previsto dalla Legge. Ciò posto, mentre al fine di stabilire il T.E.G.M. alla Banca d'Italia è attribuito dalla Legge il compito di effettuare la rilevazione statistica dei tassi applicati nel mercato del credito per le varie tipologie di operazioni, ai fini del calcolo del T.E.G. non risulta invece che il Legislatore abbia mai attribuito funzioni di sorta al medesimo Istituto di vigilanza bancaria, tanto meno quella di individuare con efficacia normativa e vincolante in sede giudiziale le voci integranti il costo complessivo del finanziamento di cui all'art. 644 comma 4 c.p., cui raffrontare il Tasso Soglia. In generale, anche recentemente, in

di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina legislativa in materia di usura (sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 Cost.) per l'appunto sul rilievo per cui la L. 108 "*fissa limiti e criteri analitici e circoscritti ... vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica, idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice*" (cfr. Cass. n. 20148/2003).

In riferimento alle intrinseche incongruenze algebriche contenute nella ridetta formula, cfr. A. Annibali, "*Le strane formule di Banca d'Italia*", Slides presentate in occasione del Convegno "Usura e Anatocismo" organizzato dall'ODCEC di Foggia il 10.05.2018, consultabili in www.verifichefinanziamenti.it.

conformità ad un consolidato e tradizionale orientamento, la Suprema Corte ha considerato principio “*acquisito*” che “*gli atti e circolari della Banca d’Italia – per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi – debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019, n. 28803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si “imporrebbe... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità” degli stessi “e di disapplicarli” (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass. SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303)”¹²⁵.*

In definitiva, l’esigenza di rispettare la “*centralità sistematica*” dell’art. 644 comma 4 c.p. ai fini della selezione delle voci di costo del finanziamento da includere nel T.E.G. preclude l’impiego di qualsivoglia formula elaborata da organi tecnici in contrasto con il principio di omnicomprensività ivi trasfuso e con la nozione di “collegamento” all’erogazione del credito sulla quale si fonda (ex art. 644 comma 5 c.p.) il *plafon* dei costi da prendere in considerazione al fine di determinare il T.E.G. dell’operazione finanziaria da raffrontare con il Tasso Soglia Usura. A ben vedere, la definizione del T.E.G. (e la sua composizione) trova infatti fondamento esaustivo ed “autosufficiente” nella legislazione nazionale, per effetto della L. n. 108/1996, e risulta compiutamente regolata (senza rinvio di sorta a fonti di rango secondario) in virtù del raffronto con il complesso dei costi del credito previsto dall’art. 644 comma 4 c.p. (quale introdotto dalla Legge appena citata); disposizione, quest’ultima, che ha ricostruito il T.E.G. in chiave omnicomprensiva, per l’appunto come costo complessivo del finanziamento (escluse imposte e tasse), tale da includere qualsivoglia onere, spesa o remunerazione

¹²⁵ Cfr. Cass. n. 20464/2020; conf. Id. n. 14470/2005, Id. n. 288803/2015).

collegato all' "erogazione del credito"; nozione dal cui ambito non possono quindi ritenersi esclusi – per espressa *voluntas legis* - costi occulti o impliciti (quale il mentovato "differenziale" di regime) che abbiano in concreto tale peculiare connotato e che assolvano quindi (in modo più o meno percepibile) a detta funzione.

La L. n. 108/1996 è successiva alla L. n. 142/1992 (inerente, giova ribadire, soltanto ai contratti di Credito al Consumo). Qualsiasi formula del T.E.G., per essere rispettosa dell'ordinamento, non può che conformarsi, pertanto, alla disciplina legislativa nazionale, ispirata al principio di diretta proporzionalità degli interessi sia al capitale che alla durata dell'impiego dello stesso (in perfetta aderenza alla formula dell'interesse semplice, $C * i * t$) ed all'omnicomprensività dello stesso T.E.G., quale prevista a norma dell'art. 644 comma 4 c.p.. Ciò considerato, se proprio – per una sorta di esigenza di coerenza del sistema (che, in verità, pare avere poco a che fare con il principio di legalità, ma che ha di fatto ispirato le recenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di usura, in riferimento al canone di omogeneità e simmetria ivi postulato) - occorre fare ricorso alla formula del T.E.G. predisposta da Banca d'Italia (in base al regime esponenziale), essa va allora (necessariamente) adattata alla disciplina legislativa appena citata, in modo da attribuire rilievo, ai fini della definizione del costo complessivo del finanziamento da raffrontare con il tasso soglia, anche al "differenziale" di regime. Tale soluzione, del resto, risulta aderente alla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8770 del 12.05.2020, che ha evidenziato l'esigenza di verificare la determinatezza dell'oggetto del contratto, in riferimento al tasso di interesse, tenendo conto anche dei cd. "costi occulti"¹²⁶; esigenza che, per l'appunto in relazione al tasso di interesse ultralegale, è

¹²⁶ Con la citata sentenza n. 8770/2020, in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che "la sottoscrizione di contratti derivati (di copertura) da parte dei Comuni italiani – sulla base della disciplina normativa vigente fino al 2013 - poteva avvenire solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti ...".

soddisfatta anche attraverso la previsione della forma scritta *ad substantiam* ai fini della sua valida pattuizione e mediante l'esplicitazione (oltre che del tasso) "*di ogni altro prezzo e condizione praticati*", inclusi "*i maggiori oneri*" che ne derivano, quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti "*in caso di mora*" (ai sensi dell'art. 1284 e dell'art. 117, commi 1 e 4 T.U.B.). E' allora evidente che qualora, ai fini del calcolo del T.E.G., si adotti la formula matematico-finanziaria omnicomprensiva, cd. *all inclusive* (atta a valorizzare anche i costi impliciti e/o inespressi collegati all'erogazione del credito) - soluzione conforme al disposto di cui al precitato art. 644 comma 4 c.p. - ed il T.A.N. venga declinato, nell'ambito di tale ultima formula, in regime di capitalizzazione semplice (in aderenza al combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 c.c., 1284 comma 1 e 1283 c.c. e quindi lasciando infruttiferi gli interessi primari fino al termine dell'impiego del capitale), non essendovi margine alcuno per la produzione di interessi su interessi, non può affatto configurarsi l'onere implicito o occulto che invece (inevitabilmente) si presenta adottando il regime esponenziale. La formula di calcolo del T.E.G. diffusa da Banca d'Italia, essendo elaborata in regime di capitalizzazione composta, non può evidentemente prendere in considerazione il differenziale di regime tra le voci di costo a tal fine rilevanti, per il semplice fatto che l'inclusione di quest'ultimo nel novero di tali voci, costituendo, in buona sostanza, in un "correttivo" integrativo, rappresenterebbe un implicito (ma inequivoco) riconoscimento dell' inadeguatezza e dell'incompletezza di quella stessa formula elaborata in regime composto, per quanto comunemente adottata ai fini dell'elaborazione dei piani di ammortamento in uso sul mercato del credito, a fronte di un testo contrattuale che, generalmente (come, per l'appunto, anche nel caso oggetto del presente giudizio), non fa menzione alcuna del ricorso a detto regime finanziario (diverso da quello recepito dal nostro ordinamento, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 81 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.); come se, in buona sostanza, non vi fosse alcuna necessità di stabilire la regola per ottenere, dai dati

contrattuali e gli importi determinati nel piano di ammortamento e ciò in evidente contrasto con la disciplina posta dagli artt. 1346, 1418, 1419 comma 2, 1284 e 821 comma 3 c.c. e dall'artt. 117 commi 1 e 4 del T.U.B.. Ma la determinazione del T.E.G. dell'operazione da raffrontare con il tasso soglia usura in sede giudiziale non può evidentemente prescindere dalla considerazione del prefato "differenziale", nel rispetto del principio di legalità. Ed è appena il caso di rimarcare che, in piena coerenza con l'impostazione appena delineata, neanche in sede di rilevazione statistica del T.E.G.M. (in base al quale viene fissato, nei D.M. trimestrali, in tasso soglia usura relativo a ciascuna categoria di finanziamento) viene tenuto conto del "*differenziale di regime*". Sotto tale profilo, non può non sottolinearsi che il principio di omogeneità e simmetria delle voci di costo rilevanti ai fini della rilevazione del T.E.G.M. e del calcolo del T.E.G. non può certo, in uno Stato di diritto, trovare fondamento nell'esigenza di celare (tanto meno di giustificare) la generalizzata adozione di un regime finanziario *contra legem* in un settore imprenditoriale, quale quello in questione, interessato alla peculiare tutela (in chiave di disciplina, coordinamento e controllo) garantita a livello costituzionale (art. 47 Cost.). Né può ritenersi, sul piano prettamente matematico-finanziario, che l'inclusione tra le voci di costo del T.E.G. del suindicato "differenziale di regime" - laddove la verifica antiusura venga compiuta attraverso la formula di Banca d'Italia - comporti una sorta di duplicazione di una voce già compresa in quella formula, in quanto calcolato sulla base dell'intera rata, comprensiva, per l'appunto, della porzione di debito feneratizio corrispondente al "differenziale", del quale terrebbe, in tal guisa, (necessariamente) conto¹²⁷, soluzione ricostruttiva che pure ha trovato riscontro in talune pronunce di merito¹²⁸.

.....

¹²⁷ In buona sostanza, secondo quanto prospettato dagli studiosi che hanno stigmatizzato in chiave critica l'indirizzo ricostruttivo indicato nel testo, "*gli interessi su interessi precedentemente maturati*" risulterebbero "*già presenti nelle rate di ammortamento, calcolate in capitalizzazione composta*" (cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali e F. Olivieri, Slides dal titolo "*Onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari*",

In realtà, secondo quanto condivisibilmente evidenziato dall'equipe di studio che ha approfondito l'analisi della questione in esame, *“Se il regime finanziario adottato risulta quello della capitalizzazione composta, è giusto che l'onere implicito ... sia escluso dalla considerazione, in quanto la presenza di interessi su precedenti interessi è accettata ed è quindi logico che il TEG dell'operazione (in assenza di altri costi) coincida con il TAE (deducibile dal TAN contrattuale). Diverso è il discorso relativo al caso in cui il regime finanziario legittimo è quello della capitalizzazione semplice: in questo caso, la giusta rata da pagare, da parte del mutuatario, è quella calcolata appunto adottando il regime ... della capitalizzazione semplice, ma a fronte di questa considerazione, la Banca richiede comunque il pagamento della rata calcolata adottando il regime ... della capitalizzazione composta. Se quindi il regime finanziario adottato è quello della capitalizzazione semplice, è giusto che l'onere implicito ... sia incluso dalla considerazione, in quanto la presenza di interessi su precedenti interessi non è accettabile ed è quindi logico che il TEG dell'operazione (in*

presentate nell'ambito dell'intervento tenuto in occasione del Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 06.04.2021, in www.attuariale.eu.

¹²⁸ “ ... il maggior onere a titolo di interessi riconducibile ad un piano di ammortamento (alla francese) redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, pone il problema del computo di tale "costo" nel calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), da confrontare con il tasso soglia usurario (TSU) introdotto dalla L. n. 108 del 2008, ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi pattuiti. ... Alla stregua di una corretta interpretazione di tale norma, tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento, va tenuto conto anche del "costo" a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese); costo pari al differenziale determinato dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice. ... tale "costo implicito" va comunque computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all'art. 1283 c.c.. Al riguardo, tuttavia, va evidenziato in maniera dirimente il fatto che la formula matematica prevista dalle Istruzioni della B.I. per la determinazione del TEG tiene già conto del c.d. "costo implicito" insito nell'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta; ragione per cui non è possibile rideterminarlo e applicarlo una seconda volta, al fine di calcolare il TEG da confrontare con il tasso soglia antiusura (TSU)” (cfr. Trib. Roma n. 364 del Gennaio 2022, conf. Id. n. 3767 del Marzo 2022, Trib. Milano n. 2014 del Marzo 2023).

assenza di altri costi) sia superiore al TAE (deducibile dal TAN contrattuale)”¹²⁹.

E' un dato di fatto inconfutabile che, a parità di condizioni (capitale finanziato, numero e periodicità delle rate di un prestito a rimborso graduale), il regime composto si configura più oneroso del regime semplice, determinando un quantitativo complessivo di interessi maggiore; conseguentemente, l'aliquota percentuale del tasso "reale" calcolata in base al principio di equità del regime composto risulta inferiore a quella calcolata secondo il principio di equità del regime semplice e ciò in virtù della presenza, nel primo caso, degli interessi computati su interessi, vale a dire della componente anatocistica degli interessi (anatocismo di tipo "genetico"), componente che non viene affatto presa in considerazione (e quindi misurata) nel regime esponenziale. A ben vedere, è vero che nella formula del T.E.G. elaborata da Banca d'Italia, essendo predisposta in base al regime di capitalizzazione composta, gli interessi sono inseriti nella loro totalità (e, quindi, inclusa la loro componente anatocistica). Tale constatazione, tuttavia, non vale affatto ad affermare che tale formula misuri l'effetto dell'anatocismo sul peso economico dell'ammortamento rateale: la rata calcolata in regime composto è, *ceteris paribus* (vale a dire fermi restando gli stessi vincoli e parametri contrattuali di calcolo),

¹²⁹ Cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, F. Olivieri, *Ibidem*. Più precisamente, "La presunzione che la formula proposta dalla Banca d'Italia fornisca autonomamente (senza la necessità di calcolare separatamente l'onere implicito) una misura del costo relativo al differenziale di regime (CC # CS) lascia perplessi per il fatto che tale formula non ha in sé alcun elemento che caratterizzi la presenza del regime di capitalizzazione semplice e quindi non si comprende come essa possa fornire una valutazione dell'effetto differenziale tra i due regimi". In definitiva, "... considerato che la formula B.I. è integralmente costruita in capitalizzazione composta, solo la considerazione dell'onere implicito calcolato separatamente consente l'introduzione nel calcolo del TEG dell'effetto del differenziale tra regimi (CC#CS)" (A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, F. Olivieri, "Il grado di capitalizzazione di un'operazione finanziaria e la quantificazione dell'onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari nell'ammortamento di un mutuo "alla francese". Sulla non duplicazione di tale onere implicito nel calcolo del TEG", pag. 16, in www.attuariale.eu). In tale ultimo articolo gli Autori dimostrano scientificamente, con un esempio corredato da prospetti contabili di agevole lettura, come soltanto la separata considerazione del differenziale di regime nella formula di calcolo del T.E.G. può consentire di attribuire effettivo rilievo al medesimo onere implicito, ai fini del raffronto antiusura e ciò in quanto "il TEG risentirà dell'onere implicito solo se esso, calcolato separatamente, verrà considerato come un ulteriore costo" (*ibidem*).

sicuramente più alta di quella calcolata in regime semplice, ma ciò non sta affatto a significare che il T.E.G. determinato con formula basata sul regime composto tenga conto dell'effetto anatocistico (tanto è vero che l'aliquota percentuale del tasso reale in regime composto risulta più bassa dell'aliquota del tasso reale che ricorre nella formula predisposta con il regime semplice, ferma restando l'identità del capitale finanziato, del T.A.N., del numero e della cadenza periodica delle rate). Una cosa è la rata (e gli interessi anatocistici sono inclusi nella rata costante calcolata in regime composto), altra cosa è il T.E.G. (ai fini della cui determinazione, ove si adotti formula in regime composto, non si tiene conto degli interessi anatocistici). Non può che derivarne, in definitiva, che se si intende tenere conto, adottando la formula di Banca d'Italia per la determinazione del T.E.G., degli effetti degli interessi anatocistici (necessariamente prodotti in un piano di ammortamento graduale stilato in regime composto), occorrerebbe includere tra le voci previste dall'art. 644 comma 4 c.p. anche il costo dell'anatocismo di tipo "genetico"; se così non fosse, del resto, l'aliquota percentuale del tasso reale calcolata secondo il principio di equità del regime composto senza tenere conto dell'anatocismo "genetico" non si configurerebbe più una misura globale del costo del finanziamento, proprio in quanto non prenderebbe in considerazione tutti i costi "*collegati all'erogazione del credito*" (in conformità all'ineludibile regola posta dall'art. 644 comma 4 c.p.). In altri termini, il maggior costo del finanziamento implicato dall' "anatocismo genetico" (ovvero prodotto per effetto dell'adozione del regime composto ai fini della determinazione della rata costante) va considerato (nell'ambito degli oneri) quale voce distinta ove si intenda, ai fini del raffronto antiusura, calcolare il tasso "reale" dell'operazione con il principio di equità del regime composto, proprio perché soltanto detto tasso reale costituisce la misura del costo globale del finanziamento aderente al citato disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p..

.....

La giurisprudenza che ha valorizzato tale constatazione ai fini del vaglio antiusura ha, per l'appunto, rimarcato: che il T.E.G. va *“elaborato tenendo conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero gli interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore del mutuante escluse soltanto quelle per imposte e tasse”*¹³⁰, soluzione del resto aderente al disposto di cui all'art. 644 comma 5 c.p.; che *“Disapplicando il regime composto degli interessi e applicando invece il regime semplice degli interessi, il tasso nominale annuo applicato all'operazione risulta superiore a quello convenuto al momento della pattuizione. I maggiori costi di interessi generati dal meccanismo anatocistico hanno effetto anche ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura”*¹³¹; che *l'incremento del monte interessi correlato alla pratica anatocistica (anche qualora essa si configuri lecita, in particolare nelle ipotesi settoriali di anatocismo “legale”) va sicuramente preso in considerazione tra i costi del finanziamento rilevanti ai fini del calcolo del TEG dell'operazione finanziaria e del vaglio antiusura”*¹³²; che *“tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese), costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice”*¹³³. In definitiva, atteso che la formula del T.E.G. di Banca d'Italia è predisposta in regime composto, essa integra in sé gli interessi (secondari) prodotti da interessi (primari), vale a dire quelli anatocistici;

¹³⁰ Cfr. Trib. Bari, sent. 14.07.2020 n. 2168.

¹³¹ Cfr. Giudice di Pace di Teramo, sent. 16.02.2016 n. 135.

¹³² Cfr. Trib. Massa, sent. 05.08.2021 n. 384.

¹³³ Cfr. Trib. Roma, sent. 08.02.2021 n. 2188.

ma, integrandoli, non può tenerne conto ai fini del raffronto con il Tasso Soglia (e quindi del vaglio antiusura), in quanto non ne misura distintamente gli effetti sul T.E.G., restando essi assorbiti (quale componente indifferenziata) nel maggior ammontare del quantitativo complessivo effettivo degli interessi prodotti (rispetto a quello che si presenterebbe utilizzando il regime lineare, ferma restando l'identità di tutti gli altri parametri contrattuali di calcolo)¹³⁴. Quel che soprattutto rileva – aspetto che non pare ancora sufficientemente indagato in giurisprudenza - è che la soluzione della disputa “differenziale sì – differenziale no”, quale specifica e distinta voce da inserire nel novero dei costi da considerare per calcolare il T.E.G., presuppone la (preventiva) consapevole presa di posizione rispetto all'interrogativo di quale sia il regime finanziario recepito dall'ordinamento come modello legale tipico di produzione degli interessi ed a quali condizioni l'autonomia contrattuale possa (eventualmente) derogare a detto modello, optando per l'alternativo regime composto. E, una volta acclarata la recezione del regime lineare nel sistema codicistico, quest'ultima opzione negoziale può considerarsi ammessa – onde evitare la violazione della disciplina imperativa in tema di anatocismo (ex art. 1283 c.c. ed ex art. 120, comma 2, lett. b del T.U.B.) - soltanto “sterilizzando” l'effetto anatocistico (ovvero la produzione di interessi computati su interessi primari già maturati e contabilizzati nel piano di ammortamento rateale) attraverso l'attualizzazione (al momento della loro scadenza) delle quote interessi

¹³⁴ “In generale, nel caso in cui si applichi il principio di equità in regime composto, il tasso che ne deriva non misura il costo della composizione degli interessi. Pertanto, laddove si intenda che il tasso effettivo dell'operazione misuri anche il differenziale di costo conseguente all'applicazione del regime composto, si dovrà procedere applicando il principio di equità in regime semplice degli interessi” (cfr. G. Aretusi, G. Panzeca, “Interpretazione di un prestito graduale come computo scalare di un conto corrente: alcuni esempi per l'ammortamento francese, italiano e bulle”), in www.openstat.it, 16.01.2021. Nel documento finale condiviso a margine del convegno ASSUBA dell' 8 maggio 2020 dal titolo “Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra Matematica e Diritto”, si è mostrato come procedere al calcolo del tasso effettivo o reale, sia in regime composto che in regime semplice, nel caso in cui il principio di equità venga applicato con impostazione al tempo iniziale (0), fermo restando che è possibile calcolarlo anche con impostazione al tempo finale (Tm).

comprese nelle singole rate calcolate ricorrendo al regime composto; ciò che, a ben vedere, corrisponde a realizzare – per altra via - il principio di equivalenza finanziaria proprio del regime (lineare) recepito dall'ordinamento (ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.)¹³⁵, facendo applicazione, per l'appunto, del cd. "fattore di attualizzazione" che caratterizza ("naturalmente", in quanto inserito nella relativa formula) la produzione degli interessi secondo il regime lineare ed introducendo detto fattore nella formula del T.E.G. di Banca d'Italia, creando di fatto una formula "ibrida", al fine di impedire, per l'appunto, l'effetto esponenziale sul calcolo degli interessi derivante dal ricorso al regime composto; ovvero, in alternativa (e più semplicemente), inserendo nella formula del T.E.G. elaborata in regime composto (quella propugnata da Banca d'Italia), nell'ambito degli oneri (iniziali), il "differenziale di regime" (in modo da "compensare" (o, se si vuole, "sterilizzare") nella stessa formula – con una sorta di "contrappeso" uguale e contrario - quel medesimo effetto anatocistico.

.....

¹³⁵ Evidenzia A. Annibaldi: *"Le quote interessi calcolate sul debito residuo del periodo precedente ... in capitalizzazione semplice dovrebbero essere solo contabilizzate e pagate alla scadenza del mutuo. Al fine di non pagare interessi contenenti interessi maturati (che produrrebbero ulteriori interessi) e, al tempo stesso, effettuare il loro pagamento contestualmente al pagamento della rata (di cui ... costituisce ... parte), è giusto pagare il loro valore attuale, in capitalizzazione semplice, per il tempo occorrente tra l'epoca di pagamento ed il tempo finale (tempo nel quale tali quote interesse non attualizzate si sarebbero comunque dovute pagare)"*; ciò consente, in definitiva, *"alla quota interesse anticipata (secondo il regime ... della capitalizzazione semplice) di poter essere pagata al tempo di scadenza della rata, per un importo finanziariamente equivalente all'intera quota interessi, pagabile al termine dell'operazione finanziaria"*, scenario equivalente a quello del pagamento delle quote interessi alle scadenze delle rate di rispettiva pertinenza ma con il vincolo di *"improduttività futura"* (cfr. A. Annibaldi, *"Modello di calcolo dell'ammortamento alla francese di un mutuo in capitalizzazione semplice"*, in www.attuariale.eu). E' noto, del resto che *il valore attuale della moneta è superiore a quello futuro, per effetto del c.d. vantaggio della liquidità, è pertanto innegabile che gli interessi, se corrisposti insieme alle rate di capitale, hanno un valore finanziario diverso rispetto all'ipotesi nella quale vengano versati, per lo stesso importo, al termine della restituzione del capitale"*; come ha avuto modo di affermare la stessa Suprema Corte, *"la rendita finanziaria sugli interessi anticipatamente corrisposti determina un vantaggio per la banca equivalente alla produzione di interessi sugli interessi e, cioè, all'anatocismo: non a caso, si applica un fattore di sconto sulle rate semestrali, quando il tasso è definito su base annuale"* (cfr. Cass. n. 2109/1987).

In definitiva, ove non si voglia adottare, ai fini del vaglio antiusura, la formula dell'ammortamento "alla francese" in regime di capitalizzazione semplice e si intenda, piuttosto, utilizzare quella di Banca d'Italia (elaborata in regime composto), in linea con la formula allegata alla Direttive U.E. e recepita nel nostro Paese con la L. n. 142/1992, pur tenendo fede al principio per cui il regime finanziario legittimo nell'ordinamento nazionale per il calcolo degli interessi è quello cd. lineare (ex art. 821 comma 3 c.c.), *"l'importo dell'onere implicito consistente nel differenziale di regime"* - id est la differenza tra le rate costanti determinate (*ceteris paribus*) applicando l'uno o l'altro regime – *"va periodicamente prelevato da tale accantonamento"* per "integrare" la rata che risulterebbe adottando il regime lineare e per versarla (in tale ammontare maggiorato) al finanziatore; in modo che tale "accantonamento" *"andrà in esaurimento esattamente al termine del rimborso del prestito"*. Siffatta soluzione, pertanto, *"considera la rata in CS, ma valuta l'onere in CC"* ¹³⁶, vale a dire, pur lasciando inalterato l'ammontare della rata calcolata in capitalizzazione composta, prende in considerazione il costo implicito rappresentato dal "differenziale di regime" (la differenza rispetto alla rata in capitalizzazione semplice), inserendolo nella formula del T.E.G. di Banca d'Italia tra gli oneri, in tal modo "adattandola" alla disciplina legale (artt. 821 comma 2, art. 1284 comma 1, art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.) ai fini del raffronto con il Tasso Soglia. In definitiva, se si intende valutare l'effettivo costo globale del prestito (in conformità alla funzione propria del T.E.G. previsto dall'art. 644 comma 4 c.p.), occorre necessariamente considerare anche il costo rappresentato dall'anatocismo di tipo "genetico" (vale a dire indotto dall'impiego del regime composto nell'elaborazione della rata costante); se così non fosse,

¹³⁶ Cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, F. Olivieri, *"L'onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari: capitalizzazione composta < # > capitalizzazione semplice"*, Slides presentate nell'ambito dell'intervento tenuto in occasione del Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 06.04.2021, in www.attuariale.eu.

l'aliquota del tasso reale (o effettivo) calcolata con il principio di equità del regime composto senza tenere conto del costo dell'anatocismo di tipo "genetico" non rappresenterebbe più una misura globale del costo del finanziamento, in quanto non considererebbe tutti i costi "collegati" all'operazione, in contrasto con la *voluntas legis*.

Va infine escluso che il principio di omogeneità e simmetria tra le voci di costo del T.E.G.M. assunto quale parametro base per la determinazione del Tasso Soglia Usurario (T.S.U.) delle singole classi di operazioni creditizie, da una parte, e le voci di costo del T.E.G. del singolo rapporto di finanziamento, dall'altra, possa ostare alla ricostruzione sin qui prospettata. Il principio appena citato è stato in effetti recepito, oltre che nelle sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione n. 2965/2016 e n. 22270/2016, anche nelle recenti pronunce rese dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite n. 16303/2018 e n. 19597/2020, con le quali, rispettivamente, è stata postulata la distinta ed autonoma verifica antiusura, secondo il cd. "criterio del margine", con riferimento allo specifico T.E.G. ricostruito includendo nel novero dei costi rilevanti le commissioni di massimo scoperto, T.E.G. da raffrontare con lo specifico T.S.U. ottenuto in relazione alle stesse commissioni (cd. "CMS – soglia") e si è analogamente stabilita una duplice verifica antiusura con riguardo allo scenario "fisiologico" di evoluzione del rapporto (ovvero a fronte di interessi corrispettivi) e rispetto allo scenario "patologico" (vale a dire ipotizzando la presenza di interessi di mora), anche in tal caso attraverso una duplice ricostruzione sia del T.E.G. che del T.S.U. (cd. soglia-mora), rispettivamente rilevanti nei due distinti scenari prefigurati. A ben vedere, per quanto concerne il cd. "differenziale di regime", l'inclusione dello stesso nella formula del T.E.G. (diffusa da Banca d'Italia, ovvero predisposta secondo il regime composto) risulta, per l'appunto, perfettamente aderente al richiamato principio di omogeneità e simmetria, ove si consideri che – adottando proprio la medesima *ratio* ricostruttiva del sistema di verifica del rispetto della disciplina antiusura cui hanno fatto

ricorso le Sezioni Unite – il T.E.G.M. rilevato sul piano statistico (in base alle istruzioni diramate da Banca d'Italia) e pubblicato in relazione alle varie categorie di operazioni di finanziamento all'esito della rilevazione dei tassi adottati nel mercato del credito (T.E.G.M. costituente la base per la determinazione del T.S.U. di riferimento, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996) viene determinato tenendo in considerazione i tassi calcolati secondo i T.A.N. previsti nei contratti e declinati abitualmente con il principio di equità del regime composto (regime contrastante con il plesso normativo di cui agli artt. 821 comma 3, 1284 comma 1 e 1283 c.c.); vale a dire in base a tassi (effettivi) più elevati di quelli che risulterebbero adottando il (legittimo) regime di capitalizzazione semplice. E la differenza del T.E.G.M. stabilito facendo ricorso al primo regime rispetto a quello che riverrebbe applicando il secondo nella rilevazione dei tassi medi deriva (necessariamente ed inevitabilmente) dalla valutazione complessiva e ponderata di tutti i "differenziali di regime" afferenti alle singole operazioni riconducibili alle varie categorie di finanziamento. In altri termini, il "differenziale di regime" - inteso come importo eccedentario degli interessi applicati rispetto a quelli dovuti ove l'operazione - fermi restando l'identità di capitale finanziato, di T.A.N. contrattuale, di numero e di periodicità delle rate - fosse rispondente al regime di capitalizzazione semplice (regime conforme al principio di proporzionalità di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) – è (omogeneamente e simmetricamente) presente sia nel T.E.G.M. rilevato attraverso l'analisi dei tassi medi in concreto adottati nel mercato del credito (in violazione del prefato principio di proporzionalità) – e, di conseguenza nel T.S.U. stabilito sulla base dello stesso - sia nel T.E.G. che occorre calcolare (facendo ricorso alla formula in regime composto) in riferimento alla singola operazione da prendere in considerazione ai fini del raffronto antiusura. Ne deriva che la comparazione tra T.S.U. di una certa categoria di finanziamento e T.E.G. dello specifico rapporto oggetto di valutazione avviene, in tal guisa, tra valori assolutamente comparabili (in quanto per l'appunto "omogenei"),

essendo ottenuti attraverso criteri di quantificazione fondati sulle stesse voci di costo del credito rilevanti (vale a dire, segnatamente, sulla base di un T.E.G.M. nel quale è incluso, quale parte del monte interessi complessivo, anche il predetto “differenziale”). In buona sostanza, a fronte di tale situazione – e ribadita l’adesione ordinamentale al regime lineare di produzione degli interessi - l’omissione dell’inserimento del “differenziale di regime” nella formula del T.E.G. risulterebbe priva di giustificazione, sia in chiave economico-finanziaria che sotto il profilo giuridico.

In assoluta coerenza con la ricostruzione sin qui prospettata ed a coronamento dei vari passaggi dell’*excursus* giurisprudenziale dianzi passati in rassegna, la Suprema Corte, con la recentissima ordinanza del 17.11.2022 n. 33964 (Presidente C. De Chiara, Giudice relatore M. Caprioli) - nel ribadire (anche in virtù del richiamo alla sentenza n. 8806/2017 delle Sezioni Unite) l’argomento della centralità sistematica dell’art. 644 comma 5 (ed il suo “*carattere omnicomprensivo*”, fondata sulla nozione di “*collegamento all’operazione di credito*” e ciò “*non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario*”) in funzione della definizione delle voci di costo del credito rilevanti (quali componenti del T.E.G.) ai fini del vaglio usurario (“*La normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall’art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108/1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito*) - ha espressamente rimarcato, con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario, come “... *la capitalizzazione trimestrale esprima un costo del credito ... e, in quanto tale, vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro*”. Ed ha precisato che ciò vale anche ove la stessa capitalizzazione trimestrale si configuri legittima, in quanto operata (come nella fattispecie posta all’esame della Corte) nel rispetto del principio di reciprocità e simmetria imposto dall’art. 3 della Delibera C.I.C.R. (attuativa dell’art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999) e

poi ribadito dall'art. 3 della successiva Delibera C.I.C.R. del 03.08.2016, vale a dire sia per gli interessi debitori che per quelli creditori (“... *non rileva ... la legittimità della capitalizzazione stessa...*”), in virtù del carattere omnicomprensivo della definizione del T.E.G. (art. 644 comma 5 c.p.), tale da non consentire distinzioni di sorta tra costi legittimi e illegittimi; assumendo piuttosto rilievo, ai fini dell'inclusione nel T.E.G. dell'incremento del carico feneratizio che deriva dalla capitalizzazione, “*il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale*”. In altri termini, la qualificazione in chiave di voce di costo del credito non dipende dalla legittimità in sé della stessa voce (nel caso in esame, la capitalizzazione trimestrale degli interessi), quanto invece dal nudo fatto che essa sia prevista (come “collegata” all'erogazione del credito) a livello di determinazione contrattuale. Da tale constatazione la Corte di Cassazione ha quindi fatto discendere il corollario dell'inconferenza di eventuali discrasie tra il principio enunciato e la conformazione della formula adottata dall'Istituto di Via Nazionale: “*non corretta è ... l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui le istruzioni della Banca d'Italia ai fini della rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione*”; dovendosi, anche sotto tale profilo, attribuire esclusiva e decisiva rilevanza al disposto della fonte primaria, costituito dall'art. 2 della L. n. 108/1996: “*il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua,- quale che sia la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere*” (cfr. Cass. ord. 17.11.2022 n. 33964 cit.). Pare evidente che, in siffatto supporto motivazionale, il “mantra” della simmetria ed omogeneità delle voci del T.E.G.M. e del T.E.G. si configura recessivo (o pare comunque risolversi in un mero scenario auspicabile, in una prospettiva di coerenza sistematica dell'architettura della Legge, in un suggerimento di politica del diritto) rispetto al fondamentale principio di

legalità, sotteso alla “centralità sistematica” dell’art. 644 comma 4 c.p., più volte ribadita negli arresti del Supremo Collegio. In tale contesto la Suprema Corte non ha mancato di porre in luce la responsabilità gravante sull’Istituto di vigilanza bancaria nel realizzare l’*intentio legis*, in modo da garantire l’effettiva attuazione della disciplina antiusura assicurando coerenza tra il disposto di legge e l’operato dello stesso organo tecnico, laddove, in riferimento all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le istruzioni di Banca d’Italia non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione (composta) ai fini della determinazione del T.E.G., ha sottolineato che *“ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario”*; ricordando, in proposito, che *“il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”* e pervenendo, quindi, alla conseguente conclusione per la quale *“il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere”*. Tale ultima considerazione, del resto, non può che essere trasposta, sul piano esegetico, nell’interpretazione dell’art. 1284 comma 1 c.c., costituendo conferma della recezione del principio di proporzionalità da parte dell’ordinamento (art. 821 comma 3 c.c.). A ben vedere, quindi, l’affermazione per la quale il costo rappresentato dalla capitalizzazione (anatocistica) degli interessi, per quanto legittima (perché conforme al richiamato art. 3 delle citate delibere C.I.C.R.), va considerato nel calcolo del T.E.G. costituisce conferma (anche in virtù dell’espressa previsione, imposta dall’art. 117 comma 4 T.U.B., delle *“condizioni praticate”* nella sua applicazione) del fatto che il tasso di interesse concepito dall’art. 1284 c.c. è un tasso annuo “effettivo” (che, in quanto tale, non può non tenere conto

dell'effetto della capitalizzazione, per l'appunto, nella rappresentazione del rapporto tra capitale prestato ed interessi dal medesimo prodotti in ragione del tempo, rapporto nel quale si sostanzia il concetto di "tasso" nel nostro ordinamento); ed il fatto che, ove la capitalizzazione applicata sia quella composta, nel T.E.G. vada incluso (distintamente) l'incremento di costo del finanziamento indotto dallo stesso regime esponenziale, rappresenta indiretta (ma inequivoca) conferma del fatto che tale regime finanziario si pone in contrasto con la metrica di produzione degli interessi stabilita dal Legislatore nell'art. 821 comma 3 c.c., dal momento che, se così non fosse, basterebbe includere soltanto gli interessi *sic et simpliciter* (in ipotesi calcolati regolarmente nel rispetto di quest'ultima disposizione, vale a dire in conformità al regime lineare), senza necessità di introdurre il "correttivo" dell'inserimento dello specifico costo consistente nel *surplus* di interessi determinato dalla capitalizzazione (composta) nel novero delle voci rilevanti per il calcolo del T.E.G.. In definitiva, dai passaggi motivazionali della richiamata ordinanza n. 33964/2022 sopra citati traspare il monito proveniente dalla Corte di legittimità, teso a raccomandare che l'intervento dell'Istituto di vigilanza sia funzionale allo scopo di garantire effettività ed efficacia alla tutela apprestata dal Legislatore per contrastare l'usura; obiettivo nel contesto del quale (soltanto) assume rilievo (strumentale) l'omogeneità tra le voci di costo del T.E.G.M. e quella del T.E.G., auspicato dal medesimo Supremo Collegio in varie occasioni (cfr. Cass. SS.UU. n. 16303/2018, Cass. n. 22270/2016, n. 12965/2016). In altri termini, ai fini della rilevazione del T.E.G.M. (e dei T.E.G. dei vari rapporti di credito riconducibili a categorie omogenee di finanziamento, in base ai quali esso viene stabilito in chiave sintetica e statistica, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996), occorre tenere conto anche del costo rappresentato dalla capitalizzazione (composta) in applicazione della quale viene declinato il T.A.N.; ed il puntuale e rigoroso rispetto di tale regola operativa non potrà che comportare, tendenzialmente, la realizzazione del tanto "agognato" obiettivo

dell'omogeneità e simmetria dei dati da raffrontare ai fini del vaglio antiusura, quest'ultimo fondato principalmente sull'ineludibile principio di "centralità sistematica" dell'art. 644 comma 4 c.p., quale cardine dell'impianto normativo in materia (cfr. Cass. n. 5160/2018, Id. n. 1464/2019, Id. n. 16077/2022, Id. n. 33964/2022 cit.). Tutto ciò fermo restando che, fin tanto che tale traguardo non venga raggiunto, il fatto che "la formula di calcolo" contenuta nelle istruzioni di Banca d'Italia non sia conforme alla direttiva sin qui enunciata non potrà offrire "alcuna sponda" al tentativo di escludere "dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del T.E.G." (cfr. Cass. ord. n. 33964/2022 cit.)¹³⁷.

.....

¹³⁷ A ben vedere, a fronte di parte della giurisprudenza di merito che, in nome del "mantra" della simmetria ed omogeneità ha affermato una sorta di primazia delle istruzioni di Banca d'Italia (quanto meno in riferimento alla metodologia di calcolo) rispetto al chiaro dettato legislativo (art. 644 comma 5 c.p.), con la sentenza n. 16303/2018 le Sezioni Unite non hanno mai affrontato direttamente le conseguenze dell'eventuale asimmetria delle voci del T.E.G. contrattuale del singolo rapporto e di quelle poste a base della rilevazione del T.E.G.M. effettuata dalla Banca d'Italia, in quanto i Decreti Ministeriali applicabili *ratione temporis* al rapporto oggetto del giudizio nel quale intervenne quella stessa pronuncia contenevano comunque la menzione (per quanto separata rispetto a quella del T.E.G.M.) della media periodica delle C.M.S. rilevate dal medesimo Istituto di Via Nazionale nel periodo cui si riferiva quel contenzioso; ragion per cui è stato possibile, in quella stessa sentenza, affermare la necessità di inserimento, attraverso la cd. teoria del margine, di quest'ultima voce di costo nel calcolo del T.E.G., attraverso una sorta di "manipolazione additiva" del T.E.G.M.. A fronte di un'effettiva disomogeneità (e quindi della divergenza) tra le voci di costo del T.E.G.M. in base al quale è determinato il tasso soglia e quelle del T.E.G. del singolo rapporto (in particolare in riferimento al rilievo degli interessi di mora), la Suprema Corte ha invece avuto modo di chiarire che, sebbene nei D.M. succedutisi fino a quello del 22 marzo 2002 sia difettata la rilevazione (anche separata), della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo la rilevazione della stessa avuto inizio soltanto a partire dal D.M. del 25 marzo 2003), nondimeno, "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato", occorre comunque procedere alla comparazione dei dati disponibili, per quanto "disomogenei" (in quanto ottenuti con l'impiego di formule di calcolo comprensive di elementi non coincidenti), al fine di garantire l'applicazione della Legge; conseguentemente, in ipotesi di tal genere, "è giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori ... applicati, con il T.E.G.M., così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato" (cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020). L'ordinanza n. 33964/2022 del Supremo Collegio, quindi, si pone, in realtà, in perfetta continuità rispetto all'essenza del costruito esegetico sin qui elaborato in materia dalla medesima Corte nomofilattica (sia pure con taluni profili di apparente contraddittorietà ed incertezze) e costituisce conferma del fatto che la predicata simmetria si configura come un'auspicabile esigenza (la citata sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite parlano per l'appunto, non a caso, di "esigenza di omogeneità, o simmetria, ... indubbiamente avvertita dalla legge), mercè l'auspicabile conformazione dell'intervento dell'organo tecnico (Banca d'Italia) alla *ratio legis*, ma non può rappresentare imprescindibile presupposto di operatività del presidio antiusura

I principi recepiti dalla Corte regolatrice con l'ordinanza appena citata in relazione al rilievo dell'anatocismo legittimo (*sub specie* di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti) nell'ambito della formula del T.E.G. valgono evidentemente anche (ed a maggior ragione) nello scenario dell'anatocismo illegittimo - quale è l'effetto anatocistico (genetico) conseguente all'applicazione della capitalizzazione composta nell'ammortamento dei finanziamenti con rimborso rateale - non vedendosi per quale ragione tale effetto (innegabilmente attinente al prezzo del finanziamento) debba essere escluso dal novero dei costi "collegati" all'erogazione del credito, di cui all'art. 644 comma 4 c.p..

La pronuncia in questione costituisce, in definitiva, autorevole e significativa conferma dell'esigenza, sul piano matematico finanziario, di inserire in funzione di "adattamento" nella formula del T.E.G. (ove si faccia ricorso a quella adottata da Banca d'Italia, predisposta in regime composto), il cd. "differenziale di regime" e - ciò che soprattutto rileva sul piano giuridico - avvalora ulteriormente la tesi per la quale il modello

approntato dal Legislatore, configurandosi essa, pertanto, recessiva rispetto all'*esigenza primaria di tutela del finanziato*" (cfr. Cass. n. 19597/2020 cit.); di modo che l'eventuale mancata realizzazione di quella stessa (tendenziale) esigenza di omogeneità non può assolutamente precludere l'applicazione della L. n. 108/1996. In tale contesto, pare opportuno sottolineare che l'esigenza di adottare, ai fini del calcolo del T.E.G., una formula finanziaria diversa da quella utilizzata da Banca d'Italia ai fini della determinazione del T.E.G.M., venne riconosciuta dallo stesso Governatore dell'istituto di vigilanza Mario Draghi, all'indomani del recepimento della Direttiva 2008/48/CE inerente alla disciplina del T.A.E.G., nella Sezione II, Paragrafo 8, del Provvedimento del 29 Luglio 2009 (*"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"*), laddove, nell'affermarsi che la nuova disciplina del T.A.E.G. "*si estende ... a tutti i finanziamenti per i quali è richiesta la pubblicità di un indice sintetico di costo*" venne contestualmente rimarcato ("*si rammenta ...*") che "*il TAEG ha una funzione diversa dal tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dalla legge n. 108/1996 in materia di usura ai fini della determinazione dei tassi soglia, con la conseguenza che i due parametri hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti*"; ed è per l'appunto in considerazione della peculiare funzione del T.E.G.M. che in sede di rilevazione statistica dei tassi medi relative alle varie classi di finanziamento Banca d'Italia ha adottato un criterio fondato sul rilievo dei soli costi "fisiologici" del credito, con esclusione di quelli "patologici" e legati a scenari peculiari, non meritevoli di essere trasfusi nel novero di quelli rilevanti ai fini della definizione del saggio "medio" nel mercato di riferimento (quali, ad es. le posizioni classificate a sofferenza, i crediti ristrutturati, le operazioni a tasso agevolato o di favore, i finanziamenti revocati, i finanziamenti infragruppo); ciò pur non essendo mai stato revocato in dubbio che anche a tali ultime tipologie creditizie - nella prassi applicativa, così come nella casistica giudiziaria - si applichi la disciplina posta dalla L. n. 108/1996.

legale tipico di produzione degli interessi nel nostro ordinamento codicistico è rappresentato dal regime di capitalizzazione semplice (ex art. 821 comma 3 c.c.); diversamente, ove così non fosse, non si vede infatti per quale ragione occorrerebbe introdurre nel T.E.G. un'ulteriore, specifica ed autonoma componente del costo del finanziamento (il carico degli interessi anatocistici, per l'appunto) - distinta rispetto a quella costituita dagli interessi "primari" (calcolati sul solo capitale) e non altrimenti "ponderabile" nella determinazione dello stesso T.E.G. - pur confluendo (e risultando "confusi"), gli uni come gli altri, nella medesima obbligazione accessoria. Per altro verso, la decisione in questione costituisce riscontro di un principio già affermato dalla stessa Corte regolatrice, con riferimento al vaglio antiusura relativo agli interessi nei conti correnti bancari il cui saldo venga rettificato in sede giudiziale all'esito dell'espunzione di competenze ed oneri illegittimi (in quanto addebitati in contrasto, ad esempio, con la disciplina di legge in tema di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, di *ius variandi* ex art. 118 T.U.B., ovvero in funzione di voci non pattuite in contratto), laddove, dovendosi a tal fine avere riguardo, per l'appunto, al saldo epurato dagli addebiti *de quibus*, si è stabilito che la pronuncia che dichiara (in chiave di accertamento o in funzione di condanna alla ripetizione dell'indebito) l'illegittimità degli stessi non può che comportare, per ciò solo, la rielaborazione del saldo contabile: "*non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità ... del titolo a base dell'annotazione del conto stesso*"; e ciò perché "*l'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé*", di modo che "*allorchè il titolo ... alla base di quel diritto viene dichiarato nullo ..., viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile*" ¹³⁸. In definitiva, la rettifica del conto (la cui pretesa si configura imprescrittibile, ex art. 1422 c.c., in quanto "*legata imprescindibilmente*

¹³⁸ Cfr. Cass. n. 3858/2021.

all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta", come già ritenuto anche dalla Consulta nella sentenza n. 78/2012), si pone quale "conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione"¹³⁹ (cfr. Cass. n. 3858/2021 cit.; conf. Id. n. 914/2020, Cass. SS.UU. n. 24418/2010). A ben vedere, l'inserimento del "differenziale di regime" nella formula (diffusa da Banca d'Italia) del T.E.G. del contratto di credito preso in considerazione costituisce – esattamente come la rettifica del saldo del conto corrente depurato da annotazioni indebite – operazione necessaria al fine di adeguare la situazione contabile a quella conforme a legge, in modo da consentire di raffrontare con il tasso soglia il tasso "reale" di interesse (quale risultante dal quantitativo di interessi effettivamente contabilizzato), piuttosto che il tasso "apparente" (quale emergente da una rappresentazione contabile derivata da una disciplina pattizia illegittima o da una gestione del rapporto in fase esecutiva difforme rispetto all'effettivo assetto negoziale).

L'esito del giudizio

In definitiva, la situazione contabile conforme a legge inerente ai due contratti di mutui oggetto di giudizio va rideterminata – a fronte dell'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse accertato alla stregua del criterio di verifica di cui alla "1^ Soluzione" delineata nella relazione a sua firma, vale a dire quella che tiene conto, quale distinta voce di costo, nell'ambito di quelle che compongono il T.E.G., del differenziale di regime - meritando accoglimento, con riguardo mutuo n. 373708 (per il quale la banca opposta ha conseguito integralmente il pagamento previsto in contratto, in parte mediante spontaneo adempimento da parte del mutuatario, in parte attraverso la procedura esecutiva), la domanda di ripetizione dell'indebitato (ex art. 2033 c.c.), per effetto dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. (e,

quindi, della conversione del mutuo medesimo da oneroso a gratuito), per l'importo di € 29.876,13 (€ 104.080,68 - € 67.492,61), non potendosi considerare oggetto dell'obbligazione restitutoria la somma di € 3.355,97 liquidate in favore della banca creditrice procedente a titolo di rifusione delle spese della procedura esecutiva radicata a carico del mutuatario esecutato (somma, quest'ultima, che non risulta dedotta quale oggetto di azione risarcitoria o di eccezione riconvenzionale di compensazione tempestivamente e ritualmente svolta da parte opponente). In riferimento al contratto di mutuo n. 383293, rispetto al quale l'Alfa ha provveduto soltanto in parte al pagamento delle rate previste nell'originario piano di ammortamento, previa rideterminazione del medesimo, all'esito dell'espunzione degli interessi, ex art. 1815 comma 2 c.c., in ragione dell'acclarata usurarietà del tasso di interesse pattuito (una volta rielaborato il piano di ammortamento secondo i parametri contrattuali di calcolo e sempre a rata mensile costante (pari ad € 250,00, come da tabella 9 a pagg. 104 e seguenti della relazione del dott. depositata il 10.06.2020), ma in regime di capitalizzazione semplice), le parti opponenti risultano tenute, in solido tra loro (nella loro rispettiva veste di debitore principale e di fideiussore coobbligata in solido), al pagamento della residua somma (oggetto di credito per sola sore capitale) di € 51.758,26 (in tal misura quantificata per effetto dei versamenti intervenuti, ammontanti a complessivi € 38.241,74), dovendosi dichiarare che, in virtù della rielaborazione del piano di ammortamento in applicazione dei criteri di giudizio appena indicati, alla data della proposizione della domanda giudiziale in sede monitoria, l'Alfa non era affatto decaduto dal beneficio del termine (con la conseguente inesigibilità del credito a tale titolo *ex adverso* dedotto in sede monitoria), avendo estinto la propria effettiva esposizione debitoria (quale definita in forza della presente sentenza) in misura ben maggiore rispetto a quella risultante, a quella stessa data, dalla contabilità del rapporto secondo l'originario piano di ammortamento.

¹³⁹ cfr. Cass. n. 3858/2021 cit.; conf. Id. n. 914/2020, Cass. SS.UU. n. 24418/2010.

Più precisamente, a tale ultimo proposito, il mutuatario, avendo saldato n. 153 rate mensili (pari ad € 250,00 ciascuna, quali ridefinite in forza della presente sentenza), risulta essersi reso effettivamente moroso soltanto in pendenza di causa, ovvero a far tempo dalla scadenza della 154^a rata, e, quindi, dal 31.07.2021 in poi, allorchè il rapporto obbligatorio era già da diversi anni *sub judice*. Deve pertanto escludersi che il contratto di mutuo n. 383293 possa considerarsi risolto per inadempimento dell'Alfa, dovendosi il rapporto contrattuale ritenere ancora in essere, sia pure come ridefinito in conformità alla succitata tabella 9 a pagg. 104 e seguenti della relazione del C.T.U.. Ne deriva la declaratoria della persistenza del rapporto contrattuale, secondo il piano di ammortamento rielaborato come appena precisato.

Per mera completezza di motivazione, va precisato che non può affatto condividersi il rilievo difensivo di Banca Gamma s.p.a. secondo cui gli oppositori non avrebbero contestato l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo pattuito nei due contratti di mutuo, ma soltanto l'usurarietà del tasso di interesse moratorio. Secondo quanto in precedenza chiarito, questi ultimi hanno dedotto la nullità delle clausole inerenti al tasso per indeterminatezza, in ragione della divergenza tra T.A.N. e T.A.E., dovuta al contestato impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta ai fini del calcolo degli interessi ed alla omessa specificazione in forma scritta dello stesso tasso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1284 comma 3 e 117 commi 1 e 4 T.U.B.; vizio ed omissione che risulta connotare, come confermato dall'espletata C.T.U., le pattuizioni concernenti il tasso di interesse corrispettivo (e soltanto di riflesso, e conseguentemente, quello moratorio). Tra le allegazioni difensive contenute in citazione, del resto, figura l'espresso richiamo all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001) ed al principio, posto dalla medesima disposizione, per il quale la nozione di interesse usurario si attaglia a quello convenuto "*a qualsiasi titolo*". In ogni caso, l'usurarietà degli interessi, afferendo a disciplina imperativa, è rilevabile

anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, sussistendo il presupposto consistente nella tempestiva allegazione (nella fattispecie in esame intervenuta già *in limine litis*) degli elementi di fatto sui quali si fonda l'usurarietà medesima (cfr., ex plurimis, Cass. n. 350/2013 cit., Id. n. 13846/2007).

Il regime delle spese processuali viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue. In conformità al medesimo principio, i compensi provvisoriamente liquidati in favore del C.T.U. con decreti depositati il 23.06.2020 ed il 20.08.2021, agli atti, vengono posti definitivamente a carico di parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita:

- Dichiarà l'usurarietà della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo ipotecario n. 373708 e, previa applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. dichiara tale mutuo gratuito, non essendo dovuti interessi di sorta, dichiarando tenuta e condannando, per l'effetto, l'opposta Banca Gamma s.p.a. al pagamento, in favore di Alfa, a titolo di ripetizione dell'indebito (ex art. 2033 c.c.), della somma di € 29.876,13, oltre interessi al tasso previsto ex art. 1284 comma 4 c.c., maturati e maturandi sulla stessa somma appena indicata, con decorrenza dal 05.09.2018 fino all'effettivo soddisfo.

- Dichiarà l'usurarietà della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo ipotecario n. 383293, e, previa applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., dichiara tale mutuo gratuito, non

essendo dovuti interessi di sorta. Dichiaro, inoltre, la nullità della clausola relativa al tasso di interesse del contratto di mutuo appena citato nulla anche per indeterminatezza (ex artt. 1418, 1419 comma 2, 1339, 1346 c.c.) ed in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 T.U.B.,

- Dichiaro il rapporto contrattuale relativo al mutuo n. 383293 ancora in corso (non risultando il mutuatario decaduto dal beneficio del termine alla data della proposizione della domanda monitoria, tenuto conto delle somme già corrisposte a quella data), in conformità al piano di ammortamento a rata costante (pari ad € 250,00 mensili), composto da sole quote capitale, ferma restando l'identità del numero e della frequenza periodica delle rate, quali previste in contratto, piano di ammortamento rielaborato corrispondente a quello trasfuso nella tabella 9 a pagg. 104 e seguenti della relazione del C.T.U. dott. depositata il 23.06.2023 ed il 20.08.2021, agli atti.

- Condanna Banca Gamma s.p.a. al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 17.286,00, di cui € 786,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 16.500,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A e C.P.A., se dovuti come per legge, disponendone il versamento in favore dell'Avv. Umberto Menconi, difensore degli opposenti, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..

- Pone definitivamente a carico di parte opposta il pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott., con decreti depositati in data 11.05.2022, agli atti.

.....
Così deciso in Massa, il 12.10.2023.

Il Giudice

dott. Domenico Provenzano

